SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

221ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente PINTO,
indi del vice presidente MISSERVILLE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(193) *SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro*

(759) *BEDIN ed altri. - Norme a tutela della libertà dalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro*

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: *Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro:*

BRUGNETTINI *(Lega Nord)* 5
MULAS *(AN)* ..... 5 e *passim*
ZACCAGNA *(Forza Italia)* ..... 5 e *passim*
DANIELE GALDI *(Progr. Feder.)* 5, 11, 34
MANCONI *(Progr.-Verdi-La Rete), relatore* . 5 e *passim*
LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* ..... 5 e *passim*
* BRIGANDÌ *(Lega Nord)* ..... 6 e *passim*
DIONISI *(Rifond. Com.-Progr.)* ... *Pag.* 8, 20, 44
SMURAGLIA *(Progr. Feder.)* ..... 8 e *passim*
D'ALESSANDRO PRISCO *(Progr. Feder.)* .. 8, 17, 18
MENSORIO *(CCD)* .....
MARCHETTI *(Rifond. Com.-Progr.)* .. 11 e *passim*
MAGLIOZZI *(AN)* 14
SALVATO *(Rifond. Com.-Progr.)* .... 16 e *passim*
PAGANO *(Progr. Feder.)* 33
* BALDELLI *(Labur. Soc. Progr.)* 35
DELFINO *(CDU)* 35
* BEDIN *(PPI)* 36
SPISANI *(Forza Italia)* 38
SCALONE *(AN)* 42
NAPOLI *(CCD)* 42
ROCCHI *(Progr.-Verdi-La Rete)* 43

MOZIONI

Seguito della discussione della mozione 1-00140 sulle Olimpiadi a Roma:

PRESIDENTE 46, 49
* CARDIA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 49
WILDE *(Lega Nord)* 49
Verifica del numero legale 49

TIPOGRAFIA DEL SENATO (950)

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1995 ..... *Pag.* 50

ALLEGATO

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione . 51

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Composizione 51

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ..... *Pag.* 51

Apposizione di nuove firme 52

Assegnazione 52

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su mozioni . 53

Annunzio 53, 54, 56

Interrogazioni da svolgere in Commissione . 108

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente PINTO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 18)*.
Si dia lettura del processo verbale.

CAMPUS, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 21 settembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bobbio, Borroni, Campo, Carella, De Guidi, Di Bella, Fagni, Giovanelli, Mancuso, Manieri, Palumbo, Perlingieri, Petrucci, Scaglioso, Secchi, Stajano, Valiani, Villone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benvenuti, Cioni, La Russa, Lauricella, Lorenzi, Pozzo, Serra e Speroni, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Migone, Porcari e Caputo, a New York, per la 50ª Sessione dell'Assemblea generale dell'ONU, Angeloni, a Bruxelles per incarico dell'8ª Commissione.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(193) *SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro*

(759) *BEDIN ed altri. - Norme a tutela della libertà dalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro*

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: *Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le moleste sessuali nei luoghi di lavoro.*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 193 e 759.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione. Ricordo che nel corso della seduta del 19 settembre è stato accantonato l'emendamento 1.8 nel suo nuovo testo ed è stato approvato l'articolo 2.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Nullità di atti discriminatori)

1. Tutti gli atti o patti, quali licenziamenti, trasferimenti, dequalificazioni, negazione di qualifiche a livelli superiori, che derivino in modo certo da un atto discriminatorio e particolarmente da ricatti accompagnati a molestie sessuali, sono nulli.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.6 BRIGANDÌ, STEFANI, WILDE, BRUGNETTINI, FABRIS Giovanni, LOMBARDI-CERRI, PEDRAZZINI, FONTANINI, GIBERTONI, BOSCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Tutti gli atti o patti che derivino da atto discriminatorio per sesso conseguente alla molestia sessuale e, particolarmente, da ricatti o minacce accompagnati a molestia sessuale, sono nulli».

3.7 BRIGANDÌ, STEFANI, WILDE, BRUGNETTINI, FABRIS Giovanni, LOMBARDI-CERRI, PEDRAZZINI, FONTANINI, GIBERTONI, BOSCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Sono nulli tutti gli atti concernenti il rapporto di lavoro, quali trasferimenti, mutamenti di mansioni, negazione di qualifiche o livelli superiori, licenziamenti, che derivino in modo certo da comportamenti di molestie sessuali, come specificato all'articolo 1».

3.5 BECCHELLI, MULAS, MOLTISANTI, CUSIMANO, MAGLIOCCHETTI, FLORINO, MININNI JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI, VEVANTE SCIOLETTI, SCALONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «o patti».

3.1 ZACCAGNA, BRIGANDÌ

Al comma 1, sopprimere le parole: «negazione di qualifiche a livelli superiori».

3.2 ZACCAGNA, BRIGANDÌ

Al comma 1, sopprimere le parole: «un atto discriminatorio e particolarmente da ricatti accompagnata».

3.3 ZACCAGNA, BRIGANDÌ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La disciplina prevista dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applica a tutte le ipotesi di discriminazione di cui all'articolo 1».

3.4 DANIELE GALDI, BUCCIARELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, ANGELONI, BRUNO GANERI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BRUGNETTINI. Gli emendamenti 3.6 e 3.7 si illustrano da sè.

MULAS. L'emendamento 3.5 si illustra da sè.

ZACCAGNA. Signor Presidente, gli emendamenti 3.1 e 3.2 si illustrano da sè.

Rilevo che l'emendamento 3.3 probabilmente semplificherebbe l'interpretazione della norma, soprattutto in caso di procedimento giudiziario e penso che uno dei nostri intendimenti dovrebbe essere quello di far sì che la norma sia la più semplice e leggibile possibile.

DANIELE GALDI. Ritiro l'emendamento 3.4.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANCONI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.6 e favorevole sull'emendamento 3.7. Inoltre, il parere è contrario sugli emendamenti 3.5 e 3.1, a proposito del quale vorrei aggiungere una considerazione. Con questo emendamento si intende eliminare le parole: «o patti» che, invece, credo siano assai importanti, perchè il patto, proprio come possibile frutto di una pressione o comunque di una condizione di sudditanza o di svantaggio di chi quel patto è costretto a contrarre, segnala una di quelle situazioni di particolare debolezza che vanno tutelate all'interno della presente normativa.

Sono inoltre contrario agli emendamenti 3.2 e 3.3.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è esattamente della stessa opinione del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

BRIGANDÌ. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7 presentato dal senatore Brigandì ed altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Tale deliberazione preclude la votazione dei successivi emendamenti all'articolo 3.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Molestie commesse da dipendenti)

1. Il datore di lavoro può chiamare nello stesso giudizio, in cui è convenuto dal lavoratore che ha subito le molestie, il dipendente che le ha compiute.

2. Tale dipendente, ove si accerti la molestia, manleverà il datore di lavoro da ogni onere e dovrà risarcire lo stesso datore di un danno non inferiore a dodici mensilità.

3. Il comportamento di molestie sessuali costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro».

3.0.1 BRIGANDÌ, MAGLIOZZI, MAGLIOCCHETTI, BUSNELLI, ROVEDA

BRIGANDÌ. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad adottare, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, le misure che si rendano necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale delle lavoratrici e dei lavoratori anche concordando con le organizzazioni sindacali le iniziative necessarie sotto il profilo della formazione, della informazione e della prevenzione relative alle problematiche di cui all'articolo 1.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.1 SALVATO, MARCHETTI, GALLO, FAGNI, MANZI, PUGLIESE, CARCARINO, BERGONZI, DIONISI

Sopprimere l'articolo.

4.2 ZACCAGNA

Sopprimere l'articolo.

4.5 BRIGANDÌ, STEFANI, WILDE, BRUGNETTINI, FABRIS Giovanni, LOMBARDI-CERRI, PEDRAZZINI, FONTANINI, GIBERTONI, BOSCO

All'emendamento 4.4, al comma 1, sostituire le parole: «elette dai lavoratori e dalle lavoratrici» *con le altre*: «sindacali aziendali»;

al comma 2, sostituire la parola: «garantire» *con le altre*: «porre in atto».

4.4/100 IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad adottare, d'intesa con le rappresentanze elette dai lavoratori e dalle lavoratrici e il consigliere di parità, le iniziative necessarie ai fini della formazione, della informazione e della prevenzione relative alle problematiche di cui all'articolo 1.

2. Qualora siano denunciati al datore di lavoro i comportamenti di cui all'articolo 1, egli ha l'obbligo di garantire procedure tempestive e imparziali di accertamento, assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti».

4.4 SMURAGLIA

Al comma 1, sostituire le parola da: «ai sensi» *fino a*: «concordando» *con le altre*: «d'intesa».

4.3 D'ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI, ANGELONI, BARBIERI, PAGANO, MANIERI, MODOLO, ABRAMONTE, ROCCHI, BALDELLI, ALBERICI, BRUNO GANERI

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori» *inserire le seguenti*: «durante l'attività lavorativa».

4.7 BRIGANDÌ, LOMBARDI-CERRI, BOSO, WILDE, PAINI, CAVITELLI, ROBUSTI, FABRIS Giovanni

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei luoghi di lavoro deve essere indossato un tipo di vestiario dignitoso e tale da contribuire alla prevenzione di atti di cui all'articolo 1».

4.6 MENSORIO

Invito i presentatori ad illustrarli.

DIONISI. L'emendamento 4.1 si illustra da sè.

ZACCAGNA. L'emendamento 4.2 si illustra da sè.

BRIGANDÌ. Do per illustrati gli emendamenti 4.5 e 4.7.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, l'emendamento 4.4/100 del Governo è conseguente al fatto che non è stata approvata la legge sulle rappresentanze sindacali, quindi il riferimento alle elette è fuori luogo. Si tratta, in sostanza, di un emendamento tecnico.

SMURAGLIA. L'emendamento 4.4 si illustra da sè.

D'ALESSANDRO PRISCO. L'emendamento 4.3 si illustra da sè.

MENSORIO. L'emendamento 4.6 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANCONI, *relatore*. Il mio parere è contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.5 e favorevole al 4.4/100 del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.4 il mio parere è favorevole e voglio aggiungere una considerazione. Credo che si tratti di un emendamento molto importante perchè sgombra il campo da una serie di equivoci sorti a seguito del riferimento all'articolo 2087 del codice civile. Tale riferimento aveva fatto addensare sull'articolo 4 perplessità e sospetti, quasi si adombrasse una sorta di paternalismo morale, affidato al titolare dell'azienda. In particolare, le considerazioni svolte in più occasioni dalla collega Salvato concentravano la critica sul fatto che potesse affidarsi al datore di lavoro una funzione di tutela etica, chiaramente esorbitante dalle sue funzioni di responsabile dell'azienda. Con questo emendamento credo che tali equivoci vengano spazzati via e venga valorizzato, invece, l'intento dell'articolo: la necessità di svolgere quell'atti-

vità di formazione e informazione che tutti, concordemente, consideriamo la condizione fondamentale perchè il significato di questa legge possa tradursi in atti e comportamenti concreti.

Circa l'emendamento 4.3, lo ritengo superato dal precedente e per questo motivo sono contrario.

Sull'emendamento 4.7 esprimo parere contrario, così come sull'emendamento 4.6: per quest'ultimo i motivi sono - come dire - autoevidenti.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* - Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.5, di contenuto identico.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 4.4, presentato dal senatore Smuraglia, mentre esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti, ad eccezione ovviamente di quello presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.2, presentato dal senatore Zaccagna, e 4.5, presentato dal senatore Brigandì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4/100, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Smuraglia, nel testo emendato.

È approvato.

Gli emendamenti 4.3 e 4.7 sono preclusi a seguito della precedente votazione.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Mensorio.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Ulteriori competenze dei consiglieri di parità)

1. I consiglieri di parità di cui all'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125, svolgono anche funzione di assistenza e consulenza per le lavoratrici ed i lavoratori che subiscano atti di molestia o ricatti sessuali, garantendo la riservatezza ogni volta che gli interessati intendano

mantenerla. Tali funzioni dei consiglieri di parità devono essere portate a conoscenza dei lavoratori nelle singole aziende, mediante affissione del presente articolo, in luogo accessibile a tutti, a cura dei datori di lavoro.

2. Ai consiglieri di parità devono essere assegnati mezzi e strumenti necessari, per l'espletamento anche di questo compito, a cura dell'ufficio del lavoro competente ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.1 SALVATO, MARCHETTI, GALLO, FAGNI, MANZI, PUGLIESE, CARCARINO, BERGONZI, DIONISI

Sopprimere l'articolo.

5.5 BRIGANDI, LOMBARDI-CERRI, BOSO, WILDE, PAINI, CARINI, CAVITELLI, ROBUSTI, FABRIS Giovanni

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «125» *inserire le seguenti*: «e i centri per la parità e le pari opportunità aziendali di cui al comma 3 dell'articolo 1 della medesima legge».

5.2 DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, PAGANO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «a conoscenza dei lavoratori» *inserire le seguenti*: «e delle lavoratrici».

5.3 BUCCIARELLI, DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, ANGELONI, BRUNO GANERI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definisce, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, gli strumenti ed i mezzi di cui i consiglieri di parità devono essere dotati, sia per i fini della citata legge n. 125 del 1991 sia in relazione alle funzioni di cui alla presente legge ed impartisce precise direttive circa l'assistenza legale dei consiglieri di parità per tutte le ipotesi in cui essi sono legittimati a stare in giudizio».

5.4 (Nuovo testo) SMURAGLIA

All'emendamento 5.100 dopo le parole: «datori di lavoro» *inserire le seguenti:* «che occupino più di 15 dipendenti».

5.100/1 BRIGANDÌ, STEFANI, PERUZZOTTI, MARCHINI, FANTE, CARINI, PAINI, BRUGNETTINI, WILDE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* I datori di lavoro portano a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, il nome, il recapito e le competenze del consigliere di parità».

5.100 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARCHETTI. L'emendamento 5.1 si illustra da sè.

BRIGANDÌ. L'emendamento 5.5 si illustra da sè.

DANIELE GALDI. Gli emendamenti 5.2 e 5.3 si illustrano da sè.

SMURAGLIA. Signor Presidente, soltanto qualche parola, per dire che l'emendamento 5.4 mira a venire incontro ad una obiezione sollevata dai consiglieri di parità, quando hanno visto che stavano per essergli conferite nuove funzioni. Siccome c'è una doglianza generale circa gli strumenti di cui dispongono, essi hanno sollecitato e chiesto che venisse espressamente indicato che verranno dotati degli strumenti necessari. Credo che questa previsione sia di livello elementare; naturalmente, con l'emendamento si chiede di inserire questo riferimento nell'ambito dei normali stanziamenti, per non modificare la struttura di bilancio. Per questi motivi ritengo che l'emendamento possa essere accolto.

BRIGANDÌ. L'emendamento 5.100/1 si illustra da sè.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Si tratta di creare con l'emendamento 5.100 un semplice obbligo di informazione, strumentale alla conoscenza del consigliere di parità.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANCONI, *relatore.* Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.5. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 nel nuovo testo, 5.100/1 e 5.100.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.5.

Il Governo si rimette all'Aula invece per quanto concerne l'emendamento 5.2. Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 5.3, 5.4 nel nuovo testo e 5.100/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, identico all'emendamento 5.5, presentato dal senatore Brigandì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Daniele Galdi e da altre senatrici.

Non è approvato.

D'ALESSANDRO PRISCO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

(*La scheda per il voto del senatore Corrao non funziona*).

PRESIDENTE. Senatore Corrao, può procurarsi la scheda aggiunta e votare su altro seggio?

(*Il senatore Corrao non riesce ad esprimere il voto*).

SALVI. Il collega Corrao rinuncia a partecipare al voto.

PRESIDENTE. Possiamo allora considerare chiuse le operazioni di controprova sull'emendamento 5.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice Bucciarelli e da altre senatrici.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4 (Nuovo testo) presentato dal senatore Smuraglia.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.100/1, presentato dal senatore Brigandì e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

ZACCAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo di considerare l'opportunità di cambiare la dizione: «I datori di lavoro» presente nell'emendamento 5.100 con l'altra: «Le rappresentanze sindacali aziendali».

In caso contrario finiremmo con il gravare l'azienda di un onere ulteriore rispetto a quelli che già ad essa fanno capo. Mi sembra più tranquillo e garantista prevedere che siano le rappresentanze sindacali aziendali a far conoscere ai lavoratori quali sono il recapito e le competenze del consigliere di parità.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo intende accogliere la proposta di modifica dell'emendamento 5.100 suggerita dal senatore Zaccagna?

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* La proposta del senatore Zaccagna mi suscita delle perplessità, è molto anomala e mi coglie un po' di sorpresa. Il datore di lavoro ha un obbligo generale di protezione e l'obbligo di informazione previsto dall'emendamento è coerente con questo obbligo generale di protezione. Le organizzazioni sindacali non possono essere concepite come controparte rispetto ai lavoratori. Ho quindi grosse perplessità sulla proposta avanzata dal senatore Zaccagna.

ZACCAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, in questo caso dichiaro il voto contrario del Gruppo Forza Italia sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5:

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Comportamento scorretto)

1. Il comportamento dei lavoratori o delle lavoratrici che basandosi su connotazioni sessuali tende ad ottenere promozioni, migliori qualifiche o trasferimenti rappresenta giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro».

5.0.1 BRIGANDÌ, MAGLIOZZI, MAGLIOCCHETTI, BUSNELLI, ROVEDA

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Conseguenze dei comportamenti scorretti)

Le promozioni, le migliori qualifiche o i trasferimenti ottenuti con comportamenti scorretti a connotazione sessuale sono annullabili a richiesta della persona danneggiata».

5.0.2 (Nuovo testo) BRIGANDÌ, MAGLIOZZI, MAGLIOCCHETTI, BUSNELLI, ROVEDA

Invito i presentatori ad illustrarli.

BRIGANDÌ. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 5.0.1 e do per illustrato l'emendamento 5.0.2.

MAGLIOZZI. Faccio mio l'emendamento 5.0.1 del senatore Brigandì.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANCONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 5.0.1 e parere favorevole all'emendamento 5.0.2.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo è contrario poichè le questioni trattate dall'emendamento 5.0.1 non rientrano nella materia del disegno di legge; non è necessario difendere la parte più forte del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.2 il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Brigandì e da altri senatori, cui il primo firmatario ha ritirato la firma.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2 (Nuovo testo), presentato dal senatore Brigandì e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Dimissioni per giusta causa)

1. Qualora i comportamenti di cui all'articolo 1 siano tenuti direttamente dal datore di lavoro, le lavoratrici ed i lavoratori interessati

hanno il diritto di risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso. In tal caso, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere, oltre al trattamento di fine rapporto, un'indennità fissa pari a 12 mensilità della retribuzione globale in atto alla cessazione del rapporto.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.1 SALVATO, MARCHETTI, GALLO, FAGNI, MANZI, PUGLIESE, CARCARINO, BERGONZI, DIONISI

Sopprimere l'articolo.

6.8 BRIGANDÌ, LOMBARDI-CERRI, BOSO, WILDE, PAINI, CARINI, CAVITELLI, ROBUSTI, FABRIS GIOVANNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Qualora i comportamenti di cui all'articolo 1 siano tenuti direttamente dal datore di lavoro, le lavoratrici ed i lavoratori interessati hanno il diritto di risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso.

2. In tal caso, esclusa l'applicazione del comma 2 dell'articolo 8, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere, oltre al trattamento di fine rapporto, ed in proporzione alla gravità del comportamento molesto, un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Nei contratti di durata, l'indennità in questione non potrà comunque essere superiore al numero delle mensilità rimanenti dalla data della cessazione del rapporto a quella della scadenza naturale dello stesso».

6.6 BRIGANDÌ, STEFANI, WILDE, BRUGNETTINI, FABRIS Giovanni, LOMBARDI-CERRI, PEDRAZZINI, FONTANINI, GIBERTONI, BOSCO

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «lavoro» *inserire le seguenti:* «o da un suo rappresentante».

6.7 MENSORIO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un'indennità fissa pari a 12 mensilità» *con le altre*: «il risarcimento del danno pari al minimo a 5 mensilità».

6.9 BRIGANDÌ, LOMBARDI-CERRI, BOSO, WILDE, PAINI, CAVITELLI, CARINI, ROBUSTI, FABRIS Giovanni

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un'indennità fissa» *con le altre*: «il risarcimento del danno».

6.10 BRIGANDÌ, LOMBARDI-CERRI, BOSO, WILDE, PAINI, CAVITELLI, CARINI, ROBUSTI, FABRIS Giovanni

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «una indennità fissa pari a 12 mensilità» *con le altre:* «una indennità pari al minimo a dodici mensilità».

6.2 SALVATO, MARCHETTI, GALLO, FAGNI, MANZI, PUGLIESE, CARCARINO, BERGONZI, DIONISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «indennità fissa pari a 12 mensilità» *con le seguenti*: «indennità non inferiore a 12 mensilità».

6.4 D'ALESSANDRO PRISCO, ANGELONI, DANIELE GALDI, BUCCIARELLI, BRUNO GANERI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «fissa» *fino alla fine, con le altre:* «di importo compreso tra le sei e le diciotto mensilità della retribuzione globale in atto al momento della cessazione del rapporto e comunque non superiore, nel contratto di lavoro a tempo determinato, al numero dei mesi mancanti alla cessazione del rapporto di lavoro».

6.100 IL GOVERNO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «un'indennità fissa» *inserire la seguente:* «complessivamente».

6.3 ZACCAGNA, BRIGANDÌ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 può essere ridotta fino ad un terzo nel caso di conciliazione innanzi all'Ufficio provinciale del lavoro».

6.5 MULAS, BECCHELLI, MOLTISANTI, CUSIMANO, FLORINO, MININNI JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI, VEVANTE SCIOLETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SALVATO. Diamo per illustrati gli emendamenti 6.1 e 6.2.

BRIGANDÌ. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 6.8 e do per illustrati gli emendamenti 6.6, 6.9 e 6.10.

MENSORIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 6.7.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 6.4.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, con l'emendamento 6.100 il Governo ha inteso accogliere una sollecitazione emersa dal dibattito iniziale; per tale ragione ha previsto una modulazione della somma da pagare come penalità.

ZACCAGNA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 6.3.

MULAS. Signor Presidente, con l'emendamento 6.5 noi vogliamo aggiungere un'altra possibilità, e cioè il fatto che, nel caso di conciliazione innanzi all'Ufficio provinciale del lavoro, venga prevista una riduzione fino a un terzo dell'indennità prevista dall'articolo 6.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANCONI, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 6.2, 6.4, 6.3 e 6.5.

Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento 6.100, chiedendo al rappresentante del Governo se non ritenga opportuno inserire prima delle parole «di importo compreso tra le sei e le diciotto mensilità» le seguenti: «anche a titolo di risarcimento del danno,».

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, concordo con il parere del senatore Manconi. Inoltre, ritengo opportuna la proposta avanzata dal relatore, e quindi la accolgo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.8 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.6.

BRIGANDÌ. Signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal senatore Mensorio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.9.

BRIGANDÌ. Signor Presidente, a noi sembra che questo emendamento, così come il successivo 6.10, sia stato assorbito dalla modifica proposta dal relatore e accolta dal Governo sull'emendamento 6.100; quindi ritiriamo ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal Governo, con la modifica suggerita dal relatore e accolta dal sottosegretario Liso.

È approvato.

A seguito di tale votazione, l'emendamento 6.3 risulta precluso.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Denuncia di fatti inesistenti)

1. Il comportamento di chi denuncia fatti di molestie sessuali che risultino poi inesistenti, è valutabile anche sotto il profilo disciplinare.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.1 SALVATO, MARCHETTI, GALLO, FAGNI, MANZI, PUGLIESE, CARCARINO, BERGONZI, DIONISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Denuncia delle molestie e conseguenze dell'insistenza dei fatti)* - 1. Chi denuncia fatti di molestia sessuali deve fornire prova certa delle sue accuse; nel caso di infondatezza della stessa, il suo comportamento sarà valutabile, oltre che sotto il profilo penale, anche sotto quello disciplinare».

7.3 LISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Fatta salva l'applicabilità dell'articolo 368 del codice penale, il comportamento di chi denuncia fatti di molestie sessuali che risultino poi inesistenti è valutabile, anche contrattualmente, sotto il profilo disciplinare».

7.5 BRIGANDÌ, STEFANI, WILDE, BRUGNETTINI, FABRIS Giovanni, LOMBARDI-CERRI, PEDRAZZINI, FONTANINI, GIBERTONI, BOSCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Si configurano responsabilità disciplinari nei confronti di coloro che tengano i comportamenti vietati dalla presente legge, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

2. Analoga responsabilità può configurarsi anche nell'ipotesi di consapevole denuncia di fatti assolutamente inesistenti, compiuta al solo scopo di denigrare qualcuno o comunque di ottenere vantaggi sul lavoro».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Responsabilità disciplinare)».

7.2 SMURAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nel caso di denuncia di fatti di molestia sessuale che risultino poi inesistenti, il datore di lavoro, nell'applicare i provvedimenti disciplinari di cui ai contratti collettivi di lavoro, può esercitare l'azione di recesso per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile».

7.4 MULAS, BECCHELLI, MOLTISANTI, CUSIMANO, FLORINO, MININNI JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI, VEVANTE SCIOLETTI, SCALONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, potendo comportare, in casi di una certa gravità, anche il licenziamento per giusta causa».

7.6 MENSORIO

Invito i presentatori ad illustrarli.

DIONISI. Do per illustrato l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.3 si intende illustrato.

BRIGANDÌ. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.5.

SMURAGLIA. Do per illustrato l'emendamento 7.2.

MULAS. Do per illustrato l'emendamento 7.4.

MENSORIO. Ritiro l'emendamento 7.6.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANCONI, *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 7.1 e 7.3, in particolare ritengo che quest'ultimo venga superato dal successivo emendamento 7.2, sul quale esprimo parere favorevole.

Sono inoltre contrario all'emendamento 7.4. Credo sia un emendamento in qualche misura pericoloso perchè rischia di dar luogo ad un possibile conflitto tra tutela della dignità della persona e tutela del posto di lavoro.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento 7.1. È altresì contrario all'emendamento 7.3 perchè è favorevole all'emendamento 7.2.

Sono poi contrario all'emendamento 7.4, anche se per ragioni differenti da quelle esposte dal relatore. In verità può benissimo esservi un caso di denunzia che, se falsa, potrebbe meritare per la sua gravità il recesso per giusta causa. Ma non necessariamente deve essere così: bisogna vedere le circostanze. Quindi è meglio lasciare le cose come stanno e riferirsi al potere disciplinare in generale che comporta, tra le altre misure, anche quella della sanzione massima.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Lisi.

Non è approvato.

L'emendamento 7.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

ZACCAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, non è proprio una dichiarazione di voto la mia, quanto piuttosto un invito al senatore Smuraglia a riformulare il comma 2 dell'emendamento 7.2 sostitutivo dell'articolo 7. Noi siamo perfettamente d'accordo sul comma 1, ma vorrei che l'Assemblea riflettere un attimo sul significato del comma 2: «Analoga responsabilità può configuarsi anche nell'ipotesi di consapevole» – abbiamo già detto «consapevole» – «denuncia di fatti assolutamente inesistenti» – e se invece che assolutamente fossero parzialmente inesistenti? – «compiuta al solo scopo di denigrare qualcuno o comunque ottenere vantaggi sul lavoro». E se fosse compiuta a qualsiasi altro scopo al di fuori di questo?

Propongo di eliminare l'avverbio «assolutamente» e le ultime due righe, lasciando la seguente formulazione: «2. Analoga responsabilità può configurarsi anche nell'ipotesi di consapevole denuncia di fatti inesistenti».

PRESIDENTE. Senatore Smuraglia, è d'accordo con la proposta del senatore Zaccagna?

ZACCAGNA. Signor Presidente, sono d'accordo limitatamente alla eliminazione dell'avverbio «assolutamente», senza altre modifiche del testo del comma 2 dell'emendamento.

PRESIDENTE. Prima di passare al voto debbo chiedere al relatore e al rappresentante del Governo se mantengono fermo, dopo questa modifica, il parere favorevole già espresso.

MANCONI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, mantengo il parere favorevole già espresso.

ZACCAGNA. Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 7.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 1 dell'emendamento 7.2, presentato dal senatore Smuraglia.

È approvato.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 7.2, con la modifica proposta dal senatore Zaccagna e accolta dal proponente.

È approvata.

Metto ai voti l'emendamento 7.2 nel suo complesso, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 7.4 è precluso.

Ricordo che l'emendamento 7.6 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Azioni in giudizio)

1. La persona che abbia subìto molestie o sia esposta comunque ai comportamenti di cui all'articolo 1 e non ritenga di avvalersi della procedura di conciliazione prevista dai contratti collettivi, ma intenda agire in giudizio, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, anche attraverso il consigliere di parità, ove esista, ferma restando l'applicazione, anche alle ipotesi considerate nella presente disciplina, dell'articolo 8, comma 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125. Si applicano, per il ricorso in giudizio, le disposizioni di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

2. Con lo stesso provvedimento di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, il pretore condanna altresì il responsabile del comportamento molesto al risarcimento del danno, che liquida in forma equitativa.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dipendenti pubblici.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «subìto molestie» *inserire le seguenti*: «nel luogo di lavoro».

8.5 SMURAGLIA

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «o sia esposta comunque ai comportamenti di cui all'articolo 1» *con le altre:* «nel luogo di lavoro».

8.1 SALVATO, MARCHETTI, GALLO, FAGNI, MANZI, PUGLIESE, CARCARINO, BERGONZI, DIONISI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «articolo 413» *inserire le seguenti:* «e seguenti».

8.4 ZACCAGNA, BRIGANDÌ

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

8.2 ZACCAGNA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

8.7 BRIGANDÌ, STEFANI, WILDE, BRUGNETTINI, FABRIS GIOVANNI, LOMBARDI-CERRI, PEDRAZZINI, FONTANINI, GIBERTONI, BOSCO

All'emendamento 8.100, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel giudizio previsto dal presente articolo deve essere in ogni caso presente l'autore materiale del comportamento molesto».

8.100/1 BRIGANDÌ, STEFANI, PERUZZOTTI, MARCHINI, FANTE, CARINI, PAINI, BRUGNETTINI, WILDE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da «nonchè» *fino alla fine del periodo con le seguenti:*

«le disposizioni dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e quelle dell'articolo 4, commi 6, 7 e 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125».

8.100 IL GOVERNO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «in quanto compatibili».

8.6 SMURAGLIA

Sopprimere il comma 2.

8.3 ZACCAGNA

Sopprimere il comma 2.

8.8 BRIGANDÌ, STEFANI, WILDE, BRUGNETTINI, FABRIS GIOVANNI, LOMBARDI-CERRI, PEDRAZZINI, FONTANINI, GIBERTONI, BOSCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Se la persona che ha commesso il fatto è un altro dipendente, questo deve essere principalmente convenuto, rispondendo il datore di lavoro in via solidale».

8.9 BRIGANDÌ, LOMBARDI-CERRI, BOSO, WILDE, PAINI, CAVITELLI, CARINI, ROBUSTI, FABRIS GIOVANNI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SMURAGLIA. Signor Presidente gli emendamenti 8.5 e 8.6 si illustrano da soli.

MARCHETTI. Signor Presidente l'emendamento 8.1 si illustra da sè.

ZACCAGNA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 8.4, 8.2 e 8.3.

BRIGANDÌ. Signor Presidente, gli emendamenti 8.7, 8.100/1, e 8.8 si illustrano da sè.

L'emendamento 8.9 è di contenuto quasi identico all'emendamento 8.100/1, pertanto lo ritiro.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, con l'emendamento 8.100 il Governo mira a chiarire che, pur essendo ai sensi di quanto è stato fin qui approvato l'atto di molestia un atto discriminatorio non trova certamente applicazione il principio dell'inversione parziale dell'onere della prova previsto dall'attuale legislazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANCONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.5 e 8.100/1.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.4, 8.2 e 8.7, questi ultimi due di identico contenuto.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.100, che come già ricordava il rappresentante del Governo, ha prodotto una lunga e travagliata discussione, suggerisco, per fare ulteriore chiarezza, che alla terza riga dell'emendamento del Governo, dopo «articolo 4,» siano inserite le parole: «limitatamente ai», riferite ai commi 6, 7 e 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125. L'attuale formulazione, a nostro avviso, è già limpida e inequivocabile, ma l'introduzione di questa formula tranquilizzerebbe chi conserva ancora qualche incertezza. Con tale modifica, il mio parere sull'emendamento 8.100 è favorevole.

Ritengo, infine, che l'emendamento 8.6 sia superato dall'8.100 così come riformulato e la stessa cosa si può dire per i successivi emendamenti 8.3 e 8.8.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto al parere dell'Aula sugli emendamenti 8.5, 8.1, 8.4. Sono contrario agli emendamenti 8.2 e 8.7. Sull'emendamento 8.100/1 mi rimetto al parere dell'Aula.

Accetto la modifica proposta dal relatore all'emendamento 8.100, perchè è utile a sottolineare ancora di più che non ci può essere l'inversione dell'onere della prova. Ritengo che l'emendamento 8.6 sia

assorbito dall'emendamento 8.100 e infine esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.3 e 8.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Smuraglia.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4.

ZACCAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, visto che il relatore ha accettato la nostra proposta di inserire le parole «limitatamente ai» nell'emendamento 8.100 del Governo, ritiro gli emendamenti 8.4 e 8.2.

BRIGANDÌ. Ritiro anche l'emendamento 8.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100/1, presentato dal senatore Brigandì e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal Governo, con la modifica suggerita dal relatore e accolta dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 8.6 è di conseguenza precluso.

BRIGANDÌ. Ritiro l'emendamento 8.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Zaccagna.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.9 è stato ritirato.
Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Pubblicazione del provvedimento pretorile)

1. Nei casi più gravi, su istanza della parte interessata, il giudice può disporre che il provvedimento definitivo venga pubblicato, a cura del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, omettendo il nome della persona che ha subìto la molestia.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

9.1 SALVATO, MARCHETTI, GALLO, FAGNI, MANZI, PUGLIESE, CARCARINO, BERGONZI, DIONISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nei casi più gravi, su istanza della parte interessata, il giudice può disporre che il provvedimento definitivo di condanna o di assoluzione venga pubblicato, a cura del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, omettendo il nome della persona che ha subìto la molestia».

9.2 BRIGANDÌ, STEFÀNO, WILDE, BRUGNETTINI, FABRIS GIOVANNI, LOMBARDI-CERRI, PEDRAZZINI, FONTANINI, GIBERTONI, BOSCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARCHETTI. L'emendamento 9.1 si illustra da sè.

BRIGANDÌ. L'emendamento 9.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANCONI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.1 e favorevole sull'emendamento 9.2. Voglio aggiungere che questa normativa viene considerata, da qualcuno, assai punitiva. Non lo è affatto, e, per giunta, l'emendamento 9.2 introduce un ulteriore elemento di garantismo, prevedendo la pubblicità non solo dell'eventuale provvedimento di condanna, ma anche di quello di assoluzione.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Su entrambi gli emendamenti il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Brigandì e da altri senatori, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Azioni positive e attività d'informazione)

1. Nella ammissione dei progetti di azioni positive ai benefici di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, devono essere tenuti in particolare considerazione i progetti che comprendano espressamente piani dettagliati di prevenzione, formazione ed informazione, in relazione alle tematiche di cui alla presente legge.

2. Apposite campagne di informazione sono predisposte annualmente dal Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici e dalle corrispondenti commissioni regionali sul tema delle molestie sessuali, come forma di discriminazione indiretta.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

10.1 SALVATO, MARCHETTI, GALLO, FAGNI, MANZI, PUGLIESE, CARCARINO, BERGONZI, DIONISI

Sopprimere l'articolo.

10.3 BRIGANDÌ, STEFANI, WILDE, BRUGNETTINI, FABRIS GIOVANNI, LOMBARDI-CERRI, PEDRAZZINI, FONTANINI, GIBERTONI, BOSCO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Costituiscono azioni positive, anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, i progetti che comprendono piani dettagliati di prevenzione, formazione ed informazione nella materia oggetto della presente legge, presentati dai soggetti e con le modalità di cui al medesimo articolo 2 della citata legge n. 125 del 1991».

10.100 IL GOVERNO

Al comma 2, sopprimere la parola: «corrispondenti».

10.2 SMURAGLIA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «come forma di discriminazione indiretta».

10.101 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARCHETTI. L'emendamento 10.1 si illustra da sè.

BRIGANDÌ. L'emendamento 10.3 si illustra da sè.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'emendamento 10.100, ad avviso del Governo, è una formulazione tecnicamente migliore e più precisa del comma 1 dell'articolo 10. L'emendamento 10.101 è di carattere tecnico perchè il Governo ritiene che sia meglio non impegnarsi nella qualificazione della discriminazione.

SMURAGLIA. L'emendamento 10.2 è semplicemente una precisazione tecnica, perchè non c'è un rapporto di corrispondenza tra gli organi a cui ci si riferisce nell'articolo 10.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANCONI, *relatore.* Il relatore è contrario agli emendamenti 10.1 e 10.3, identici, e favorevole agli emendamenti 10.100, 10.2 e 10.101.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, identico all'emendamento 10.3, presentato dal senatore Brigandì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Smuraglia.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.101, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

Art. 11.

(Nullità dei provvedimenti di ritorsione)

1. I provvedimenti relativi alla posizione soggettiva del lavoratore dipendente che abbia denunciato comportamenti di molestia da parte del datore di lavoro o di superiori gerarchici, in qualunque modo peggiorativi della sua condizione, quali trasferimenti, licenziamenti e simili, adottati entro un anno dal momento della denuncia, si presumono a contenuto discriminatorio.

2. È tuttavia consentita la prova contraria ai sensi dell'articolo 2728, secondo comma, del codice civile.

3. Analogo trattamento è riservato ai testimoni che hanno deposto in senso conforme alla denuncia.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

11.1 ZACCAGNA, BRIGANDÌ

Sopprimere l'articolo.

11.3 BECCHELLI

Sopprimere l'articolo.

11.4 BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *1.* I provvedimenti relativi alla posizione soggettiva del lavoratore dipendente che abbia denunciato comportamenti di molestia, dai quali è derivata la condanna del datore di lavoro, lesivi dei suoi diritti, adottati entro un anno dal momento della condanna, si presumono a contenuto discriminatorio.

2. È tuttavia consentita la prova contraria ai sensi dell'articolo 2728, comma 2, del codice civile.

3. Analogo trattamento è riservato nelle stesse ipotesi ai testimoni che hanno deposto in senso conforme alla denuncia».

11.2 ZACCAGNA, BRIGANDÌ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I provvedimenti relativi alla posizione soggettiva del lavoratore dipendente che abbia denunciato comportamenti di molestia, dai quali sia derivata la condanna del datore di lavoro o di superiori gerarchici, lesivi dei suoi diritti, adottati entro un anno dal momento della condanna, si presumono a contenuto discriminatorio.»

11.6 BRIGANDÌ, STEFANI, WILDE, BRUGNETTINI, FABRIS GIOVANNI, LOMBARDI-CERRI, PEDRAZZINI, FONTANINI, GIBERTONI, BOSCO

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» *con le altre*: «un mese».

11.5 BUCCIERO

Invito i presentatori ad illustrarli.

ZACCAGNA. L'emendamento 11.1 lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Lo stesso credo possa dirsi per gli emendamenti 11.3 e 11.4, in quanto sono identici.

ZACCAGNA. L'emendamento 11.2 è interamente sostitutivo dell'articolo. In particolare vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla riformulazione da me proposta del comma 1.

Il testo proposto dalla Commissione così recita: «I provvedimenti relativi alla posizione soggettiva del lavoratore dipendente che abbia denunciato comportamenti di molestia da parte del datore di lavoro o di superiori gerarchici, in qualunque modo peggiorativi della sua condizione, quali trasferimenti, licenziamenti e simili, adottati entro un anno dal momento della denuncia, si presumono a contenuto discriminatorio». Secondo la formulazione da me proposta il comma suonerebbe così: «I provvedimenti relativi alla posizione soggettiva del lavoratore dipendente che abbia denunciato comportamenti di molestia, dai quali è derivata la condanna del datore di lavoro, lesivi dei suoi diritti, adottati entro un anno dal momento della condanna, si presumono a contenuto discriminatorio».

Sinceramente penso che la formulazione da me proposta sia più garantista, anche perchè non si capisce che motivo ha pure la previsione dei superiori gerarchici: è il datore di lavoro che, alla fine, risponde delle promozioni o di qualsiasi altra variazione intervenuta in azienda. Nel caso particolare di trasferimenti e di simili provvedimenti è sempre il datore di lavoro il soggetto attivo.

BRIGANDÌ. Ritiro l'emendamento 11.6.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.5 si intende illustrato.

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, desidero intervenire sulla materia connessa agli emendamenti 11.2 e 11.6, benchè quest'ultimo sia stato ritirato. In sostanza la norma votata dalla Commissione vuole introdurre una tutela contro gli atti di ritorsione che possono essere compiuti nei confronti di chi abbia denunciato un fatto. È noto che anche la denuncia talvolta disturba e quindi possono essere compiuti atti di ritorsione non soltanto quando la denuncia riguarda il datore di lavoro ma anche quando riguarda i superiori gerarchici. Questa tutela deve scattare subito, nell'anno successivo al momento della denuncia; se si sposta questo termine, la disposizione non ha più senso.

Nell'emendamento presentato dai senatori Zaccagna e Brigandì, invece, si precisa che si deve trattare di comportamenti di molestia «dai quali è derivata la condanna del datore di lavoro». Pertanto il termine per l'esercizio della tutela si sposta al momento successivo ad un giudizio che può richiedere anche due o tre anni: nel frattempo i provvedimenti ritorsivi sono stati tutti adottati. Siccome la garanzia che si richiede da parte di chi propone l'emendamento sta nel fatto che non si tratta di una presunzione assoluta ma di una presunzione relativa superabile - come specifica il testo della Commissione - attraverso la prova contraria, mi sembra che ci siano sufficienti garanzie per tutti. La tutela però deve scattare immediatamente e senza dilazioni. Per questi motivi sono contrario all'emendamento 11.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANCONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1, identico agli emendamenti 11.3 e 11.4, e sull'emendamento 11.2. Riguardo quest'ultimo, sottolineo che al comma 2 dell'articolo 11 nel testo proposto dalla Commissione si legge: «È tuttavia consentita la prova contraria ai sensi dell'articolo 2728, secondo comma, del codice civile». A mio avviso questo comma 2 può allontanare le preoccupazioni e smentire i sospetti che hanno costituito ragione dell'emendamento 11.2.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 11.5.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, mi dichiaro contrario all'emendamento 11.1, soppressivo dell'articolo come i successivi emendamenti 11.3 e 11.4. Esprimo inoltre parere contrario all'emendamento 11.2 per le ragioni espresse dal senatore Smuraglia. Dichiaro infine la mia contrarietà all'emendamento 11.5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1, identico agli emendamenti 11.3 e 11.4.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario su questi emendamenti, nonchè sull'emendamento 11.2, per le ragioni espresse dal senatore Smuraglia, presidente dell'11ª Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dai senatori Zaccagna e Brigandì, identico agli emendamenti 11.3, presentato dal senatore Becchelli, e 11.4, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dai senatori Zaccagna e Brigandì.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 11.6 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Assemblee)

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le lavoratrici hanno diritto a tre ore di assemblea annue, fuori dall'orario di lavoro, per discutere sul tema dei rapporti sui luoghi di lavoro e sui comportamenti discriminatori o molesti per ragioni di sesso tenuti nell'ambiente di lavoro, da colleghi di lavoro, da superiori gerarchici e dallo stesso datore di lavoro. Le assemblee sono indette con le modalità e si svolgono nelle forme di cui al predetto articolo 20 della citata legge n. 300 del 1970. Spetta esclusivamente all'assemblea delle lavoratrici decidere se e quando consentire la partecipazione all'assemblea di dirigenti sindacali, anche esterni, lavoratori ed esperti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai gruppi di lavoratori che ne facciano richiesta in numero superiore a venti, entro il limite di un'ora e mezzo annua.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

12.1 SALVATO, GALLO, MARCHETTI, FAGNI, MANZI, PUGLIESE, CARCARINO, BERGONZI, DIONISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *1.* Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e con le stesse modalità, le lavoratrici hanno diritto a tre ore di assemblea annue, fuori dall'orario di lavoro, per discutere sul tema dei rapporti nei luoghi di lavoro».

12.2 ZACCAGNA, BRIGANDÌ

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lavoratrici» *inserire le seguenti:* «e i lavoratori, separatamente». *Al terzo periodo, sopprimere le parole:* «delle lavoratrici» *e sopprimere le parole:* «lavoratori».

Sopprimere il comma 2.

12.3 ANGELONI, D'ALESSANDRO PRISCO, PAGANO, MANIERI, MODOLO, ABRAMONTE, ROCCHI, ALBERICI, BRUNO GANERI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARCHETTI. Diamo per illustrato l'emendamento 12.1.

ZACCAGNA. Anche l'emendamento 1.2 non richiede illustrazione.

PAGANO. L'emendamento 12.3 non richiede illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANCONI, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.1 e 12.2.

Mi dichiaro invece favorevole all'emendamento 12.3 poichè esso muove in direzione di una maggiore eguaglianza e di una più ampia e libera informazione e formazione relativamente all'intera platea dei lavoratori di un'azienda. L'emendamento dunque supera un elemento che in qualche modo rendeva parziale e poco chiaro il testo dell'articolo 12.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea per quanto riguarda gli emendamenti 12.1 e 12.2. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 12.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dai senatori Zaccagna e Brigandì.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentto dalla senatrice Angeloni e da altre senatrici.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Prima di passare alle dichiarazioni di voto finali, dobbiamo riprendere l'esame del seguente emendamento, precedentemente accantonato:

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Costituiscono comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 125 del 1991, le molestie che in modo diretto o indiretto influiscono sulle decisioni inerenti alla costituzione, svolgimento o estinzione del rapporto di lavoro».

1.8 (Nuovo testo) DANIELE GALDI, ANGELONI, BUCCIARELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, BRUNO GANERI

ZACCAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, come i colleghi ricorderanno l'emendamento 1.8 è stato fonte di un *casus belli*, che ha comportato da parte mia la richiesta di verifica del numero legale. Ora, per risolvere definitivamente il problema tecnico propongo ai presentatori di togliere dal testo dell'emendamento le parole «in modo diretto o indiretto». Pertanto, la nuova formulazione dell'emendamento sarebbe la seguente: «*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-*bis*. Costituiscono comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, le molestie che influiscono sulle decisioni inerenti alla costituzione, svolgimento o estinzione del rapporto di lavoro"».

PRESIDENTE. Chiedo alle senatrici proponenti l'emendamento 1.8 di esprimere la loro opinione sulla proposta del senatore Zaccagna.

DANIELE GALDI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame, come modificato dopo l'accoglimento della proposta del senatore Zaccagna.

MANCONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8 (Nuovo testo), presentato dalla senatrice Daniele Galdi e da altre senatrici, come testè modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BALDELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BALDELLI. Signor Presidente, cercherò di prendere il minor tempo possibile per la mia dichiarazione di voto. Il nostro è un voto favorevole, è evidente. Il nostro Gruppo voterà a favore di questo provvedimento anche perchè esso sancisce comunque il principio di favorire i rapporti civili e si fa carico di alcune problematiche effettivamente esistenti nell'ambito dei rapporti di lavoro a tutti i livelli. Infatti si è soliti pensare alla fabbrica, ma invece occorre riferirsi a tutti i rapporti di lavoro in cui esiste questo esercizio di potere rispetto ai dipendenti. In particolar modo il disegno di legge al nostro esame si pone il problema di difendere le posizioni di subalternità.

Il nostro augurio è che tale provvedimento, qualora la Camera lo approvi con rapidità, venga utilizzato con grande concretezza. Ho già detto in precedenza che ci vuole molta accortezza per stabilire qual è il confine tra la molestia sessuale e un atteggiamento che potrebbe solo avvicinarsi a tale fattispecie. È un limite estremamente delicato.

Inoltre, all'articolo 5 è stato approvato un emendamento che potrebbe essere motivo di qualche preoccupazione in quanto potrebbe essere utilizzato per rivendicazioni personali. Con questo voglio dire che tale legge andrà utilizzata con grande intelligenza e discrezionalità.

Ciò di cui dovremo sicuramente rallegrarci è che comunque si è preso atto - e si è data soddisfazione alle donne o comunque a coloro che prestano un'attività subalterna - che quello che stiamo esaminando è un problema reale. Non è più possibile fare dell'ironia e non è giusto trattare questo problema come se fosse inesistente e aleatorio.

Per tali ragioni, lo ripeto, daremo il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame, anche se esso suscita qualche perplessità.

DELFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, signor Rappresentante del Governo, onorevoli Colleghi, il dibattito sulla proposta di legge oggi in votazione ha certamente evidenziato l'importanza di un tema che risponde all'avvertita esigenza di tutelare, con norme più alte e qualificanti, la dignità

e la libertà della persona che lavora e di offrire strumenti più efficaci per combattere le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

È certamente apprezzabile il lavoro svolto a livello di Commissione competente e in quest'Aula per migliorare ed affinare l'articolato.

Le modifiche apportate al testo nel corso del dibattito sono riuscite a chiarire e a delimitare alcuni aspetti molto rilevanti sui quali vi erano notevoli perplessità e a garantire una più qualificata e maggiore tutela della dignità della persona.

A nostro avviso, non c'è dubbio inoltre che si tratta di un provvedimento di specificazione di una serie di norme già presenti nell'ordinamento giuridico, finalizzate al superamento di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

Pur non essendo portatore di grandi elementi, veramente innovativi rispetto all'attuale ordinamento giuridico, siamo convinti che per alcuni versi il provvedimento oggi al nostro esame rappresenti comunque una disciplina opportuna, perchè rafforza nella fattispecie considerata, vale a dire nei luoghi di lavoro, un ambiente più libero e una garanzia più alta per la persona.

A nostro giudizio, anche in alcuni emendamenti, che sono stati approvati in Aula, non mancano aspetti che appesantiranno l'applicazione della normativa, sui quali sono comunque convinto che l'ulteriore approfondimento presso la Camera dei deputati potrà porre rimedio.

Per concludere, al di là delle luci e delle ombre presenti nella proposta normativa che stiamo per approvare, valutiamo positivamente lo sforzo compiuto in sede di Commissione e di Aula, per cui esprimiamo il nostro voto favorevole al provvedimento. L'approvazione è importante perchè sollecita soprattutto la responsabilità dei lavoratori, delle lavoratrici e dei datori di lavoro per far crescere, reciprocamente, il rispetto e la libertà nei luoghi di lavoro.

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BEDIN. Signor Presidente, il Gruppo del Partito popolare dichiara il suo voto favorevole al testo unificato al nostro esame, anche perchè uno dei due disegni di legge, attorno ai quali prima la Commissione lavoro, previdenza sociale e poi l'Aula hanno lavorato, era di nostra iniziativa.

La soddisfazione con cui diamo il nostro voto favorevole nasce innanzi tutto da una constatazione di fatto culturale che noi assegniamo all'approvazione da parte del Senato di questo disegno di legge.

È innanzi tutto il riconoscimento di un fenomeno largamente esteso che tuttavia non aveva ancora trovato nella legislazione e nelle Aule del Parlamento un'attenzione adeguata. Ora la legislazione supera la posizione decennale di privatezza che era riservata a questo argomento, come se esso riguardasse esclusivamente le persone e non anche l'organizzazione del lavoro e quindi direttamente la società.

Supera anche un'altra difficoltà, quella di interpretazione: essendo un fenomeno che coinvolge direttamente le persone, un fenomeno difficilmente documentabile, la legge è importante proprio perchè aiuta a

definire, ad interpretare che cosa è la molestia sessuale. E nella definizione e nella individuazione della molestia c'è un altro elemento per il quale il Gruppo del Partito popolare esprime voto favorevole ed è soddisfatto. Definendo la molestia sessuale come atto indesiderato, come atto lesivo della dignità, si insiste in particolare sulla persona umana e quindi sulla prevalenza del giudizio personale rispetto a quello oggettivo. E questo, secondo il nostro punto di vista, per quanto riguarda questa materia è fondamentale.

Il terzo elemento per il quale noi siamo favorevoli e soprattutto soddisfatti di questa legge è che essa nasce nell'area delle leggi sul lavoro, è una legge lavoristica che insiste soprattutto su questo aspetto, aiutando così anche a superare alcuni dei pregiudizi che in quest'Aula sono stati evidenziati, cioè che si tratti di una legge destinata solo alle donne, a favorire le donne. Certamente è una legge che, per quanto dicevo prima, aiuta, difende la persona umana; ma è anche una legge che aiuta a lavorare meglio: un ambiente liberato dalle molestie sul lavoro è un ambiente più sereno, più produttivo. Credo che anche da questo punto di vista questa legge potrà raggiungere degli obiettivi significativi.

Ed è per noi importante il ruolo che viene assegnato dalla legge all'organizzatore del lavoro, sia esso datore di lavoro sia esso dirigente. Il fatto di investirlo di responsabilità diretta anche in questo settore aiuterà l'organizzatore del lavoro a far produrre di più e meglio, soprattutto in un clima più sereno, la propria azienda.

Altro elemento positivo di questa legge è il ruolo che viene assegnato alle parti sociali. Anche in questo caso si lascia spazio alle rappresentanze, perchè si facciano non solo portatrici di diritti, ma anche elementi di gestione della legge. Da questo punto di vista - la Commissione lavoro ha concluso proprio nel pomeriggio di oggi una indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 125 del 1991 sulle pari opportunità - occorrerà che particolarmente il Governo si impegni a dare una strumentazione effettiva ai consiglieri di parità, in modo che anche attraverso questa figura la legge possa essere applicata.

C'è un'ultima osservazione che come Gruppo del Partito popolare vogliamo fare. Dentro ed anche fuori di quest'Aula sono venute a questa legge obiezioni nel senso che essa introdurrebbe elementi di difesa del mondo femminile proprio in un momento di stasi nel mercato occupazionale e quindi sarebbe un ulteriore elemento di disincentivazione per l'assunzione delle donne. Noi partiamo da un ragionamento opposto: proprio in un momento in cui il mercato del lavoro incontra maggiori difficoltà, dove le regole vengono ridimensionate, dove si dà più libertà di assunzione e di licenziamento, proprio in questo momento è opportuno che leggi come questa vengano discusse ed introdotte nei rapporti di lavoro per tutelare, nel momento in cui c'è maggiore libertà, chi dalla libertà potrebbe trarre non vantaggio ma svantaggio.

Concludo ringraziando i colleghi della Commissione per il lavoro svolto in quella sede e anche il Governo che si è inserito nella parte conclusiva di questo approfondimento aiutando la Commissione a realizzare un testo che ci sembra efficace.

Affidiamo il testo all'Aula, sicuri che otterrà un voto favorevole e ci auguriamo che anche la Camera dei deputati lo esamini e lo

approvi con sollecitudine. *(Applausi dal Gruppo del Partito popolare italiano e dei senatori Salvi e Manconi).*

BRIGANDÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

* BRIGANDÌ. Signor Presidente, il disegno di legge in esame oltre che per il contenuto pienamente condivisibile è molto interessante anche per l'*iter* che è stato seguito per arrivare alla soluzione dei problemi.

Ricordo come io stesso in uno dei primi interventi in sede di discussione della legge espressi una posizione nettamente contraria alla normativa che si voleva introdurre. Infatti, il principio di rasserenare la gente sul posto di lavoro e di far sì che le donne, così come gli uomini peraltro, abbiano un ambiente tranquillo, sereno e non debbano sopportare per poter lavorare delle molestie indesiderate è condivisibile. A tale principio però non faceva eco la norma così come proposta, che vedevamo da più parti irta di insidie e trabocchetti per una delle parti interessate alla norma stessa. C'era, ad esempio, l'ipotesi inaccettabile dell'inversione dell'onere della prova; come c'era l'ipotesi di cause separate dove il datore di lavoro poteva perdere con la lavoratrice molestata e con il lavoratore molestatore e così via.

Ci siamo seduti attorno a un tavolo e abbiamo espresso la posizione della Lega, ferma nell'assicurare solo un ambiente sereno e non condividere posizioni che a noi apparivano di parte e su questa strada abbiamo trovato il consenso.

Le forze che hanno proposto la norma e il relatore hanno accettato la nostra impostazione e siamo arrivati ad un momento di mediazione. Peraltro, c'erano altri aspetti da noi non condivisi, soprattutto quelli relativi ai consiglieri di parità perchè siamo per uno Stato meno centralista e più snello. Anche qui le esigenze delle altre parti ci hanno convinto quanto meno del non essere le norme proposte in tema di estrema pesantezza e quindi siamo arrivati con un accordo all'approvazione del disegno di legge.

Il metodo è interessantissimo, perchè mi auguro che con serietà, con equilibrio e con una proposizione chiara e diretta degli scopi si possa arrivare all'approvazione della legge per il bene della nazione. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord e Progressisti-Verdi-La Rete e dei senatori Manconi e Salvi).*

SPISANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPISANI. Signor Presidente, è di circa diciotto anni fa la prima legge che sanciva la parità tra uomo e donna circoscrivendola al momento dell'accesso al lavoro. Sulla base di mutamenti avvenuti nel mondo del lavoro e della realtà socio-economica, nonchè delle esperienze maturate si rendeva necessaria una legge *ad hoc*, che non solo tutelasse più efficacemente la donna ma nel contempo ne favorisse l'inse-

rimento nel lavoro. A tal proposito fu emanata la legge n. 125 del 1991 - che qui è stata molto ricordata - la quale peraltro nulla prevedeva riguardo le molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Ogni volta che si è tentato di predisporre una legge, ci si è trovati di fronte all'enorme difficoltà di decidere come affrontare il delicato problema di definire il tipo di comportamento da sanzionare. Dovendo quindi trattare per la prima volta tale argomento, in Commissione lavoro si è ritenuto opportuno attestarsi su una posizione in cui non risultasse troppo pressante l'intervento legislativo, privilegiando quindi gli aspetti di principio.

Il testo licenziato dalla Commissione definisce la molestia sessuale come quell'atto o comportamento a connotazione sessuale o basato sul sesso, che risulti inequivocabilmente indesiderato e sia tale da pregiudicare la libertà e la dignità della persona.

Presidenza del vice presidente MISSERVILLE

(*Segue* SPISANI). La molestia non si configura come una semplice attenzione a sfondo sessuale, come ha pure affermato la Commissione dell'Unione europea, ma come un comportamento che perdura nel tempo e che non è gradito dalla persona oggetto dell'interessamento. La valutazione è soggettiva, ma il comportamento offensivo deve essere obiettivamente considerato tale; a questo punto si sono opportunamente introdotte alcune norme sanzionatorie nei confronti dei comportamenti illeciti e discriminatori che in modo certo offendono la libertà e la dignità della persona che lavora.

Per la molestia sessuale nei luoghi di lavoro si introduce così in maniera chiara il principio che essa produce una condizione di svantaggio per il soggetto che la subisce: la persona molestata si troverà danneggiata nei suoi diritti e nelle sue opportunità e comunque soggetta ad atti di discriminazione diretta o indiretta.

Il testo unificato proposto, così come modificato in Aula, è frutto di molte convergenze e di molti suggerimenti venuti anche dalla nostra parte politica e si connota per il suo equilibrio come una legge in cui prevale e si consegue sostanzialmente un obiettivo di civiltà. Di qui il voto favorevole del nostro Gruppo, che su una materia in cui si coinvolgono sensibilità personali diverse, lascia comunque libertà ai propri senatori di votare secondo il proprio convincimento.

SMURAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, colleghi, credo che con l'approvazione di questa legge compiamo un atto importante, un atto di civiltà. Il Gruppo Progressisti-Federativo dà il proprio voto favorevole non solo per la convinzione che questa legge sia importante sul piano dei princìpi, ma anche perchè ritiene molto rilevante il lavoro che è stato

compiuto in Commissione e in Aula; sicchè possiamo dire che questa legge appartiene ormai alla stragrande maggioranza di questa Assemblea. Se dovessi esprimere un desiderio, sarebbe quello che la votassero tutti i senatori, come atto di civiltà, di progresso e di democrazia. Ritengo, infatti, che la scelta che si è fatta di non battere la strada della repressione penalistica, ma di aggiungere qualche norma allo Statuto dei lavoratori per attribuire ulteriori garanzie in situazioni particolarmente delicate nell'ambito del rapporto di lavoro, sia una scelta di grande rilievo e di grande importanza.

Solo il fatto di fornire una definizione allineandoci con le indicazioni che da tempo sono state approvate dagli organi della Comunità europea, è già un segno di progresso e di civiltà. La stessa procedura che viene istituita è importante, perchè può consentire – è questo l'obiettivo principale che la legge si pone – di uscire allo scoperto a tutti coloro, o meglio in prevalenza a tutte coloro, che subiscono molestie in silenzio, non osando, per mille ragioni, avanzare rivendicazioni o rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Con questa legge, si tenta di fare in modo che questa zona di silenzio finisca, che si trovi l'appoggio, il coraggio e gli strumenti per denunciare fatti lesivi della dignità e della libertà delle persone, che colpiscono soprattutto le donne – come ha rilevato anche il rapporto del professor Rubinstein, della Comunità europea – ma che colpiscono anche, sia pure in misura assai meno rilevante, gli uomini: insomma tutti coloro verso i quali si ritiene di poter esercitare un potere o di poter compiere degli abusi.

Ritengo che si debba sottolineare, in questa sede, il processo di avvicinamento veramente importante che si è compiuto. Si è cominciato anche in Commissione talvolta scherzando su questo provvedimento; si è poi ironizzato, talvolta, nei corridoi e anche in Aula. Oggi concludiamo parlandone seriamente, confrontandoci con molta serietà, cercando di venirci incontro nelle rispettive opinioni; ed io credo che in questo sta un esempio importante che il Parlamento può dare. Si può, cioè, lavorare, anche al di là delle idee diverse che si possono avere su simili argomenti, cercando di trovare dei punti di convergenza.

Io non credo che là dove si sono fatte delle concessioni reciproche si sia compiuto un baratto o un compromesso da qualificare come una cosa spregevole. Si è cercato semplicemente di capirsi, di comprendere le ragioni reciproche e quindi di trovare anche delle spiegazioni migliori e delle soluzioni più adeguate.

Sotto questo profilo la rinuncia ad insistere da parte nostra e di molti su quella che fu considerata una conquista nella legge n. 125 del 1991, e cioè su una diversa ripartizione dell'onere della prova, non è tanto una concessione che viene fatta pur di far passare la legge: in realtà nella discussione che si è svolta ci siamo convinti che questa materia è troppo delicata per affidarla a sistemi di ripartizione della prova diversi da quelli consueti. Infatti, mentre questo lo si può fare allorchè ci sono argomenti numerici, quantitativi, retributivi o altro, assai più difficile è compiere tale diversa ripartizione dell'onere della prova quando si tratta di provare fatti di estrema delicatezza, che spesso vengono compiuti soltanto fra due persone senza la presenza di altri. Per questo, solo per questo c'è stato un processo di avvicinamento, che non comporta la rinuncia a quanto contenuto dall'articolo 4 della legge

n. 125 del 1991, che vale ancora per tutti i casi di discriminazione, ma vuole sottolineare che in questa fattispecie ci troviamo di fronte ad una situazione di particolare delicatezza, soprattutto dal punto di vista umano, sociale ed etico.

Io credo che questo provvedimento, se potrà passare anche alla Camera nel testo che noi oggi approviamo, darà un contributo importante anche al progresso delle idee. E mi auguro che esso rappresenti anche un contributo per il passaggio di un altro disegno di legge in discussione attualmente alla Camera, quello sulla violenza sessuale, che è diverso da questo, avendo in comune soltanto la connotazione di alcuni aspetti sessuali, ma che tuttavia è riconducibile sempre ad un principio di non discriminazione, al rifiuto della violenza, al rifiuto dell'abuso di potere.

Da questo punto di vista, il Senato dando questa indicazione e questo insegnamento, compie un atto positivo che deve essere sottoscritto da tutti i cittadini che credono che davvero nel progresso, nella civiltà, nell'avanzamento delle idee sta la ragione della nostra democrazia. *(Vivi applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Laburista-Socialista-Progressista, Progressiti-Verdi-La Rete e Lega Nord).*

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo per votare merita sicuramente rispetto sia per lo spirito che lo anima, sia per l'impegno profuso da parte dei proponenti e da parte di coloro che sul testo hanno lavorato. Presenta anche meritevoli aspetti nell'esposizione introduttiva per l'approfondito esame, in particolare dal punto di vista psicologico, del problema, pur se contempla qualche spunto che tende al romanzesco e vari appelli demagogici.

Nella sua stesura finale sicuramente questo provvedimento lascia numerose perplessità. Non è a nostro parere una legge perfetta: noi infatti ci aspettiamo che nell'esame alla Camera possa essere ulteriormente modificata. Vi è una considerazione che indubbiamente suscita particolari perplessità: a nostro parere, il provvedimento potrebbe infatti avere l'effetto di rendere ancora più rigide e vincolanti le relazioni all'interno delle aziende, esponendo tutti ad un clima di sospetti e di ricatti reciproci. È reale il rischio che nel rapporto tra due persone con questa legge si creino sospetti di discriminazione e che vengano penalizzati l'approccio e la relazione tra i sessi.

Numerose perplessità su questo provvedimento erano state manifestate anche da diversi oratori intervenuti nella discussione generale. Lo stesso Governo si era riservato di presentare molteplici emendamenti, così come poi ha fatto. Anche qui in Aula, rispetto al disegno di legge, sono stati proposti emendamenti da parte dei colleghi e del Governo. Anche da parte nostra sono stati proposti emendamenti, che però non sono stati accolti. Siamo del parere che se quegli emendamenti fossero stati accolti, il disegno di legge sarebbe stato ulteriormente migliorato.

Pur con tutte queste perplessità, il Gruppo Alleanza Nazionale ritiene positivo lo spirito della legge, perchè va incontro alle esigenze che

sono state evidenziate anche dall'Unione europea. Per queste ragioni, se pur con questi dubbi espressi, il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

SCALONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALONE. Signor Presidente, in dissenso dal mio Gruppo, mi astengo dal votare il disegno di legge che questo Senato si appresta a varare: questa è una legge monca, lacunosa, che non garantisce in concreto nè le lavoratrici nè i datori di lavoro; una legge esaminata senza la dovuta riflessione, prettamente demagogica, di vetrina. Per questi motivi voterò in dissenso dal mio Gruppo.

NAPOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signor Presidente, colleghi senatori, questo disegno di legge è stato ampiamente discusso e approfondito per circa un anno nella Commissione lavoro. Non c'è dubbio che, prima di passare ad una riflessione sulla legge stessa, dobbiamo pensare a due normative importanti per il mondo del lavoro: la prima è la legge n. 300 del 1970, la seconda la legge n. 125 del 1991.

A nostro avviso, la legge n. 300 del 1970, il cosiddetto Statuto dei lavoratori, rappresenta la pietra militare nel regolamentare il rapporto all'interno del mondo di lavoro tra il datore di lavoro e i dipendenti. La legge n. 125 del 1991, la cosiddetta legge sulla parità che ha comportato molte, moltissime innovazioni, proprio in questi giorni è stata invece oggetto, nella stessa Commissione lavoro, di un attento esame, dal quale è emerso che essa viene di fatto disapplicata e disattesa. Sono state individuate anche responsabilità pubbliche, istituzionali, sindacali e talvolta anche delle stesse donne nella mancata applicazione della legge.

Nel primo intervento sul provvedimento in esame dicemmo che sarebbe stato opportuno e preferibile che questa materia così delicata venisse regolamentata nell'ambito della contrattazione collettiva. Ritenevamo che estrapolare una materia così delicata e complessa potesse creare problemi in sede di applicazione. Abbiamo seguito con attenzione gli emendamenti che sono stati presentati dai colleghi e continuiamo a nutrire delle perplessità.

Vorrei qui fare una valutazione generale, innanzi tutto: non c'è dubbio che un siffatto provvedimento era necessario e che questa materia dovesse essere affrontata, così come l'opinione pubblica si attende, anche per fronteggiare quelle situazioni che quotidianamente gli organi di informazione ci dicono si verifica nel mondo del lavoro. Non c'è dubbio che dovevamo andare a tutelare in particolare la libertà individuale: questa è peraltro la grande innovazione positiva contenuta nel provvedimento in esame, di contenuto analogo a quello che sarà discusso nei prossimi giorni alla Camera dei deputati. In sostanza la delicata materia

della molestia sessuale viene vista rispetto alla libertà individuale della persona e non - così come era avvenuto fino ad oggi - come offesa alla morale. Questo è un primo passo avanti sul piano della concezione e della istituzione.

Siamo però preoccupati perchè in questo momento di grave crisi occupazionale, se la materia non viene ben regolamentata potranno aversi facilmente degli abusi, potranno aversi delle interpretazioni malevole, possono cioè verificarsi dei contenziosi.

Tra le ombre di questa legge, ombre che speriamo vengano ulteriormente diradate dalla Camera, poniamo proprio questo aspetto, il non aver chiarito cioè fino in fondo il probabile abuso che può derivare da due fenomeni fondamentali: quello della gerarchia - che indubbiamente esiste tra datore di lavoro e dipendente - e quello della subordinazione, rapporto che pure esiste tra dipendente e datore di lavoro.

Se dunque per un aspetto siamo giunti ad una riflessione positiva, altri aspetti del provvedimento restano non condivisibili per i motivi che abbiamo esposto.

Come Gruppo del Centro cristiano democratico, noi riteniamo che su questa legge, che tocca profondamente le coscienze di ognuno di noi, che entra in una materia così importante nella vita etico-sociale, si debba consentire ad ogni senatore di votare liberamente secondo la propria coscienza, secondo le proprie scelte. Come Gruppo non esprimeremo cioè un voto di consenso nè di dissenso; decideremo individualmente, votando secondo le nostre convinzioni, secondo il convincimento che ci siamo formati dalla lettura e dallo studio degli atti.

ROCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHI. Signor Presidente, questa legge, per l'itinerario che ha avuto, per i risultati di mediazione alta tra le parti politiche, che consentono stasera di prevedere un risultato di ampio consenso, credo rappresenti in sè un momento molto importante della storia parlamentare, oltre che per i contenuti anche per la procedura.

Sui primi cosa dire che non sia stato già sentito ed espresso in quest'Aula? Alcuni di questi contenuti vanno però richiamati e credo siano quelli fondamentali che il Gruppo dei Progressisti-Verdi-La Rete, per il quale io parlo e per il quale annuncio il voto favorevole, ha tenuto nella massima considerazione. Intanto aver compreso, e quindi aver impostato in tal senso il proprio contributo a questo disegno di legge, che è una relazione tra poteri diversi quella che veniva regolamentata. La molestia sessuale nei luoghi di lavoro manca in gran parte di quella iniziativa che molto giustamente il relatore ha richiamato e che può regolamentare i rapporti tra i sessi in altri contesti. Nel luogo di lavoro vigono relazioni fortemente gerarchiche, le più forti relazioni gerarchiche forse che ci troviamo ad avere nel nostro mondo contemporaneo. L'uso quindi di un atteggiamento, di procedimenti, di iniziative nel contesto del mondo di lavoro, quando improprio, come nel caso delle molestie sessuali, è sempre da considerare come un modo fortemente arbitrario e pretestuoso per sottolineare situazioni di diseguaglianza.

Con questo disegno di legge si viene a porre mano ad un assetto delle relazioni sociali nel loro complesso, tenendo conto che la molestia sessuale costituisce un elemento di forte turbativa delle relazioni in sè.

Questo provvedimento è reso lungimirante dal fatto di non considerare l'atto della molestia limitatamente al sesso femminile, perchè se è vero - cosa di cui sono profondamente convinta - che la molestia sessuale, indesideratamente proposta, in quanto tale è un atto forte di una posizione di potere nei confronti di chi si trova in svantaggio, in un evolversi della realtà sociale - e in altri paesi, anche se in misura molto limitata, questo fenomeno ha già iniziato a farsi spazio - può diventare e diventa uno strumento di coercizione della volontà e di ridimensionamento delle libertà altrui indipendentemente dal sesso.

Questo disegno di legge tende alla tutela della persona e della sua posizione all'interno di una gerarchia di rapporti che si vuole non condizionata da atteggiamenti e posizioni arbitrarie. Naturalmente lo stesso relatore, che nel fare il suo lavoro di presentazione del disegno di legge, ha espresso, al di là dei dati statistici accuratamente esaminati e esposti con evidenza, un grande interesse e una mano professionale nel trattare l'argomento, manifesta l'attenzione a che questo provvedimento non possa venir frainteso come una limitazione dei comportamenti di approccio *tout court*. Sanzionare le situazioni di molestia sessuale nei luoghi di lavoro, proprio nel momento in cui si vogliono garantire le posizioni occupate in quei luoghi, che sono poi i luoghi di prevalente esistenza delle donne e degli uomini nella quotidianità, nulla toglie e nulla aggiunge alle possibilità di espressione in altri contesti, esenti dal vincolo gerarchico e dalla presunzione di oppressione.

Per tale ragione ed anche per apprezzare il lungo lavoro di procedura che porta questo provvedimento ad essere, come noi auspichiamo, licenziato con ampio consenso dall'Aula, il Gruppo dei Progressisti-Verdi-La Rete ribadisce per mio tramite il voto favorevole al provvedimento stesso. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete, Progressisti-Federativo e Lega Nord).*

DIONISI. *Domando di parlare per dichiarazione di voto.*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DIONISI. Signor Presidente, a me dispiace rappresentare una posizione che può sembrare una nota stonata nel contesto delle dichiarazioni di voto favorevoli che si sono fino ad ora succedute, ma debbo annunciare l'astensione del Gruppo di Rifondazione comunista, pur riconoscendo che questo atto legislativo affronta un problema reale, che emerge tanto più con forza in un periodo nel quale è cresciuta la consapevolezza e anche le donne sono sicuramente più emancipate rispetto al passato; possiamo dire che c'è un grado maggiore di libertà.

Ciò che ci induce ad astenerci è la convinzione che questo provvedimento rappresenti soprattutto un manifesto, seppure di buone intenzioni, di difficile applicazione. La sua applicazione è legata all'emancipazione della cultura. In questo crediamo, nel fatto cioè che i rapporti tra sessi e la parità siano il frutto delle buone leggi

ma anche e soprattutto di una crescita culturale e della diffusione di una maggiore sensibilità e rispetto reciproco.

Qualcuno dirà – e noi lo riconosciamo – che anche lo strumento legislativo interferisce in questa crescita culturale che è una forma di crescita generale. Ma ricordo ai colleghi che su questo tema esistono divisioni e posizioni diversificate anche all'interno del mondo femminile, e soprattutto nella parte più avanzata del femminismo. Credo che tutti noi siamo a conoscenza di fatti particolarmente odiosi, di veri e propri ricatti. Quante volte sentiamo che per un posto di lavoro l'amministratore pubblico, lo stesso parlamentare – e anche i funzionari – esercitano questo tipo di ricatto su donne particolarmente bisognose. Quindi, questo è un aspetto che sta a lato del provvedimento al nostro esame, dal momento che quest'ultimo interviene soprattutto nelle relazioni all'interno dei luoghi di lavoro.

Per quanti sforzi siano stati fatti, riconosciuti e apprezzati da tutti, ritengo sia difficile regolamentare i rapporti interpersonali, perchè è vero che questi ricatti e queste molestie sono particolarmente odiosi nei posti di lavoro, dove si presume – e sicuramente risponde a verità – che esista un rapporto di potere che privilegia ovviamente il datore di lavoro ed il superiore rispetto al semplice lavoratore, però mi sembra eccessivo partire sempre da questa presunzione. Noi riteniamo che anche nei luoghi di lavoro alla fin fine si possa e si debba creare quella parità e ricchezza di rapporti umani tra individui dello stesso sesso o anche di sesso diverso che, certo, qualche volta può poi configurarsi come molestia.

Vorrei ricordare ai colleghi un episodio che fece discutere e che fu commentato a lungo anche in quest'Aula nelle nostre discussioni, riportato – se ben ricordo – sulla prima pagina de «L'Unità», e su cui aveva indagato la collega psicologa e sessuologa Gianna Schelotto. Se voi ricordate, veniva riferito il caso di una denuncia per violenza sessuale da parte di una donna, vittima del comportamento di chi fino a quel momento era stato il suo amico.

In quel caso, ciò che più colpiva era che i due interessati avevano vissuto con spirito diverso lo stesso episodio. Infatti, la donna aveva vissuto quelle attenzioni – a dire il vero molto audaci – non soltanto come atto di violenza ma anche con la paura di ricevere un danno maggiore, per cui si era adagiata a vivere questa brutta esperienza.

Ma in quel caso anche l'uomo aveva vissuto quella serata di manifestazioni di amicizia e l'invito a casa come un insieme di segnali favorevoli che l'avevano spinto a fare delle *avances* così pesanti.

Con questo esempio, voglio dimostrare che il rapporto interpersonale può essere vissuto in modo diverso dalle persone interessate: quello che ad uno può sembrare uno scherzo, seppure talvolta pesante, un altro può viverlo come molestia. E, d'altra parte, credo che non ci voglia molta immaginazione per prevedere anche casi di ricatto. Che cosa potrà fare il dipendente – non necessariamente la donna – che si trovi magari ad essere retrocesso nel posto di lavoro oppure ad essere licenziato? Potrà addurre una denuncia di questo tipo per vanificare il provvedimento.

Ed anche qui non ci convince questo fatto di stabilire delle norme nei rapporti interpersonali, che sono ricchi, articolati, fatti di compli-

cità, di incertezza, di quell'incertezza che - voglio dire - è un pò il sale della vita quotidiana per quello che riguarda questo aspetto, un aspetto importante nella vita di tutte le persone.

Da questa preoccupazione e da queste perplessità discende l'astensione del Gruppo di Rifondazione comunista. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altri interventi, do la parola al relatore, senatore Manconi, per le sue considerazioni finali.

MANCONI, *relatore*. Non ho ulteriori considerazioni da svolgere, signor Presidente; voglio solo ricordare che il titolo di questa legge è: «Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro», ovvero il titolo dell'originario disegno di legge n. 193: quello che ha promosso la discussione che, infine, ha portato al risultato positivo di oggi.

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge nn. 193 e 759, con il titolo testè annunciato dal relatore.

È approvato.

(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Progressisti-Verdi-La rete e Laburista-Socialista-Progressista e del senatore Bastianetto).

Seguito della discussione della mozione 1-00140 sulle olimpiadi a Roma

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della mozione n. 140 sulle Olimpiadi a Roma:

SALVI, MANCINO, MACERATINI, SELLITTI, SALVATO, FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, ROCCHI, ROSSO, GUALTIERI, RIZ, FALOMI, GUERZONI, PREVITI, TERRACINI. - Il Senato,

preso atto:

della volontà manifestata dal comune di Roma e dal CONI circa la possibilità di presentare la candidatura di Roma per lo svolgimento in Italia dei giochi olimpici del 2004;

delle procedure stabilite dal Comitato internazionale olimpico per la formalizzazione delle candidature;

considerato:

che una simile candidatura potrebbe portare positivi riflessi per l'immagine internazionale dell'Italia, per la promozione dello sport e dell'ideale olimpico, con significativi benefici per il sistema economico locale e nazionale;

che a Roma - anche a seguito della positiva esperienza dei giochi della XVII Olimpiade svoltisi nel 1960 e di altre importanti manifestazioni internazionali - esiste già una considerevole parte delle strutture sportive necessarie per lo svolgimento dei giochi olimpici;

che il CONI e le federazioni sportive hanno comprovate esperienze di efficace capacità organizzativa al più alto livello e che già le prime reazioni internazionali riscontrate su tale ipotesi appaiono incoraggianti;

che la città è chiamata a risolvere consistenti necessità di modernizzazione infrastrutturale e logistica in vista dell'appuntamento già stabilito del giubileo cristiano dell'anno 2000 e che gli interventi previsti per l'anno santo permetteranno comunque di far fronte a numerose esigenze legate all'eventuale svolgimento dei giochi olimpici;

sottolineato:

che la candidatura e l'eventuale organizzazione dei giochi dovranno rispondere a serie caratteristiche di compatibilità economico-finanziaria anche attraverso la massima valorizzazione delle risorse reperibili attraverso i diritti radiotelevisivi e le sponsorizzazioni;

che si dovrà assicurare un rigoroso controllo delle spese per il necessario potenziamento degli impianti e delle infrastrutture sportive della capitale anche attraverso una costante informazione al Parlamento da parte del comitato organizzatore;

che si dovrà porre la massima attenzione - seguendo anche taluni esempi dei giochi invernali di Lillehammer 1994 (Norvegia) e di quelli estivi previsti a Sidney (Australia) nel 2000 - alla sostenibilità ambientale nella preparazione e nello svolgimento dei giochi;

che i giochi potranno e dovranno ricollegarsi - come anche indicato dal sindaco di Roma e dal presidente del CONI - al «volto umano» della manifestazione olimpica pur nella piena adeguatezza e competitività delle strutture e delle innovazioni tecnologiche,

impegna il Governo a sostenere formalmente in coerenza con tali premesse e indirizzi la candidatura olimpica di Roma per il 2004.

(1-00140)

Ricordo che in riferimento a questa mozione è stato presentato il seguente ordine del giorno, già illustrato:

«Il Senato,

premesso che:

il problema del ritardato sviluppo di alcune aree del nostro Paese non si risolve con interventi straordinari che finiscono per sostituire male quelli ordinari, bensì con la ricerca di una via autonoma allo sviluppo che valorizzi risorse ed energie proprie di quelle aree;

la Sicilia sta vivendo un momento particolarmente delicato della sua storia tentando una strada nuova per il suo rilancio economico non più collegata agli interessi di potentati politici e funzionale al controllo del territorio esercitato dalle organizzazioni criminali;

Palermo è al centro di questo esperimento e rimane in ogni suo aspetto la città simbolo della Sicilia, dalla quale si attendono segnali di una concreta rinascita dell'isola;

la "militarizzazione" della città di Palermo, pur avendo motivazioni valide, crea un clima di diffidenza e di allarmismo nei confronti di questa città e al suo interno che ne rallenta le capacità di ordinato svi-

luppo senza di fatto contribuire efficacemente alla lotta alla mafia, che non è questione essenzialmente di ordine pubblico,

constatato che:

la sfida al potere mafioso da parte dello Stato deve trovare nuovi terreni oltre quello della difesa dell'ordine pubblico, come ad esempio quello dell'occupazione e dello sviluppo imprenditoriale: è su questo terreno che le istituzioni e la società civile devono dimostrare di essere vincenti;

occasione importante per misurarsi in questa sfida potrebbe essere quello di portare nella città di Palermo un evento internazionale come i giochi olimpici con i suoi risvolti non solo economici ma con un messaggio educativo e morale proprio dell'attività sportiva che avrebbe una forte influenza positiva sui giovani, che purtroppo rappresentano uno degli anelli sociali più deboli sui quali la mafia agisce;

la scelta di Palermo da parte della comunità internazionale avrebbe l'altissimo significato di un impegno tangibile dell'intero mondo civile contro tutte le forme di criminalità organizzata che minacciano la società moderna,

considerato che:

la città di Palermo è stata già designata come sede delle Universiadi del 1997 e pertanto si sta attrezzando di adeguate strutture sportive che ne consentano lo svolgimento;

l'organizzazione dei giochi darebbe l'opportunità per la realizzazione di infrastrutture di servizio importanti per tutta l'isola che da tempo ed invano si attendono e i cui costi potrebbero essere in gran parte ammortizzati dalla loro utilizzazione per i giochi,

invita il Governo:

nel caso dovessero riscontrarsi difficoltà nella concretizzazione della candidatura di Roma in quanto ospiterebbe per la seconda volta in breve tempo le olimpiadi, a promuovere – attivando le necessarie intese con le autorità locali e il CONI, secondo le procedure previste dal C.I.O. – la candidatura della città di Palermo per i giochi olimpici del 2004 facendo così in modo che comunque l'organizzazione dei giochi rimanga in Italia:

a far sì che, nella ipotesi venga designata Palermo città sede dei giochi olimpici, si provveda ad istituire una autorità internazionale *ad hoc* che vigili sulla trasparenza delle gare di appalto, di fornitura e gestione dei servizi, e sull'utilizzo dopo la conclusione dei giochi delle strutture realizzate».

9.1-00140.1. LA LOGGIA, FIEROTTI, GERMANÀ, PELLITTERI, SCALONE, BATTAGLIA, PORCARI, D'ALÌ

Ricordo che nel corso della seduta del 14 settembre si è conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la replica del Governo.

Ricordo altresì che ai sensi dell'articolo 160 del Regolamento la votazione della mozione precederà la votazione dell'ordine del giorno n. 1.

Do la parola al sottosegretario di Stato Cardia, perchè dia il suo parere.

* CARDIA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il Governo si è già espresso.

Confermo il parere favorevole alla mozione n. 140, presentata dal senatore Salvi e da altri senatori, e accolgo come raccomdandazione l'ordine del giorno che è stato presentato.

Questa è la linea del Governo, peraltro già espressa in precedenza.

PRESIDENTE. Ho qui alcune iscrizioni a parlare per dichiarazione di voto.

Voglio chiedere ai colleghi che si sono iscritti se, dopo la tacitiana brevità del Sottosegretario di Stato, intendono mantenere la propria iscrizione, o se possiamo passare direttamente alla votazione.

Come prima iscritta ho la senatrice Rocchi.

ROCCHI. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. Il senatore Perlingieri non c'è e quindi saggiamente rinuncia a parlare.

Il senatore Lavagnini non c'è e ancora più saggiamente rinuncia a parlare.

Passiamo alla votazione della mozione.

Verifica del numero legale

WILDE. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, che invito ad appoggiare la mia richiesta mediante alzata di mano, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

La Presidenza decide di togliere la seduta, poichè lo slittamento di un'ora porterebbe al di là del limite delle ore 21, fissato dalla Conferenza dei Capigruppo per la chiusura dei lavori della seduta odierna.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 27 settembre 1995

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 27 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito della discussione del documento:

Domanda di autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del senatore Carmine Mensorio, per i reati di cui agli articoli 416-*bis*, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8, del codice penale; 110, 56, 317, 61, numero 7, del codice penale (*Doc.* IV, n. 2).

III. Discussione del documento:

Domanda di autorizzazione a disporre l'accompagnamento coattivo del senatore Roberto Napoli in qualità di perito (*Doc.* IV, n. 1).

IV. Seguito della discussione della mozione n. 140 sulle Olimpiadi a Roma.

La seduta è tolta *(ore 20,10).*

Allegato alla seduta n. 221

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 19 luglio 1995, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato, con decreto in data 6 luglio 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del prof. Elio Guzzanti, nella sua qualità di Ministro della sanità.

Commissione parlamentare d'inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, composizione

Il Presidente del Senato, in data 26 settembre 1995, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1995, n. 229, i senatori Borroni, Bucci, Cormegna, Corvino, Cusimano, D'Alì, Di Maio, Ferrari Francesco, Gandini, Gruosso, Marini, Natali, Pagliarini, Pappalardo, Peruzza, Prevosto, Reccia, Riz, Robusti e Zanoletti.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati Albertini, Anghinoni, Bono, Cicu, Comino, De Angelis, Della Rosa, Dozzo, Gatto, Gerbaudo, Nardone, Nocera, Oliverio, Poli Bortone, Procacci, Scarpa Bonazza Buora, Siciliani, Tatarella, Trapani, Viviani.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

THALER AUSSERHOFER. – «Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'Albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore» (2139);

SPISANI e LA LOGGIA. – «Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515» (2140);

GARATTI, FIEROTTI e SPISANI. – «Nuove norme in materia di cognomi dei figli» (2141).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 21 settembre 1995 il senatore Serena ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1780.

I senatori Palombi, Belloni, Bonansea, Brienza, Capone, Cormegna, Fronzuti, Gei, La Russa, Mongiello, Napoli, Pepe e Righetti hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1785.

Il senatore Coviello ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 2038.

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata» (2138), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 8ª e della 12ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BEDONI ed altri. - «Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato» (1780), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

GALLO ed altri. - «Norme per l'attuazione del principio del ripudio della guerra sancito dall'articolo 11 della Costituzione e dallo statuto dell'ONU» (1843), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 7ª, della 10ª e della 13ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

MANIS ed altri. - «Adeguamento del profilo professionale del personale ex carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia» (2047), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MOLINARI ed altri. - «Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario» (2088), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

FALQUI ed altri. - «Istituzione in Firenze dell'Istituto di alti studi «Galileo Galilei» (1803), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Terracini ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00140, dei senatori Salvi ed altri.

Mozioni

CARCARINO, SALVATO, BERGONZI, CAPONI, DIONISI, MARCHETTI, ALÒ, CRIPPA, CUFFÀRO, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI. - Il Senato,

premesso:

che in data 27 maggio 1995 sulla *Gazzetta Ufficiale* è stata pubblicata la delibera CIPE del 13 marzo 1995, per effetto della quale i canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica subiranno notevoli aumenti e di fatto verrà abolito il canone sociale;

che tale questione tocca direttamente circa un milione di famiglie assegnatarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica e in un quadro di grave crisi economica nonchè occupazionale aggraverà la situazione degli stessi;

che in questo modo vengono frenati il ruolo e la funzione dell'edilizia residenziale pubblica che ha tra i suoi obiettivi quello di rispondere ai bisogni delle famiglie più deboli;

che la delibera del CIPE del 13 marzo 1995 propone linee direttamente opposte a quelle inserite nella legge-quadro per l'edilizia pubblica che la VIII Commissione permanente della Camera dei deputati ha recentemente approvato;

che la delibera in questo scavalca anche le prerogative proprie delle regioni salvaguardate dal dettato costituzionale;

che le regioni, e precisamente Piemonte, Liguria, Marche e Molise, hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione ed hanno impugnato tale delibera per chiederne l'annullamento;

che dieci consigli regionali hanno presentato ed approvato all'unanimità mozioni nelle quali, oltre ad esprimere un giudizio negativo sulla delibera, se ne chiede al governo l'immediato ritiro;

che la notizia della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della citata delibera ha suscitato allarme e sconcerto tra gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

che in data 1° giugno 1995 è stata approvata all'unanimità in VIII Commissione una risoluzione in tal senso,

impegna il Governo a ritirare la delibera CIPE del 13 marzo 1995 in materia di determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attesa dell'approvazione della legge-quadro sull'edilizia residenziale pubblica e la riforma degli IACP, che sarà messa all'ordine del giorno quanto prima alla Camera dei deputati e poi in questo ramo del Parlamento.

(1-00153)

Interpellanze

FOLLONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Preso atto che da alcuni mesi e con intensità crescente la RAI, concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, realizza campagne pubblicitarie di carattere esclusivamente istituzionale, non finalizzate a far conoscere nè la programmazione radiotelevisiva delle sue reti nè i servizi che vengono resi ai cittadini (videotel, eccetera);

considerato che ogni campagna pubblicitaria ha costi che, in questo caso, si riverberano sul bilancio, in parte consistente pagato con il canone,

l'interpellante chiede di conoscere:

quale sia il valore globale delle campagne istituzionali realizzate dalla RAI spa, sia su mezzi radiotelevisivi che a stampa;

se il Ministro consideri tali campagne contenute nel piano triennale a suo tempo da lui approvato;

se esse rientrino in una corretta gestione dell'azienda, non essendo finalizzate direttamente a pubblicizzare l'oggetto della concessione, ma primariamente il buon nome dell'azienda e l'operato dei suoi amministratori.

(2-00335)

SCALONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso che ormai da due settimane la vertenza dei controllori di volo determina disagi nel settore del trasporto aereo, penalizzando gli spostamenti dei cittadini e dei turisti stranieri, in una stagione che aveva fatto segnare una massiccia affluenza dall'estero;

considerato:

che il tardivo intervento del Ministro dei trasporti e di alcuni prefetti che hanno ordinato precettazioni non ha di fatto attenuato i disagi, in quanto i controllori in servizio applicano ostruzionisticamente i regolamenti, determinando ritardi e cancellazioni;

che nella vertenza il Governo ha precise responsabilità avendo disdetto la parte economica di un contratto già firmato, ma pretendendo che i controllori rispettino la parte relativa alle prestazioni straordinarie;

constatato che giovedì 21 settembre 1995 nel pomeriggio da Roma è partito soltanto un volo per Palermo, peraltro con molti parlamentari a bordo, e che gran parte dei cittadini regolarmente prenotati è rimasta a terra per l'annullamento dei voli da parte dell'Alitalia,

l'interpellante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di intervenire personalmente in tempi brevissimi per dare una soluzione positiva alla vertenza;

se il Ministro dei trasporti non ritenga di prendere atto della sua inadeguatezza a svolgere tale delicato ruolo e di trarne le opportune conseguenze.

(2-00336)

DELFINO, ZANOLETTI, BRICCARELLO, GRILLO, BRIGANDÌ, TAPPARO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che l'autostrada Torino-Savona - unico residuo esempio autostradale in Italia che mantiene parte del suo tracciato ad una sola carreggiata a tre corsie - rappresenta certamente una situazione molto critica e grave dal punto di vista delle condizioni di sicurezza dei flussi di traffico;

che la legge n. 531 del 1982 incluse il raddoppio completo di tale autostrada riconoscendogli un elevato grado di priorità e prevedendo che alla sua realizzazione si sarebbe provveduto con erogazione di un contributo da parte dello Stato nella misura del 68 per cento del costo previsto;

che purtroppo, a 13 anni dall'emanazione di quella legge, nonostante fosse stato previsto un contributo globale di 838 miliardi pari al 68 per cento della spesa complessiva stimata in 1.233 miliardi, il problema del raddoppio è stato affrontato solo in parte e lo stanziamento attualmente assicurato dallo Stato ammonta a lire 300 miliardi;

che la realizzazione sull'intera autostrada rimane comunque un problema che richiede di essere risolto, senza soluzione di continuità nei lavori, perchè tale obiettivo è stato più volte confermato quale priorità inderogabile dal Governo, dalle regioni e dagli enti locali interessati, nonchè dalla pubblica opinione, per garantire le condizioni di sicurezza ribadite dal nuovo codice della strada, che ha stabilito l'indispensabilità della presenza di uno spartitraffico invalicabile per le opposte correnti di marcia su tutte le autostrade italiane;

che la Società autostrade spa, che della Torino-Savona costituisce il principale azionista, ha realizzato negli ultimi anni gli interventi previsti dai contributi erogati dallo Stato impegnandosi altresì con proprie risorse, in misura superiore a quanto previsto dalla normativa, al fine di corrispondere alle forti pressioni di un'opinione pubblica sempre più insofferente per la lentezza con cui viene affrontata questa inaccettabile situazione;

che negli ultimi giorni si sono nuovamente registrati altri incidenti mortali che confermano la pericolosità dell'autostrada Torino-Savona - «definita vergognosamente autostrada» - e il triste primato di incidentalità mortale, all'incirca il doppio della media nazionale;

che i danni subiti dall'autostrada Torino-Savona, in dipendenza dell'alluvione del novembre 1994, e quelli conseguenti ai recentissimi nubifragi del 25 settembre, che hanno provocato numerose frane, rendono ancora più precaria la situazione e riaffermano l'esigenza di provvedere al finanziamento totale dell'opera essendo la società nella impossibilità non solo di far fronte con proprie risorse al raddoppio, ma nella necessità di ottenere il ristoro per i danni subiti nelle calamità sopra citate;

che l'assoluta priorità ed urgenza di provvedere nel più breve tempo possibile al completamento del raddoppio della Torino-Savona era stata riconosciuta dal Governo Ciampi e che l'allora Ministro dei lavori pubblici, onorevole Merloni, assunse pubblicamente l'impegno che si sarebbe senz'altro provveduto allo stanziamento dei residui 430 miliardi;

che in questi giorni il Governo sta definendo gli obiettivi programmatici e finanziari per il 1996 nell'ambito dei quali ha un ruolo significativo il rilancio delle opere pubbliche,

si chiede di sapere se il Governo intenda, in coerenza con gli impegni più volte riaffermati a questo riguardo, prevedere nella legge finanziaria per il 1996 il contributo statale di 430 miliardi, secondo quanto previsto dalla legge n. 531 del 1982, atteso che l'unica remora esistente per realizzare l'opera è la carenza dei fondi di competenza statale. Gli utenti dell'autostrada attendono, senza ulteriore indugio, che il Governo e il Parlamento assumano questa decisione per superare l'intollerabilità e l'odiosità di un pedaggio oneroso e iniquo relativo ad un percorso insicuro e carente dei requisiti tipici della rete autostradale.

(2-00337)

Interrogazioni

PIERONI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che il Ministero dell'industria ha assunto provvedimento autorizzatorio per le centrali a cogenerazione annesse alla raffineria API di Falconara (Ancona) e allo zuccherificio Sadam di Jesi (Ancona);

che nell'interrogazione 3-00216 del 21 settembre 1994 – rimasta priva di risposta – lo scrivente evidenziava che il provvedimento autorizzatorio è stato assunto in violazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988: infatti il Ministero dell'industria ha fatto ricorso ai poteri sostitutivi, sulla base del comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 10 del 1991, di fronte all'inadempienza della regione che non ha ottemperato all'obbligo di predisporre il piano energetico regionale (obbligo previsto dai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 5 della legge n. 10 del 1991), in maniera del tutto arbitraria e illegittima, poichè i poteri sostitutivi non possono sostanziarsi nell'emanazione di decreti autorizzativi a pioggia a prescindere da un qualsiasi quadro programmatorio di riferimento;

che il 4 gennaio 1995 la provincia di Ancona ha insediato un gruppo di studio costituito da Mario De Grassi (docente dell'Università

di Ancona), Giorgio Cortellessa (direttore del servizio elaborazione dati dell'Istituto superiore di sanità), Torquato Nanni (idrogeologo), Attilio Rinaldi (esperto in idrobiologia marina), Francesco Maria Russo (metereologo) ed Enzo Tiezzi (Università di Siena), al fine di valutare tutti gli effetti indotti dalle singole centrali sull'ambiente più quelli cumulativi, sui dati disponibili forniti dagli studi API ed Edison Sadam, più eventuali dati pubblici agevolmente reperibili;

che nel febbraio 1995 la provincia di Ancona rendeva pubbliche le «Considerazioni sulla ipotizzata attivazione di due centrali elettriche a cogenerazione di calore nella Valle dell'Esino» elaborate dal suddetto gruppo di studio, da cui risulta, in estrema sintesi:

a) i due impianti in questione sono sovradimensionati in relazione alla effettiva quantità di calore utilizzato dallo zuccherificio e dalla raffineria attualmente esistenti; i riferimenti a future utilizzazioni per teleriscaldamento rimangono puramente platonici in assenza degli strumenti di pianificazione necessari ma soprattutto degli enormi investimenti indispensabili se si volesse procedere a teleriscaldare insediamenti già esistenti;

b) relativamente all'inquinamento atmosferico, la centrale di Falconara genera superamento dei valori guida e in alcune situazioni, addirittura, dei valori limite, mentre quella di Jesi produce concentrazioni non trascurabili al di sotto dei valori guida, ma, visto che tali concentrazioni si sommerebbero con quelle di altre fonti di inquinamento, anche in questo caso è fortemente augurabile che le emissioni siano ridotte;

c) relativamente all'effetto serra, gli effetti cumulativi e sinergici delle due centrali porteranno a un aumento dell'anidride carbonica del 514 per cento rispetto alla situazione attuale, e non si considera la sommatoria di tali quantità con le produzioni di «gas-serra» già esistenti nella zona;

d) relativamente all'inquinamento acustico, in entrambi i casi i nuovi impianti, ugualmente rumorosi, si aggiungono a impianti esistenti già caratterizzati da forti problematiche di inquinamento acustico; gli interventi previsti potrebbero innescare situazioni veramente problematiche dal punto di vista del rumore;

e) relativamente all'inquinamento elettromagnetico, nè Sadam nè API hanno presentato studi sul possibile inquinamento elettromagnetico nonostante esistano precise disposizioni normative; colpisce come nello studio API il problema sia demandato all'Enel in quanto futuro gestore degli elettrodotti, come se il potenziale inquinamento sorgesse dagli elettrodotti in quanto manufatti e non dall'energia prodotta;

che in data 12 maggio 1995 la presidente della provincia di Ancona segnalava in una lettera al professor ingegner Mario De Grassi la necessità, emersa in seguito alla relazione suindicata e agli incontri promossi dai comuni di Jesi e Falconara con le aziende interessate, di approfondire alcuni aspetti, in particolare perchè le ulteriori giustificazioni tecniche addotte dalle ditte hanno introdotto elementi da verificare sull'uso dei combustibili e sugli effetti che da ciò deriverebbero;

che il professor Mario De Grassi ha redatto, in data 25 luglio 1995, una breve relazione in risposta alla richiesta di approfondimento tecnico avanzata dalla provincia, in cui dichiara di aver preso contatti

con altri professori universitari (citati dal De Grassi nella relazione), ma di non aver tratto da questi incontri elementi che gli consentano di modificare i risultati dello studio presentato a febbraio: «Piuttosto - scrive - è emerso l'interesse ad approfondire, all'interno dei quadri normativi vigenti, il tema del corretto dimensionamento sia dal punto di vista tecnico che economico degli impianti proposti»;

che nella relazione suindicata il professore chiarisce il significato del termine «cogenerazione» all'interno del testo della delibera 29 aprile 1992 (provvedimento n. 6/1992) del CIP: al punto *b)* della delibera si definiscono gli «impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili», fra cui «quelli di cogenerazione intesa come produzione combinata di energia elettrica e di calore». «Si deve intendere - scrive De Grassi - che si tratti di calore utilizzabile e non comunque disperso nell'ambiente (altrimenti ci troveremmo di fronte alla formulazione banale di ovvi principi della termodinamica);

che al titolo I del suindicato provvedimento n. 6 del 1992 si legge: «*Condizione tecnica per l'assimilabilità a fonte rinnovabile*», cui segue una diseguaglianza in cui compaiono i parametri tecnici degli impianti e che deve essere rispettata affinchè valga la condizione di assimilabilità: «A nostro parere - scrive De Grassi - la prima formulazione è definitoria, la seconda invece articola la prima sotto il profilo dell'efficienza tecnica, discriminando impianti con rendimenti elevati piuttosto che con rendimenti qualsiasi... Per essere all'interno del quadro legislativo previsto dalla legge n. 10 del 1991 a nostro parere gli impianti devono soddisfare contemporaneamente le due formulazioni»;

che alla luce di quanto suindicato la centrale proposta dalla Sadam-Edison può essere considerata di cogenerazione solo per quanto riguarda la quota di calore ceduto allo zuccherificio che è quantità molto minore di quella - non utilizzata - dispersa dalle torri di raffreddamento che impegnano parte importante delle risorse idriche presenti nella falda del subalveo; non può valere, da solo, il fatto che sia rispettata la condizione tecnica di assimilabilità: spiega il professor De Grassi che «si danno impianti che da soli rispettano questa condizione anche in assenza totale di calore utilizzato e che quindi per definizione non possono essere considerati di cogenerazione»;

che relativamente alla prospettata centrale di Falconara, e al fatto che l'API userebbe come combustibile il TAR anzichè l'olio ATZ, il professor De Grassi scrive nella stessa relazione: «Il TAR prodotto dalla raffineria di Falconara è il componente principale dell'olio combustibile ATZ commercializzato dalla medesima. Ad oggi, quindi, da un punto di vista meramente merceologico il TAR non è neppure un residuo ma piuttosto un prodotto intermedio. È tuttavia evidente ai fini di quanto previsto dalla legge n. 10 del 1991 e le successive articolazioni normative come sia cruciale interpretare correttamente il termine "residuo"»;

che l'articolo 1 della legge n. 10 del 1991 definisce fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia (oltre alla cogenerazione) «il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonchè le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nella illuminazione di edifici con interventi sull'involucro e sugli impianti»; la legge si

preoccupa chiaramente di promuovere una utilizzazione energetica di residui che normalmente questa utilizzazione non abbiano («energia recuperabile»): «da questo punto di vista - scrive De Grassi - tutti i combustibili debbono essere esclusi ... In particolare debbono essere esclusi i derivati del petrolio. Questi infatti di per sè e fin dall'inizio sono prodotti finalizzati primariamente ad utilizzazione energetica (e non possono presentarsi sotto la fattispecie del recupero o risparmio)»;

che è vero che nel provvedimento CIP n. 6 del 1992 o nel decreto ministeriale 25 settembre 1992 si trovano formulazioni tali da poter far pensare che il TAR o il gas di sintesi prodotto dalla sua gassificazione siano riconducibili alla fattispecie di «residui» o «energia recuperabile», ma anche in questo caso vale il criterio che queste formulazioni devono tenere insieme e contemporaneamente a quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 10 del 1991; scrive il professor De Grassi: «Il solo adeguarsi ad alcune formulazioni e declaratorie operative che molti prodotti possono rispettare non consente il superamento dei vincoli previsti dalla legge quando esplicita che si deve trattare di «energia recuperabile in processi, in impianti, in prodotti...»;

che in realtà la prospettata utilizzazione da parte dell'API del TAR nella produzione di gas di sintesi utilizzabile per la produzione di energia elettrica è motivata dalla prevedibile caduta della domanda di olio ATZ a causa di sopravvenienti normative che pretendono tassi di zolfo minori negli oli combustibili (olio BTZ); «la gassificazione del TAR è dunque una possibile alternativa tecnologica - si legge nella suddetta relazione - alla desolforazione dell'olio combustibile. Ma non v'è ragione di pensare che processi di riconversione tecnologica di grande portata, motivati da evoluzione della domanda, siano supportati da politiche di agevolazioni non esplicitamente previste nei dispositivi legislativi utilizzati, i quali invece agevolano politiche di risparmio energetico attraverso la utilizzazione di prodotti attualmente privi di utilizzazione energetica»;

che in conclusione il professor De Grassi nella relazione del 25 luglio 1995 scrive, confermando quanto già contenuto nello studio redatto nel febbraio 1995: «Entrambe le centrali proposte appaiono sovradimensionate se si tiene conto dei criteri previsti dall'articolo 1 della legge n. 10 del 1991 e dal provvedimento CIP n. 6 del 1992. Ne consegue che *le autorizzazioni ministeriali concesse possano essere frutto di errore.* Infatti solo con questa ipotesi riesco a spiegarmi i seguenti fatti:

non si ottengono vantaggi dal punto di vista di una diminuita dipendenza dall'estero delle fonti di energia elettrica;

le agevolazioni ottenibili con le soluzioni proposte (che pongono invece proprio grossi problemi di dispersione termica) non sono ripartite su un numero di impianti dalle caratteristiche tecniche tali da ottenere risparmi energetici molte volte superiori;

non si ottengono vantaggi dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico che non siano già garantiti da normative in atto o sopravvenienti (ad esempio il contenuto di zolfo negli olii combustibili);

si pongono invece in atto politiche di sostegno e agevolazione alla riconversione produttiva di impianti industriali non riconducibili a una esplicita norma in tal senso»;

che la nuova amministrazione regionale delle Marche si è impegnata nella sua mozione programmatica a far fronte ai compiti istituzionali che in passato sono sempre stati elusi: definizione del piano energetico e individuazione dei siti,

si chiede di sapere:

quali motivazioni abbiano indotto il Ministero dell'industria ad autorizzare le centrali a cogenerazione annesse alla raffineria API di Falconara e allo zuccherificio Sadam di Jesi;

se, alla luce di tutto ciò che è descritto in premessa, non si ritenga indispensabile e urgente sospendere l'efficacia dei decreti autorizzativi emessi dal Ministero dell'industria per le centrali a cogenerazione di Falconara e di Jesi;

nel caso non si ritenga di sospendere l'efficacia dei suindicati decreti, quali ne siano le motivazioni.

(3-00896)

CARELLA. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che il prefetto di Napoli, delegato *ex* ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 1994, in data 5 giugno 1995 ha autorizzato gli esperti del Servizio geologico nazionale e della struttura subcommissariale di Benevento ad introdursi nell'area sita in località Piano di Nicola del comune di San Giorgio la Molara (Benevento) per eseguire rilievi topografici e misurazioni per la esatta individuazione dei terreni interessati alla realizzazione di una discarica comprensoriale;

che la discarica localizzata a Piano di Nicola ricade su un'area ad una quota di 920 metri sul livello del mare a confine con le località Toppa Iago Resce e Montecalvello del comune di Casalbore;

che il sito, il quale riveste un notevole valore di carattere naturalistico e storico-archeologico, presenta una copiosa testimonianza di antichi insediamenti e di necropoli; tra questi, notevole è l'insediamento di Casalbore (l'antica Vescellum), Forum Novum, Aequum Tuticum, i rinvenimenti a Campo dei Monaci e gli insediamenti rustici romani e medioevali siti a ridosso del regio tratturo Pescasseroli-Candela (di proprietà dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1911, n. 197);

che in particolare l'area di Oiano di Nicola e Toppa Iago Resce rappresenta il crocevia di una fitta rete tratturale, di cui si identificano e sono ancora ben conservati i percorsi, diverticoli del regio tratturo;

considerato infine che il sito Piano di Nicola ed i siti confinanti sono caratterizzati dalla presenza di pozzi e sorgenti di acqua potabile,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per salvaguardare i valori ambientali, paesaggistici e storico-archeologici dell'area interessata dalla localizzazione della discarica.

(3-00897)

CURTO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che l'articolo 29 del disegno di legge sulle «norme di semplificazione e razionalizzazione in materia tributaria» assegna ai notai nuove competenze circa il trasferimento di proprietà dei veicoli usati;

che tale disposizione appesantirebbe notevolmente le attuali procedure con oneri sempre più rilevanti a carico dell'utente;

che tutto ciò rappresenterà un indubbio freno alla commercializzazione e allo scambio dei veicoli;

che il risultato finale verrebbe a concretizzarsi da un lato in un aumento quantitativo delle competenze notarili, dall'altro nell'esautoramento delle competenze delle agenzie di pratiche automobilistiche;

che inevitabilmente tale scelta legislativa intaccherà i già non elevati livelli occupazionali degli studi di consulenza automobilistica;

in considerazione del fatto che tale impostazione nasce dalla volontà di annullare gli effetti negativi causati dalla mancata trascrizione degli atti di vendita dei veicoli presso il pubblico registro automobilistico che, oltre a creare incertezze sulla effettiva proprietà, determina elusione d'imposte a carico dell'erario,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di superare tali problemi prevedendo il pagamento immediato di tutte le imposte, emolumenti, bolli e competenze all'atto dell'immatricolazione dei veicoli o della richiesta di aggiornamento per il trasferimento di proprietà presso gli uffici della motorizzazione civile;

se non ritenga di istituire lo sportello unico dell'automobilista eliminando inutili duplicazioni di competenze;

se non sia opportuno infine, per porre fine allo stato di incertezza derivante dalla mancata applicazione della legge, prevedere un condono ai fini della regolarizzazione della trascrizione degli atti non trascritti.

(3-00898)

CURTO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il professor Raffaele Coco, nato il 2 luglio 1945, inoltrava domanda al provveditorato agli studi di Vicenza onde ottenere il trasferimento dall'istituto «S. Boscardin», ove insegna materie plastiche, a Brindisi;

che lo stesso professor Coco motivava la sua istanza invocando i benefici dell'articolo 21 della legge-quadro n. 104 del 1992 a tutela dell'assistenza e dei diritti delle persone handicappate, in quanto figlio unico maschio di Maria Taurisano, nata a Francavilla Fontana il 29 ottobre 1909;

che tale istanza veniva rigettata con comunicazione del provveditorato agli studi di Vicenza protocollo n. 9785 del 5 giugno 1995 adducendo la motivazione della non applicabilità delle disposizioni di legge invocate in quanto «non esiste una effettiva convivenza con la persona handicappata»;

che pare assurda tale motivazione in quanto il richiedente non poteva, in ossequio al principio della convivenza, costringere la genitrice ad un trasferimento di oltre 1.000 chilometri,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo ritenga sia conforme alla legge la motivazione assunta dal provveditore e, se ritenuta in contrasto, quali provvedimenti intenda assumere per sanare tale situazione.

(3-00899)

PIERONI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, dei lavori pubblici e dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che per alimentare la centrale turbogas di Comunanza (Ascoli Piceno) dovrebbe essere costruito un metanodotto che a partire dalla piattaforma marina «Bonaccia» raggiungerebbe il territorio di Comunanza, dove è prevista la realizzazione della centrale appartenente al gruppo Merloni;

che nel concreto il metanodotto dovrà attraversare il territorio della regione Marche dalla costa all'Appennino lungo un tracciato di oltre 40 chilometri, per una larghezza di 26 metri (oltre alle dimensioni della condotta va considerata la fascia di rispetto);

che se tale progetto fosse realizzato renderebbe immediatamente non coltivabile una superficie di oltre 100 ettari nella Valdaso, che è la zona agricola più fertile delle Marche e tra le più fertili d'Europa, nella quale si coltivano prodotti di altissima qualità destinati prevalentemente all'esportazione;

che, oltre alla superficie sottratta, la realizzazione del metanodotto avrebbe una pesante incidenza negativa su tutte le coltivazioni della valle;

che il progetto del metanodotto risulta essere in fase di notevole avanzamento;

che la centrale che il metanodotto dovrebbe alimentare è da tempo bloccata per questioni di legittimità delle pratiche autorizzative;

che sulla vicenda della centrale turbogas di Comunanza è in corso un'inchiesta della magistratura; pertanto il metanodotto oggetto della presente interrogazione potrebbe essere destinato a una centrale che non sarà mai realizzata,

si chiede di sapere quali interventi i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per salvaguardare l'attività agricola più redditizia della regione Marche da una grave crisi economico-occupazionale, connessa all'autorizzazione di un'opera palesemente insensata.

(3-00900)

BERSELLI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il signor Vittorio Nicolicchia, nato a Calascibetta (Enna) il 23 dicembre 1928, residente a Bologna in viale Lenin 59, in data 9 dicembre 1993 inviava per posta alla dottoressa Maria Cordova, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, un esposto in cui tra l'altro affermava che essendo lui inquilino di un alloggio ad uso abitativo nel comune di Bologna in viale Lenin 59 di proprietà dell'INPDAP (ex INADEL), in occasione del calcolo dell'equo canone era venuto a conoscenza del fatto che l'appartamento a lui affittato nel predetto stabile (così come quelli ubicati ai numeri civici 61, 63 e 65) risultava accatastato come categoria A/2, classe seconda;

che da tale esposto emerge che dei sette palazzi ubicati nel viale Lenin ai civici 59, 61, 63, 65, 53, 55 e 57 di proprietà della Copalc Bologna, che li aveva fatti edificare da un'impresa di sua fiducia, i primi quattro furono venduti da tale società alla Finterm 1984 srl di Roma mentre gli ultimi tre furono venduti a privati;

che la società Finterm 1984 rivendette poi i predetti primi quattro palazzi all'INADEL;

che tutti e sette i fabbricati sono perfettamente identici tra loro come tipologia, come progettazione, come costruzione, come materiali, come luogo di costruzione;

che, pertanto, non esiste differenza alcuna tra i sette palazzi di cui sopra e tra i vari appartamenti che li compongono;

che, invece, mentre i primi quattro edifici acquistati dall'INADEL (ora INPDAP) hanno gli appartamenti accatastati come categoria A/2, classe seconda, i restanti tre hanno gli appartamenti accatastati come categoria A/3, classe terza;

che il signor Nicolicchia concludeva il proprio esposto chiedendo alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma quale fosse la causa di tale diversa attribuzione di categoria rispettivamente tra gli appartamenti acquistati dai privati e quelli acquistati dall'INADEL e di verificare se tale diverso trattamento non fosse dovuto a motivi che sottindendessero un illecito, mettendo in evidenza soprattutto che la categoria catastale A/2, classe seconda, arrecava un notevole aggravio economico sull'applicazione dell'equo canone per gli appartamenti concessi in affitto da parte dell'INPDAP;

che sarebbe stato più opportuno mettere in evidenza che da un diverso accatastamento di immobili identici conseguentemente derivò una diversa valutazione degli stessi, sicchè i privati che acquistarono i vari appartamenti ai civici 53, 55 e 57 presumibilmente pagarono meno a metro quadrato rispetto all'INADEL che acquistò gli appartamenti ai civici 59, 61, 63 e 65, nonostante che tutti gli appartamenti nei sette edifici fossero esattamente identici tra loro;

che un tecnico incaricato dal Sunia ha confermato che gli appartamenti di tutti gli stabili in questione debbono essere considerati di classe 3, categoria terza;

che sarebbe quantomai opportuno verificare come possa essere accaduto questo diverso accatastamento di unità immobiliari tra loro identiche e se ciò possa essere dipeso dal fatto che, così facendo, si indusse l'INADEL a pagare a metro quadrato un prezzo superiore al dovuto, con illecito vantaggio per il venditore e con corrispondente pregiudizio per l'INADEL (ora INPDAP) e conseguentemente per i suoi vari inquilini che finiscono per pagare come equo canone affitti superiori al dovuto,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito a quanto sopra e se non ritenga di aprire urgentemente una inchiesta anche per accertare eventuali responsabilità;

in che fase si trovi il procedimento penale di cui sopra.

(3-00901)

MANCINO, CARPENEDO, BEDIN, BACCARINI, LAURIA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che nella fase iniziale di attuazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 626 del 1994, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, si sono evidenziati problemi applicativi, vistose lacune e numerose contraddizioni insite nel testo;

che, inoltre, si sono accumulati cospicui ritardi nell'emanazione dei 21 decreti attuativi previsti: non sono state, ad esempio, emanate le procedure standardizzate per gli adempimenti documentali per le piccole aziende, imposti dal comma 9 dell'articolo 4, mentre alcuni adempimenti risultano non attuabili nei tempi previsti, soprattutto da parte delle piccole imprese - agricole, artigiane, commerciali, industriali, cooperative - le quali rappresentano l'80 per cento del tessuto produttivo del paese;

che i costi richiesti dall'adeguamento alla nuova normativa - tanto più onerosi quanto più ridotte sono le dimensioni delle aziende e il livello del loro fatturato - non trovano supporto in alcun meccanismo incentivante, nè vengono attenuati da alcuna forma di graduazione temporale degli interventi;

che, nel complesso, l'informazione istituzionale in materia non è risultata ancora sufficiente a garantire un livello adeguato di conoscenza ai milioni di soggetti interessati e soprattutto non ha ancora raggiunto capillarmente tutte le articolazioni territoriali e settoriali che contraddistinguono il tessuto produttivo delle piccole imprese;

che, a fronte di questa situazione, appare urgente e necessaria l'emanazione di un provvedimento di integrazione e modifica del suddetto decreto legislativo n. 626 del 1994, al fine di apportare innovazioni che perseguano la semplificazione delle procedure, una diversa gradualità nell'applicazione delle norme e misure adeguate di sostegno a favore delle piccole imprese,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda sollecitamente farsi carico di tali problemi attraverso appropriate ed organiche iniziative legislative.

(3-00902)

ANDREOTTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - (*Già* 4-04896)

(3-00903)

DE NOTARIS, BERTONI. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso che il prossimo 18 ottobre a Tolosa avrà inizio una riunione interministeriale a livello europeo per definire le linee guida per l'attività spaziale nei prossimi anni;

considerato che il prevedibile impegno di spesa ammonterebbe a centinaia di miliardi,

si chiede di conoscere il contenuto delle proposte che il Ministro in indirizzo andrà a sostenere in quella sede e se non ritenga di dover anticipare quanto ha in animo di esporre in sede internazionale, perchè vi sia un chiaro orientamento su tale importante questione.

(3-00904)

BERTONI. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che nel 1987 fu costituita l'Alenia Spazio Napoli, nell'ambito del gruppo Sistemi spaziali Aeritalia;

che in questi anni il gruppo di Napoli ha sviluppato una completa e coerente esperienza nella progettazione delle capsule di rientro, sia at-

traverso il programma Carina (Capsula di rientro non abitata) che le era stato commissionato dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), sia attraverso altre attività svolte in ambito internazionale;

che nel giugno del 1994 l'Alenia Spazio Napoli ha terminato tutta la fase di studio e progettazione della capsula Carina, mentre non risulta finanziata la fase di realizzazione della capsula;

che il gruppo ha collaborato in Campania con altri soggetti che operano in analoghi settori, quali MARS, CIRA, Alenia, Aeronautica, Università, Techosystem;

che i dipendenti dell'unità di Napoli di Alenia Spazio sono attualmente 28, nella maggioranza laureati in discipline tecniche e di alta professionalità per le funzioni che svolgono;

che recentemente ben 22 dei 28 dipendenti sono stati collocati in cassa integrazione;

che questa ed altre circostanze fanno temere che si tenda alla cessazione dell'attività dell'Alenia Spazio Napoli;

che inoltre alcuni dipendenti sono stati contattati dall'Alfa Avio per una eventuale assunzione;

che evidentemente in questo modo si cerca anche di rompere l'unità del gruppo di professionisti che lavorano all'Alenia Spazio;

che la cessazione dell'attività del gruppo rappresenterebbe un danno rilevante per lo sviluppo della ricerca spaziale e per le stesse risorse del Mezzogiorno,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo:

affinchè l'ASI consenta all'Alenia Spazio Napoli di attuare la fase di realizzazione della capsula Carina o di programmare altre attività di ricerca nel settore di sua competenza;

per esplorare tutte le possibilità di cooperazione tra l'Alenia Spazio e le altre realtà aerospaziali campane e in particolare il MARS, così da preservare le professionalità dei dipendenti del gruppo maturate in otto anni di intenso lavoro.

(3-00905)

BERTONI. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, nell'ambito di una seria programmazione, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) non può rallentare le iniziative e gli interventi necessari per la partecipazione italiana alla ricerca scientifica e tecnologica diretta in particolare all'impianto di una stazione spaziale, secondo le progettazioni già in corso in sede internazionale;

che in questa prospettiva deve essere valorizzato e sviluppato il patrimonio scientifico e tecnologico esistente nel Mezzogiorno;

che in particolare il Microgravity advanced rescard and support center (MARS), che ha ricevuto riconoscimenti scientifici in tutto il mondo per le ricerche sulla fluodinamica microgravitazionale e che è il centro italiano di supporto dell'Agenzia spaziale europea (ESA), presenta tutte le caratteristiche per garantire nel settore spaziale un efficace impiego delle risorse finanziarie disponibili;

che lo sviluppo del MARS può creare nuove opportunità all'indotto aeronautico campano ed eventualmente al recupero delle profes-

sionalità di Alenia Spazio Napoli, qualora questo ente non ritrovi, come è auspicabile, una sua completa e autonoma utilizzazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per garantire che una parte delle somme stanziate per l'ASI, non inferiore quanto meno al 5 per cento della cifra totale, sia destinata allo sviluppo della ricerca spaziale nel Mezzogiorno;

se si ritenga utile che si proceda a una convenzione tra ASI e MARS per la creazione del centro di supporto italiano;

se si ritenga necessario e utile che, nell'ambito dei programmi scientifici finanziati dall'ASI, l'attività di ricerca del MARS vada sostenuta con un impegno finanziario annuo non inferiore a 2 miliardi di lire.

(3-00906)

FALQUI. - *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità.* - Premesso:

che la Conferenza dei servizi, convocata dal Ministro dei trasporti il 28 luglio 1995 sul problema della tratta Firenze-Bologna del progetto alta velocità, ha autorizzato l'avviamento dei lavori e l'apertura dei cantieri senza che le unità sanitarie locali interessate siano state messe in grado di esprimere un parere tecnico valutativo del progetto in qualità di legittimi organi di controllo e vigilanza sul rispetto della normativa di igiene pubblica del territorio e di tutela della salute dei lavoratori;

che, nonostante le ripetute sollecitazioni dell'assessore regionale toscano alla sanità e del sindaco di Firenze a fornire alle USL interessate la documentazione necessaria in tempo utile, al fine di formulare una valutazione ponderata ed accurata del progetto, tale documentazione è stata trasmessa alle USL soltanto pochi giorni prima della firma del progetto stesso;

che notizie di stampa riportano in questi giorni che i progettisti della TAV avrebbero previsto per la realizzazione dell'opera un costo di 56 vite umane ed un numero preventivato di infortuni sul lavoro pari a 1.500 in 74 mesi per la tratta Firenze-Bologna, nonchè la possibilità di sottoporre i lavoratori addetti all'estrazione di pietra dalle colline appenniniche ed al traforo a ritmi lavorativi perfino di sette giorni settimanali;

considerato inoltre che l'accordo procedimentale della TAV ha omesso di includere il documento elaborato dai dirigenti delle USL interessate, insieme ad alcuni funzionari della regione, nel quale si richiamava il rispetto degli obblighi di tutela ambientale e si prevedeva che il finanziamento delle spese per l'assistenza socio-sanitaria nei cantieri, per il personale di vigilanza e per gli strumenti necessari al controllo dell'opera fosse previsto dalla regione, deferendo pertanto alle USL il compito di negoziare direttamente con la stessa direzione della CAVET, impresa realizzatrice dell'opera, la predisposizione della copertura finanziaria delle misure di prevenzione, emergenza e verifica, nonchè degli interventi di attenuazione dell'impatto dell'opera sulle strutture sanitarie locali,

l'interrogante chiede di sapere:

come si giustifichi la mancata consultazione delle USL in tempo debito circa gli aspetti della costruzione della tratta Firenze-Bologna dell'alta velocità che attengono all'igiene pubblica e del territorio ed alla salute dei lavoratori;

per quale ragione l'accordo procedimentale della TAV abbia omesso di predisporre l'intervento della regione nella previsione delle risorse economiche per l'assistenza socio-sanitaria nei cantieri nonchè per le spese relative alla vigilanza ed al controllo dell'opera;

quali misure di prevenzione siano state predisposte per tutelare la salute dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell'opera.

(3-00907)

MANIERI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che ai concorsi a preside riservati hanno titolo a partecipare coloro che hanno ottenuto, per almeno due anni, anche non consecutivi, un incarico di presidenza da parte dei provveditorati agli studi;

che la stessa facoltà non viene invece data ai collaboratori vicari che hanno sostituito il preside titolare in congedo ordinario per uguale tempo, anche con periodi continuativi di oltre sei mesi;

che ai suddetti, che pur svolgono lo stesso servizio con un maggior carico di lavoro e che pur percepiscono la relativa indennità di funzione, non viene riconosciuto il punteggio aggiuntivo (cfr. circolare ministeriale n. 39 del 31 gennaio 1995);

considerato:

che medesime sono le funzioni e che la differenza è solo nel fatto che i primi svolgono le funzioni di supplenza in seguito a nomina da parte del provveditorato, i secondi per l'automatismo contemplato nei decreti delegati;

che nei concorsi a cattedre l'anno d'insegnamento conseguito, anche per somma di supplenze, con nomina da parte dei presidi è equiparato a quello svolto con nomina da parte dei provveditori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga una palese ingiustizia tale trattamento differenziato per prestazioni identiche e quali provvedimenti urgenti intenda adottare per porvi riparo.

(3-00908)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DEMASI, COZZOLINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la pagina cittadina del quotidiano «Cronache del Mezzogiorno» si è occupata, in data 15 settembre 1995, nell'ambito dei servizi sull'«Affittopoli» salernitana, anche della cooperativa edilizia «Sirius»;

che, secondo il giornale, farebbero parte di tale cooperativa personalità dell'ambiente politico cittadino o loro consanguinei;

che, tra gli iscritti, figurerebbe anche il nome dell'attuale sindaco del comune capoluogo e vice-sindaco della passata amministrazione;

che, dalla lettura, sembrerebbe che tale cooperativa abbia beneficiato di una corsia preferenziale nell'assegnazione del suolo;

che l'articolo riporta l'esposto del presidente di altra cooperativa edilizia;

che l'esponente si riterrebbe discriminato, insieme ai suoi soci, dalla locale amministrazione in quanto avrebbe presentato, nella qualità, richiesta di assegnazione dello stesso suolo «certamente prima» della cooperativa «Sirius»;

che l'articolista esprime dubbi sull'esito dell'esposto presentato dal rappresentante della cooperativa ritenuta lesa;

che le preoccupazioni del giornalista meritano di essere fugate per la certezza del diritto su cui si fonda la nostra civiltà e democrazia;

che, pertanto, ogni accertamento deve essere tempestivamente eseguito anche a tutela di quanti si trovano a ricoprire prestigiosi incarichi di rappresentanza della comunità,

si chiede di conoscere:

se si intenda intervenire per accelerare l'accertamento dei fatti riportati dal quotidiano «Cronache del Mezzogiorno» in data 15 settembre 1995 nella cronaca di Salerno;

se, qualora necessario, si intenda promuovere l'avvio immediato degli accertamenti in merito;

se si ritenga, in concomitanza, di promuovere sollecita ed approfondita attività ispettiva amministrativa sui comportamenti dei responsabili dell'*iter* per la concessione del suolo sul quale è sorta la cooperativa «Sirius».

(4-06003)

MANIERI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che risulta alla scrivente che sia stato proposto il decreto relativo alla lotteria nazionale del carnevale con il quale si è escluso il carnevale di Putignano abbinato sino ad oggi al carnevale di Viareggio sostituendolo con il comune di Acireale;

che sin dal 1992 la lotteria di Viareggio veniva sostituita nel novero delle lotterie nazionali dalla lotteria del carnevale di Viareggio e Putignano abbinata ai rispettivi corsi mascherati;

che, laddove l'esclusione del carnevale di Putignano fosse dettata da criteri di rotazione, si ritiene che tale rotazione dovrebbe non solo riguardare la lotteria del carnevale di Viareggio e Putignano nel suo complesso ma dovrebbe altresì riguardare anche le altre lotterie nazionali «storiche»:

che risulta del tutto incomprensibile la sostituzione di Putignano all'interno di una lotteria quale quella del carnevale che grazie anche all'abbinamento col carnevale di Putignano ha consentito di portare la lotteria stessa al secondo posto fra tutte le lotterie nazionali con un incremento del numero dei biglietti venduti, quasi triplicati rispetto alla precedente lotteria di Viareggio;

che altrettanto incomprensibile appare la sostituzione del carnevale di Putignano alla luce dell'altro criterio cui dovrebbe ispirarsi la scelta ministeriale, vale a dire quello dell'equa ripartizione territoriale delle lotterie nazionali: infatti rispetto a questo criterio la regione Puglia verrebbe privata dell'unica lotteria a fronte delle numerose lotterie che gratificano le altre regioni nella proposta ministeriale;

che il carnevale di Putignano, come risulta da ampia documentazione depositata al Ministero, è un richiamo prestigioso e sentito dalle popolazioni meridionali, nonchè una occasione consolidata di sviluppo economico, artigianale e turistico con positivi riscontri occupazionali per la città e l'intera area del sud-est barese,

si chiede di sapere se, alla luce di tutte le premesse, il Ministro in indirizzo intenda rivedere la proposta di decreto reinserendo il carnevale di Putignano nella lotteria nazionale del carnevale.

(4-06004)

CARELLA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che le competenze in ordine all'attuazione delle prime misure concernenti l'assetto organizzativo aziendale e la nomina dei responsabili di distretto, di presidio e di dipartimento sono espressamente attribuite dalla legge regionale della regione Puglia n. 36 del 1994 (articoli da 14 a 30) alla giunta regionale;

che il direttore generale dell'azienda USL FG/1 con deliberazione n. 1558 del 26 luglio 1995 ha provveduto a riorganizzare i servizi sanitari dell'azienda ed alla nomina dei responsabili di distretto, di presidio e di dipartimento;

che sono stati nominati come responsabili dei dirigenti, gran parte dei quali non si trova in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dagli articoli 15 e 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992 per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali;

che è stata disciplinata l'organizzazione dei servizi aventi natura sovradistrettuale (salute mentale, tossicodipendenze, assistenza riabilitativa) in assenza del relativo provvedimento del consiglio regionale previsto dal comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale n. 36 del 1994;

che tale deliberazione è stata fortemente contestata dalle organizzazioni sindacali, dalle forze politiche e dalle associazioni di volontariato laico e cattolico per le gravi disfunzioni organizzative che ha determinato in molti servizi, ed in particolare nel Sert di San Severo;

che mentre si è provveduto, in contrasto con la legislazione nazionale e regionale in materia, alla frettolosa riorganizzazione dei servizi sanitari, non è ancora stata insediata, sebbene siano trascorsi diversi mesi dalla costituzione dell'azienda sanitaria, la conferenza dei sindaci, nè è stato costituito il collegio dei revisori, privando di fatto l'azienda degli organismi di controllo sulla gestione e sugli indirizzi programmatici,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per riportare in un quadro di certezza normativa la gestione dell'azienda USL FG/1;

se non ritenga necessario intervenire direttamente, nell'esercizio dei propri poteri ispettivi, al fine di accertare le gravi carenze gestionali, vista anche l'inerzia dei competenti organi regionali.

(4-06005)

DIONISI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso che in data 19 settembre 1995, nel corso dei chiarimenti dati dal Ministro dei trasporti, a conclusione del dibattito in Commissione lavori

pubblici del Senato in ordine al parere che la stessa Commissione deve esprimere sul contratto di programma e dei servizi delle Ferrovie dello Stato che avrà valore fino al 2000, il Ministro avrebbe detto che lo stesso contratto di programma è il risultato di approfondimento e modifiche della bozza elaborata dal precedente Ministro, si chiede di sapere:

se fosse stata prevista la realizzazione del tratto ferroviario Rieti-Passo Corese nel contratto di programma preparato dall'ex ministro Publio Fiori che aveva dato ripetute assicurazioni alla cittadinanza reatina attraverso iniziative politiche del suo partito;

se, e nel caso per quale motivo, sia stata soppressa la stessa realizzazione di detto tratto ferroviario oppure se anche questo episodio non rappresenti un ennesimo esempio di malcostume politico caratterizzato da millanterie e promesse demagogiche che sarebbe particolarmente grave per essersi manifestato su di una questione importante come la suddetta ferrovia; c'è infatti unanime consapevolezza che essa rappresenterebbe un importante fattore strutturale di sviluppo dell'intera provincia di Rieti oltre che un potenziamento necessario dei trasporti per migliaia di pendolari, lavoratori e studenti, che ogni giorno si recano a Roma e su cui sono maturate attese nelle istituzioni locali, nelle varie associazioni e nella maggior parte della cittadinanza, anche per merito di una campagna di opinione della stampa locale, della associazione «Amici del treno», delle istituzioni locali e dei parlamentari;

quali iniziative intenda assumere il Ministro per inserire nel contratto di programma la costruzione della linea Rieti-Passo Corese.

(4-06006)

STEFANI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso che il servizio CAI-Post è penalizzato da numerosi furti che avvengono con incidenza sempre maggiore sia presso gli uffici sia durante il trasporto, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Ministro in indirizzo per ovviare a questa situazione che penalizza gravemente uno dei pochi servizi efficienti delle poste e telecomunicazioni.

(4-06007)

DIANA. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che i lavori per la realizzazione della tratta stradale Sora-Atina sono in via di ultimazione;

che dalla ex Agensud sono pervenute le prime tre rate di finanziamento della convenzione; poi, dall'inizio dell'anno, il flusso è stato interrotto per cui non sono state accreditate le rate quarta e quinta per circa 16 miliardi;

che al momento l'impresa esecutrice ha crediti per lavori eseguiti e non pagati per circa 15 miliardi e, non sbloccandosi la situazione, ha iniziato le procedure di costituzione in mora dell'amministrazione provinciale di Frosinone per inadempimento contrattuale, nonchè di chiusura entro fine settembre dell'attività di cantiere, con licenziamento di tutto il personale dipendente;

che, come è noto, la competenza su questo tipo di lavori è passata dall'Agensud al Ministero dei lavori pubblici che, in base a provvedimenti legislativi, dovrebbe agire attraverso un commissario *ad acta* (ingegner Consiglio); non sono state ancora definite le procedure burocratiche per i pagamenti e, sebbene il problema venga dichiarato da mesi di «imminente» soluzione, ciò non si è ancora verificato;

che sono bloccati circa 1.250 miliardi e centinaia di cantieri in tutto il Meridione, con richiesta di danni, da parte delle imprese, atti giudiziari nei confronti delle amministrazioni affidatarie, licenziamenti, eccetera;

poichè è necessario che il problema venga risolto rapidamente con l'effettivo accredito delle risorse, risultando incomprensibile che la definizione di procedure amministrative possa essere una giustificazione per i danni d'ordine economico e sociale che, come al solito, i cittadini del Mezzogiorno devono, anche in questo caso, sopportare,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda adottare per eliminare i ritardi lamentati e ricondurre a norma i rapporti istituzionali tra agenzia, impresa e pubblica amministrazione.

(4-06008)

RAMPONI, BAIOLETTI, PERUZZOTTI, DOLAZZA, FABRIS Pietro, CASILLO, FORCIERI, PETRICCA, RADICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* - Preso atto che la Corte dei conti nella «Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1994», con riferimento agli interventi all'estero e all'interno da parte delle Forze armate, afferma che il bilancio della difesa ha come finalità primaria la «predisposizione» dello strumento militare per un'eventuale, anche se non auspicabile, emergenza di tipo militare, mediante l'affermazione e l'addestramento del personale, l'ammodernamento ed il rinnovamento dei mezzi, la ricerca e lo sviluppo degli armamenti in genere.

Nel rispetto e nei limiti del vigente quadro normativo in generale, gli enti programmatori sviluppano l'attività di pianificazione operativa e di programmazione finanziaria.

Le disposizioni vigenti in tema di contabilità generale dello Stato pongono l'obbligo di reperire nuove risorse per finanziare nuovi impegni di spesa introdotti da nuove leggi.

Quanto previsto dalle richiamate norme non trova un puntuale riscontro per provvedimenti legislativi con i quali il Governo ed il Parlamento decidono l'impiego delle Forze armate all'estero ovvero in Italia in attività operative.

Gli impieghi delle Forze armate in operazioni, al di fuori ed oltre le attività di formazione, addestramento e mantenimento dell'efficienza di uomini e mezzi, determinano lo sconvolgimento sia delle attività pianificate, sia delle programmazioni finanziarie, in particolare quelle volte al ripianamento delle scorte ed all'ammodernamento dei mezzi.

Tali fenomeni si configurano ben più consistenti laddove le operazioni medesime, ancorchè autorizzate e legittimate da provvedimenti legislativi *ad hoc*, non siano finanziate con nuovi specifici stanziamenti in aggiunta a quelli già iscritti nel bilancio del Ministero della difesa...

La partecipazione alle attività è stata adottata con procedura d'urgenza, mediante ricorso a decreti-legge...

Le clausole finanziarie dei decreti-legge sono state formulate all'atto della loro reiterazione in maniera discordante rispetto alla precedente versione, ponendo gli oneri talvolta a carico dei pertinenti capitoli del bilancio della difesa, tal'altra a carico dei singoli importi...

L'unico elemento certo è stata la considerazione che il bilancio della difesa dovesse avere la capacità di «assorbire», con gli stanziamenti «ordinari», le maggiori esigenze finanziarie conseguenti a impegni operativi di «effettività militare» del tutto nuovi: in definitiva si sono trascurate le finalità proprie e peculiari del bilancio delle Forze armate...

Le amministrazioni dello Stato, siano esse Dicasteri o enti pubblici, hanno continuato a richiedere gli interventi delle Forze armate per proprie esigenze senza accollarsi i relativi oneri finanziari...

precisa di non poter non rilevare che nel momento in cui il nostro paese assurge ad un ruolo di rilievo nella comunità internazionale e nei settori economici, industriali e sociali, appare incoerente non assicurare alle proprie Forze armate i necessari mezzi finanziari senza far ricorso ai capitoli di spesa previsti per altri bisogni con la conseguenza di compromettere, in buona sostanza, il livello addestrativo competitivo con gli Stati occidentali ad economia più avanzata;

constatato che, come indicato nella stessa relazione, le Forze armate, relativamente alla suddetta attività, hanno:

sostenuto oneri per 798,9 miliardi;

ricevuto rimborsi dal tesoro per 64,4 miliardi;

risultano essere in credito per 734,5 miliardi,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali conseguenze negative siano derivate per il livello addestrativo e lo sviluppo dei programmi di ammodernamento delle Forze armate dalla mancata tempestiva disponibilità di un credito pari a ben 734,5 miliardi pari a circa il 20 per cento delle assegnazioni del bilancio 1994 per l'ammodernamento e il rinnovamento;

se siano state nel frattempo assegnate le somme alla disponibilità del Ministero della difesa;

quali predisposizioni siano state adottate o si intenda adottare al fine di evitare per il futuro il ripetersi di tali situazioni di specie che configurano, come detto dalla Corte, un quadro in cui, «all'indeterminatezza delle esigenze operative, si associa l'incertezza giuridica, amministrativa e finanziaria, venendo a mancare anche la certezza del diritto».

(4-06009)

LAVAGNINI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che le tossicodipendenze costituiscono un problema di vaste dimensioni, che richiede approcci interdisciplinari (di natura medica, psicologica, sociale);

che la disintossicazione da oppiacei costituisce una procedura medica del tutto parziale e temporanea, non seguita di per sè dall'abbandono dell'uso di droghe;

che procedure di disintossicazione sono applicate nelle strutture pubbliche, utilizzando i farmaci in commercio e distribuiti gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale;

che la riforma del sistema sanitario, con l'applicazione del pagamento a tariffe, dovrà porre particolare attenzione a che i malati non vengano dimessi anzitempo per fini meramente di profitto;

che l'Istituto San Raffaele di Milano, applicando il metodo ultrarapido UROD al costo di 10 milioni, senza avere prodotto evidenze sugli effetti a medio-lungo termine di tale metodo, intende estenderlo ad altri ospedali, mettendo le autorità sanitarie di fronte al fatto compiuto, facendo leva sull'emotività e sulla disperazione delle marginalità sociali;

che il Ministero sarebbe pronto a sostenere i costi relativi con i fondi della ricerca biomedica,

si chiede di sapere se il Ministro della sanità non ritenga:

a) che l'Istituto San Raffaele debba rispondere delle proprie iniziative alle autorità sanitarie, nazionali e regionali, come ogni altra struttura;

b) che vada chiarita la scientificità del trattamento UROD, che non può costituire un espediente per cure ultra-rapide di pretesa e non dimostrata superiore efficacia, rivolte in sostanza ad applicare principi di profitto aziendale caricando i pazienti di alte dosi di farmaci per una loro più rapida rotazione, realizzando quindi alti profitti;

c) che i fondi per la ricerca non possano essere distolti per finalità meramente assistenziali, già erogate gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale, ed a costi notevoli da parte della clinica di Castellanza, di proprietà della Fondazione San Raffaele;

d) che comunque tali fondi non possano essere utilizzati per una struttura di proprieta della Fondazione San Raffaele, ma non facente parte dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico con sede unica a Milano, via Olgettina;

e) che si debba vigilare con maggiore attenzione all'insorgere di fenomeni che speculano sulla disperazione di quei malati per i quali la scienza medica può non avere rimedi efficaci (come nel caso di tumori, con l'UK 101, o nel caso di sclerosi multipla);

f) che si debba usare grande prudenza nel giudicare la pretesa superiorità di nuove terapie (che richiedono valutazioni ufficiali secondo i metodi usati internazionalmente), evitando quindi di creare illusioni e speculazioni sulla disperazione di malati e familiari.

(4-06010)

VALLETTA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso che a Pietrabbondante (Isernia) sin dall'epoca dei Borboni è stata scoperta una zona archeologica con una preziosa «area sacra» italico-sannitica (I secolo a.C.), autentico *unicum* architettonico che testimonia anche influenze ellenistiche nel tardo processo di romanizzazione del Sannio;

rilevato che l'Ente poste italiane da anni dedica meritorie emissioni di francobolli tematici per valorizzare «il patrimonio artistico e culturale italiano» (dal 1980) a varie località turistiche (dal 1973);

considerato:

che Pietrabbondante è localizzata in un territorio montano, con un processo di impoverimento socio-economico, e merita pertanto qualunque forma di sostegno per valorizzare il proprio patrimonio storico-culturale;

che la stessa fu sede di uno dei più importanti insediamenti dei Sanniti e probabilmente ne fu per qualche tempo anche la capitale,

si chiede di sapere se non si ritenga utile e doveroso promuovere l'emissione di francobolli dedicati alla menzionata «area sacra» o nell'ambito della tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» o di quella de «Il turismo».

(4-06011)

BALDELLI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* - Premesso:

che la legge di riforma sanitaria prevede che alla professione infermieristica può accedere chi è in possesso del diploma di scuola media superiore;

che, prima della suddetta legge, l'ammissione alle scuole infermieristiche era condizionata alla positiva frequenza di un biennio di scuola media superiore e che gli ultimi candidati ammessi hanno terminato la scuola per infermiere professionale a giugno 1995;

che un gran numero di infermieri studenti-lavoratori e in cerca di prima occupazione ha scelto di conseguire - come privatisti - la maturità professionale di «assistente comunità infantile» viste le molte materie simili o affini a quelle svolte nel corso di infermiere professionale;

tenuto conto che l'ordinanza ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995 - a partire dall'anno scolastico 1995-96 - ha modificato sostanzialmente i requisiti richiesti per l'ammissione di privatisti alla maturità di «assistente comunità infantile» stabilendo che per chi non ha compiuto i 23 anni, oltre ai requisiti generali, è necessario documentare la frequenza di un corso di formazione regionale coerente con la specializzazione impartita dall'istituto presso il quale chiede l'ammissione ovvero di aver svolto attività lavorativa attinente alla specializzazione stessa,

l'interrogante chiede di conoscere se non si intenda modificare la suddetta ordinanza al fine di dare l'opportunità a coloro che hanno terminato la scuola per infermiere professionale a giugno 1995 di poter accedere agli esami di maturità.

(4-06012)

SCOPELLITI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo, della difesa e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nell'interrogazione 4-02970 il senatore Gallo sollecitava il Governo a prendere dei provvedimenti intesi sia a sanare la condizione di moltissimi obiettori di coscienza che, in disobbedienza civile non violenta, in violazione della legge, si sono recati nella ex Jugoslavia in missione umanitaria, sia a stabilire la possibilità per gli obiettori di coscienza di recarsi fuori del territorio nazionale per partecipare a missioni umanitarie sotto l'egida dele Nazioni Unite;

che il Governo rispondeva all'interrogazione sostenendo la tesi secondo la quale, visto che la legge n. 772 del 1972 non prevede tale possibilità e che esiste un disegno di legge in corso di approvazione il quale all'articolo 9 prevede tale possibilità, non è dato intravedere in alcun modo la possibilità di autorizzare tale partecipazione,

si chiede di sapere se si intenda, attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza, in attesa che la legge di riforma compia il suo *iter*, di sanare la situazione di tanti obiettori di coscienza coinvolti in vari procedimenti giudiziari e nello stesso tempo di concedere l'autorizzazione, anche temporanea, a coloro che facciano richiesta di svolgere il servizio civile partecipando a missioni umanitarie fuori del territorio nazionale.

(4-06013)

SCOPELLITI. - *Ai Ministri della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'AVEP (Associazione volontari Ester Pasotti) di Pesaro è ente convenzionato con il Ministero della difesa per l'utilizzo di obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;

che nella sede dell'AVEP ha coincidentemente sede il telesoccorso, attività privata con fini di lucro;

che, secondo la denuncia degli obiettori di coscienza in servizio civile presso l'AVEP, l'ente utilizzerebbe gli stessi in sostituzione di personale negando loro la possibilità di prendere visione della convenzione stipulata tra amministrazione militare e ente nonchè del relativo piano d'impiego il quale prevederebbe un orario di servizio illegale;

che dalla denuncia traspare un quadro della situazione che se rispondente al vero è totalmente privo di legalità, ovvero gli obiettori in servizio presso l'AVEP verrebbero utilizzati anche parzialmente nel telesoccorso con mansioni proprie di un lavoratore dipendente,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano promuovere ed attuare urgentemente per quanto di loro competenza l'adozione di un provvedimento ispettivo nei confronti dell'AVEP e del telesoccorso per accertare quanto denunciato dagli obiettori di coscienza.

(4-06014)

RIGHETTI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che ogni presidio sanitario, salvo la decisione da parte dell'ente regione di chiuderlo, deve essere messo in condizione di garantire livelli di assistenza accettabili a favore della popolazione residente nel bacino di utenza dell'ospedale medesimo;

che la USL di Iesi (Ancona) sta operando in modo da dequalificare la struttura ospedaliera di Cingoli (Macerata) a proprio favore;

che Cingoli è comunità montana ed il suo ospedale è inserito nel piano sanitario regionale e che la regione non ne ha sino ad oggi decretato la chiusura nè una qualsivoglia riconversione;

che la legge finanziaria del 1995 riconosce una particolare tutela agli ospedali montani con meno di 120 posti-letto, così come è il presidio sanitario di Cingoli;

che la USL di Iesi sembrerebbe non aver mai voluto risolvere il problema della forte sperequazione nella ripartizione dei finanziamenti tra la struttura sanitaria di Iesi e quella di Cingoli;

che il costo di gestione dell'ospedale di Cingoli, personale compreso, rapportato alle giornate di degenza dei pazienti risulta inferiore a quello dell'ospedale di Iesi;

che nel bacino di utenza dell'ospedale di Cingoli risiedono circa 20.000 persone nel periodo invernale e circa 40.000 in quello estivo e che nel periodo invernale per le consuete ed abbondanti nevicate è oltremodo disagevole raggiungere altri presidi ospedalieri;

che risulterebbero vacanti nell'organico dell'ospedale di Cingoli posti medici e paramedici,

si chiede di sapere se si ritenga necessario avviare una ispezione ministeriale presso il nosocomio di Cingoli che accerti le carenze e le omissioni denunciate e in tal caso imporre alla USL di Iesi di provvedere alla normalizzazione dei servizi indispensabili per il buon funzionamento dell'ospedale di Cingoli.

(4-06015)

ANDREOLI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che il quartiere «Forte Procolo» (Verona) riveste una notevole importanza culturale date le valenze storiche e ambientali che si sono conservate nonostante la massiccia e disordinata urbanizzazione avvenuta nel secondo dopoguerra;

che tale quartiere è compreso nell'ansa del fiume Adige tra il ponte Saval ed il ponte Catena, a nord del centro storico della città e a poche decine di metri dalla cinta fortificata sanmicheliana, e si presenta, quindi, come un *unicum*, considerata la compresenza di emergenze architettoniche facenti parte del campo trincerato austriaco ottocentesco e di strutture di epoca successiva, ma legate ancora alle servitù militari, retaggio della precedente dominazione asburgica;

che collegato a Fronte San Procolo è il Tiro a segno nazionale di ponte Catena, costruito nel 1916, che con l'adiacente cimitero austriaco crea un insieme omogeneo;

che in questo poligono venne eseguita, l'11 gennaio 1944, la fucilazione di Galeazzo Ciano e di alcuni membri del Gran Consiglio che votarono contro Mussolini nella seduta del 25 luglio 1943;

che all'interno dell'area verde del poligono è stata iniziata la costruzione di un capannone, temporaneamente sospesa, lungo 50 metri e largo 20;

che all'interno dell'area di Forte San Procolo è stata progettata la costruzione di un moderno centro commerciale, la cui licenza edilizia è stata già concessa dal comune di Verona;

che il rapporto tra la cubatura e la popolazione di Verona è superiore del 25 per cento rispetto a quello consentito, a norma della legge regionale n. 61 e della legge n. 10 del 1967, nonchè della legge n. 865 del 1967;

che il comune di Verona per concedere ulteriore cubatura deve avere una adeguata motivazione;

che la città di Verona presenta una cubatura per abitante già ampiamente superata con le strutture edificate, mentre è estremamente carente per quanto riguarda il verde pubblico, per le opere di urbanistica primaria (strade, barriere architettoniche, eccetera) e per le reti tecnologiche (gas, luce, acqua);

che nella città di Verona si è perso di vista l'equilibrio tra strutture residenziali e centri commerciali; difatti non esiste un piano commerciale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riconoscere un vincolo *ex lege* n. 1089 del 1939 e n. 1497 del 1939 sul Forte San Procolo e zone limitrofe, affinchè non vi sia un peggioramento del già presente degrado ambientale.

(4-06016)

WILDE. - *Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e per gli italiani nel mondo e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che l'ALIA (Associazione liberi imprenditori autonomisti) nell'interesse delle attività commerciali e produttive che operano con serietà e sacrificio e nell'interesse della nostra immagine all'estero evidenzia che per l'ingresso in Italia i cittadini della ex Comunità degli Stati indipendenti, della Romania, Bulgaria ed altri paesi extracomunitari devono ottenere il visto che viene rilasciato dall'ambasciata d'Italia o dal consolato presenti nei rispettivi Stati di appartenenza;

che negli ultimi anni si sono sviluppati in modo considerevole rapporti commerciali e società miste tra imprenditori italiani ed imprenditori di questi paesi, dando un notevole contributo evolutivo alle reciproche realtà economiche;

che, in relazione a questo sviluppo, si richiedono sempre più frequenti viaggi di lavoro da e per i paesi ove questa collaborazione è in essere;

che il nostro paese si distingue sempre ed ovunque per la sua burocrazia che vede file di operatori economici in attesa di ottenere il visto di ingresso in Italia;

che a conferma di ciò è sufficiente documentarsi su quanto avviene «per esempio» all'ambasciata d'Italia a Mosca o a Bucarest senza voler citare ogni singola situazione;

che con il trascorrere del tempo, con una ingiustificata *escalation*, si sono appesantite le procedure di invito da parte dell'imprenditore italiano, il quale si vede ora costretto a trasmettere all'invitato per affari non solo l'invito «via fax», come avviene del resto nello spirito della reciprocità quando il nostro imprenditore si reca nel paese del *partner*, ma deve anche seguire scrupolosamente le seguenti procedure:

l'invito deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società richiedente o dal titolare;

deve essere portato alla camera di commercio competente «talvolta fuori città», la quale dopo avere confrontato la firma depositata accetta l'invito previo «naturalmente» versamento dei diritti di commissione;

dopo qualche giorno occorre ritornare per il ritiro del documento; a questo punto non è ancora sufficiente il fax: occorre trasmet-

tere l'originale al *partner* «o persona invitata per lavoro», naturalmente utilizzando organizzazioni costose (quali DHL per intendersi); infatti conoscendo il sistema postale non si può certamente contare sui suoi tempi per lavorare;

l'invitato, se tutto va bene, dopo circa 10 giorni ottiene il visto; non prima di avere rifatto una estenuante fila davanti ai nostri uffici di rappresentanza,

ciò premesso, considerati i tempi e i costi necessari per questo sistema che si riteneva superato, si chiede di sapere:

se non si intenda intervenire affinchè vengano modificate le disposizioni ministeriali in materia di concessione dei visti d'ingresso in Italia per affari;

quali soluzioni si intenda intraprendere per risolvere tali problematiche.

(4-06017)

BOSO, WILDE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il Comitato nazionale dello sport per tutti è stato istituito con deliberazione del consiglio nazionale del CONI il 28 ottobre 1994 ed è diventato operativo con la sua prima riunione svoltasi a Roma il 6 settembre 1995;

che il Comitato è presieduto dal dottor Mario Pescante, presidente del CONI; è composto da otto presidenti di federazione sportiva nazionale, di cui tre, Bruno Grandi, Mauro Checcoli, Giuseppe Melai, sono anche membri della giunta esecutiva del CONI;

che svolge le funzioni di segretario lo stesso segretario del CONI, dottor Raffaele Pagnozzi;

che vi partecipano come componenti effettivi rappresentanti delle regioni, degli enti di promozione sportiva in numero non precisato e rappresentanti delle Forze armate come osservatori;

che l'intento perseguito dal CONI è proprio quello di sostituirsi al legislatore ed è rilevabile da un passo delle premesse della deliberazione 28 ottobre 1994 del consiglio nazionale in cui si afferma «come la centralità del CONI, tratto storico essenziale del modello italiano, diviene dunque non più centralità di una tipologia sportiva (quella federale), ma centralità della sede istituzionale, garante pubblico dell'unitarietà dello sport»;

che in realtà il legislatore avrebbe concesso al CONI il potere di autoregolarsi anche derogando alle disposizioni di legge e regolamentari a cui soggiace in quanto ente pubblico non economico, senza prescindere dalla valutazione di legittimità e di merito dei poteri che la stessa legge n. 138 del 1992 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro ed al Ministro per la funzione pubblica;

che in relazione a quanto sopra evidenziato può essere lecito il dubbio sulla legittimità dell'istituzione del Comitato nazionale sia sotto il profilo della violazione di legge, sia sotto il profilo dell'incompetenza e dell'eccesso di potere,

si chiede di sapere:

se sia legittimo il potere concesso dal legislatore al CONI di autoregolarsi anche derogando alle disposizioni di legge e regolamentari a

cui soggiace, principio che estremizza sul piano istituzionale gli scopi del legislatore fascista enunciati con la legge n. 426 del 1942, che si contrappongono decisamente all'impianto pluralistico della nostra Costituzione;

se il CONI possa avere il potere di istituire un comitato, sostituendosi al legislatore nella previsione di una legge-quadro sullo sport espressamente sancita dalla legge n. 138 del 1992.

Non essendo noto l'impegno economico atto a supportare la struttura organizzata autonomamente, si chiede infine di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia (per i profili che attengono alla regolarità contabile) ritengano legittima l'istituzione del Comitato dello sport per tutti.

(4-06018)

PRESTI. - *Al Ministro dell'interno*. - Per conoscere:

se la disposizione dettata dall'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sia riferibile a tutti i comuni e province ovvero all'adeguamento ad essa siano tenuti esclusivamente i comuni e le province che versino nella situazione di dissesto finanziario di cui al precedente articolo 77 ed adottino la relativa formale dichiarazione prevista dal successivo articolo 79;

se in sede di definizione delle dotazioni organiche occorrenti, ai sensi dell'articolo 22 della legge 28 gennaio 1994, n. 724, i comuni e le province siano tenuti a contenere l'entità numerica delle unità di personale entro limiti tali che la relativa spesa, presumendone tutti i posti d'organico occupati, non superi il tetto del 50 per cento della spesa corrente complessiva del bilancio dell'anno in corso ovvero la dotazione organica programmata possa prescindere da tale limite che, secondo quanto dispone il decreto del Ministro dell'interno 9 giugno 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994) sembra attenere alla spesa di personale effettivamente sostenuta dagli enti e, pertanto, gli enti locali ne sono tenuti alla verifica ed al rispetto solo al momento di procedere a nuove assunzioni, al fine di non incorrere nella situazione di deficitarietà strutturale.

(4-06019)

BEVILACQUA. - *Al Ministro della pubblica istruzione*. - Premesso:

che l'articolo 33 della Costituzione detta norme sui diritti e gli obblighi delle scuole non statali, specificandone il trattamento equipollente a quello degli alunni delle scuole statali;

che la legge 27 dicembre 1989, n. 417, di conversione del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante «Norme per il reclutamento del personale della scuola statale», all'articolo 8 prevede la precedenza assoluta - nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee - per coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli (decreto-legge n. 249 del 1989), creando una discriminazione nei confronti del personale della scuola non statale;

che con circolare ministeriale n. 277 del 1993 il Ministro della pubblica istruzione ha dettato istruzioni per l'attribuzione della precedenza assoluta nelle supplenze, stabilendo - per chi abbia partecipato ai concorsi per soli titoli e risulti incluso nelle graduatorie, ora unificate,

compilate *ex* decreto ministeriale 22 aprile 1993 (per la scuola secondaria) - la precedenza assoluta di tipo B nelle supplenze annuali e temporanee;

che, come si evince dall'articolo 11 del decreto-legge n. 249 del 1989 - il quale prevede per i docenti non abilitati con 360 giorni di servizio dall'anno scolastico 1982-83 «una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento» - risulta immesso in ruolo anche chi in sei anni non ha mai superato o non è riuscito ad acquisire un'abilitazione prevista nell'ambito delle due leggi speciali per l'immissione in ruolo (legge n. 326 del 1984 e legge n. 246 del 1988);

che nella circolare ministeriale n. 377 del 1987 è previsto che «le scuole legalmente riconosciute esplicano un servizio di pubblico interesse, rilasciano titoli legali e debbono conformarsi all'ordinamento scolastico nazionale ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti»;

che, con decisione n. 424 del 1992, il Consiglio di Stato ha soffermato l'attenzione sull'articolo 2 del decreto-legge n. 357 del 1989 (convertito dalla legge n. 417 del 1989), facendo rilevare che dal contenuto dello stesso emerge che «per i concorsi successivi al primo, nessuna categoria di titoli attinenti alla didattica è esclusa dalla valutazione e che spetta al Ministero della pubblica istruzione stabilire quali siano i più idonei per accertare la capacità professionale e culturale dei partecipanti al concorso»;

che pertanto - come hanno sostenuto ancora i giudici - nella fattispecie appare incomprensibile la discriminazione esercitata dall'amministrazione escludendo dalla valutazione una tipica attività didattica svolta in istituti che perseguono le stesse finalità delle scuole statali,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per porre fine a tali assurde discriminazioni tra il servizio prestato nella scuola statale e quello prestato nella scuola non statale;

in particolare, con riferimento al concorso per soli titoli, se non si ritenga necessario estendere la partecipazione a detto concorso anche al personale docente delle scuole legalmente riconosciute e parificate che, oltre al possesso del titolo di servizio, abbia conseguito l'abilitazione. (4-06020)

CURTO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che la legge n. 190 del 1991 prevede che il Governo possa adottare i decreti per modifiche al codice della strada entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa;

che in base a quanto sopra è stata istituita una commissione interministeriale alla quale alcune associazioni di categoria e diversi enti interessati hanno chiesto di partecipare;

che, visto il notevole numero di richieste avanzate, si era ritenuto opportuno che la commissione fosse costituita da dirigenti e/o funzionari dei Ministeri interessati;

che è volontà dell'ACI gestire lo sportello unico dell'automobilista presso il pubblico registro automobilistico togliendo così di fatto le competenze operative che sono della motorizzazione civile;

che specifico disegno di legge n. 614, per alcune modificazioni di articoli del codice della strada, affinchè si creino i presupposti per la istituzione di tale sportello presso il pubblico registro automobilistico, è fermo da diverso tempo presso l'8ª Commissione al Senato della Repubblica;

che è altresì noto che se lo sportello unico fosse istituito presso il pubblico registro automobilistico esso non sarebbe mai un vero sportello unico dell'automobilista poichè la circolazione di veicoli particolari come autocarri, trattori, semirimorchi, taxi, ambulanze, vetture da noleggio con o senza conducente, autoveicoli da trasporto per merci pericolose, a temperatura controllata, eccetera è subordinata al rilascio di autorizzazione di competenza esclusiva del Ministero dei trasporti;

che è noto che l'attività svolta sul territorio dall'ACI, ente pubblico non economico, è in realtà un misto fra pubblico e privato; l'ente gestisce servizi pubblici (pubblico registro automobilistico e riscossione delle tasse automobilistiche il cui costo annuo a carico dei cittadini e dello Stato è di circa 7-800 miliardi) e contemporaneamente svolge sul territorio anche attività privatistica (iscrizioni ed assistenza soci, soccorso stradale, pratiche auto, assicurazioni, finanziamenti, agenzie viaggi, eccetera); queste attività sono comprese nella gestione dei servizi pubblici (denaro pubblico) e privati da parte di società per azioni o a responsabilità limitata (Sara Assicurazioni, ACI Soccorso stradale spa, ACI Informatica spa, Lea, ACI Consult, Ala Service, ACI Sogea, ACI Tour),

l'interrogante chiede di conoscere, alla luce di quanto sopra, se risponda al vero che due rappresentanti dell'ACI sono stati autorizzati a partecipare ai lavori della commissione per le modifiche al codice della strada e se ciò fosse vero quali provvedimenti si intenda prendere visto che ad altre organizzazioni altrettanto qualificate e rappresentative a carattere nazionale è stata negata la partecipazione.

(4-06021)

ANGELONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che i genitori di Cristian Gabbianelli, ex recluso presso il carcere di Montacuto di Ancona, hanno presentato un esposto alla procura generale della Repubblica contro i dirigenti del suddetto carcere;

che dalla stampa si sono potuti evincere i seguenti fatti: il 9 settembre 1995 la famiglia Gabbianelli si recava presso il carcere di Montacuto per fare visita al figlio di 22 anni Cristian Gabbianelli ivi rinchiuso, ma pur essendo in possesso di regolare autorizzazione del magistrato competente non veniva ad essa concesso di vedere il figlio per mancanza di un documento attestante lo stato di famiglia; il municipio di Mondavio (Pesaro), dove i Gabbianelli sono anagraficamente residenti, si era detto disponibile a trasmettere via telefax il suddetto documento, ma presso l'istituto di pena si sono rifiutati di mettere a disposizione l'apparecchio per la ricezione; il giorno successivo, domenica 10 settembre 1995, nel pomeriggio, il giovane Cristian Gabbianelli tentava il suicidio in carcere e veniva ricoverato in gravissime condizioni presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Umberto I, dove si trova tutt'ora in stato di coma profondo, ma i genitori di Cristian non venivano informati da parte dell'istituto di pena del tentato suicidio e del ricovero e apprendevano la notizia solo il giorno successivo dai giornali;

che, viste le gravissime condizioni del giovane, che non ha più ripreso conoscenza, il tribunale della libertà ha revocato l'ordine di custodia cautelare,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i fatti denunciati corrispondano a verità;

se sia motivato il comportamento tenuto dai dirigenti del carcere di Montacuto di Ancona;

come giudichi il Ministro in indirizzo l'intera vicenda e le relative gravi conseguenze.

(4-06022)

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che la principale fonte di reddito della popolazione dell'agro sarnese-nocerino è rappresentata dall'agricoltura e dalle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli, quasi unica attività industriale ancora esistente in un tessuto sociale degradato e afflitto da altissimi tassi di disoccupazione, primi purtroppo in Italia;

che la preminente attività di coltivazione e trasformazione del pomodoro, in notevole parte coltivato nei terreni dell'agro, assicura il 90 per cento del lavoro in agricoltura e nelle industrie di trasformazione ed è pertanto da considerare indispensabile per l'economia di tutto il territorio;

che la raccolta del prodotto avviene nei mesi estivi ed è condizionata dalla situazione climatica necessariamente favorevole in tale periodo;

che nei mesi di luglio e di agosto 1995 il territorio dell'agro è stato colpito da violente manifestazioni temporalesche con allagamenti e la raccolta del prodotto nonchè la qualità dello stesso sono state notevolmente compromesse con danni gravissimi sia al comparto agricolo sia a quello industriale, rilevabili in una notevole contrazione della quantità e della durata sia della raccolta che del periodo di trasformazione industriale contraddistinte da una quasi esclusività nella lavorazione stagionale;

che tale situazione ha colpito non solo il comparto agricolo ed industriale, ma tutta l'economia del vasto territorio,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga opportuno adottare una decretazione straordinaria per provvedere in modo concreto ad una forma di sostegno economico attraverso indennizzo e/o sgravi fiscali nei confronti del comparto agricolo e del comparto industriale di trasformazione del prodotto agricolo di tutto l'agro sarnese-nocerino e degli altri territori che eventualmente saranno individuati.

(4-06023)

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che i politrasfusi rappresentano un'alta percentuale di ammalati che hanno subito un danno biologico e che lo Stato ha riconosciuto la necessità di intervenire economicamente per contribuire al loro sostentamento, che rappresenta anche un aiuto alle loro famiglie;

che il Senato ha rinviato l'approvazione del testo licenziato dalla Camera dei deputati per mancanza di fondi;

che le proposte di modifica alla legge n. 210 del 1992 escludevano la concessione degli indennizzi dal primo giorno della data dell'avvenuta infezione, ma li riconoscevano solo dal primo giorno del mese successivo a quella della presentazione della domanda;

che tutto ciò rappresenta un motivo di sofferenza gravissimo perchè evidenzia una situazione particolare in cui un decreto prima viene decurtato di parti importantissime e poi viene accantonato per mancanza di fondi, mettendo in tal modo in una situazione di panico e di intuibile disagio migliaia di cittadini;

che ci si trova di fronte ad una patologia che interessa una percentuale non trascurabile della nostra popolazione affetta da AIDS e da epatite C, nonchè da un numero incerto di sieropositivi, a causa di trasfusioni infette o di somministrazione di emoderivati alla quale necessita urgentemente l'aiuto dello Stato,

gli interroganti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio e il Ministro della sanità, sensibili alla gravissima condizione esistenziale di questi ammalati, intendano farsi carico di dare delle risposte concrete *riconoscendo tangibilmente i sacrosanti diritti dei politrasfusi* e adottando provvedimenti adeguati.

(4-06024)

COZZOLINO, DEMASI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* - Premesso:

che gli studi scientifici hanno ampiamente dimostrato la nocività dell'amianto per la salute pubblica e che tale sostanza è stata tassativamente eliminata dalla composizione dei pannelli di copertura e di rivestimento per i quali era stata utilizzata nel passato;

che l'uso dell'amianto rappresenta un gravissimo pericolo nonchè un reato perseguibile a termini di legge;

che sulla stampa è apparsa in questi giorni una allarmante notizia secondo la quale in alcune scuole del comune di Scafati (Salerno) alunni e docenti sarebbero ospitati in aule provvisorie, prefabbricate, nei cui pannelli di copertura e rivestimento sarebbe presente ancora amianto,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda:

svolgere una indagine accurata da parte delle sedi competenti per accertare se quanto riferito dalla stampa corrisponda a verità;

porre in atto immediatamente tutti i provvedimenti necessari per la tutela della salute pubblica e per evidenziare eventuali reati perseguibili.

(4-06025)

COZZOLINO, DEMASI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'istruzione obbligatoria è per definizione un dovere-diritto del cittadino, la cui inosservanza configura un reato perseguibile dalla legge e, pertanto, i genitori sono tenuti a rispettare le vigenti disposizioni oltre che a rispondere ad un obbligo morale ed educativo nei confronti della prole;

che l'analfabetismo è ancora diffuso insieme ad una carenza di istruzione media in tutta Italia, con prevalenza delle regioni a basso reddito familiare;

che tale piaga sociale trova spesso la sua motivazione soprattutto nella mancanza di sufficiente reddito familiare e si esprime successivamente in fenomeni di disagio civile e di disadattamento lavorativo;

che dai giornali si apprende il giusto risentimento dei genitori verso il comparto scuola per l'elevato costo dei libri che devono essere comunque acquistati affinchè la scuola dell'obbligo non diventi solo un parcheggio necessario perchè dettato dalla legge, ma fonte di insegnamento e di maturazione civile e sociale,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda, secondo compiti e competenze, intervenire per verificare la congruità dei prezzi, l'utilizzazione dei testi e la sussistenza di eventuali fenomeni di speculazione ed adottare tutti i provvedimenti ritenuti utili ad eliminare tale situazione di disagio.

(4-06026)

COZZOLINO, DEMASI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che da più parti si lamentano fondati timori che da parte del Governo sia in atto un progetto di sottoporre ad un tetto di reddito le indennità di accompagnamento concesse ai non vedenti;

che l'indennità è basata sul principio della concessione al solo titolo della minorazione e che quale indennità, diversamente dalla pensione, non deve essere vincolata al reddito, ma va considerata come sostitutiva dei servizi che lo Stato non riesce ancora a garantire e rappresenta un minimo di risarcimento per la mancata prevenzione della cecità da parte delle strutture preposte alla tutela della salute;

che l'indennità va considerata tra le necessità sociali perchè attiene alla vita di relazione, in quanto nello specifico rappresenta un sostegno indispensabile all'ammalato per gli opportuni spostamenti nell'abitazione e soprattutto al di fuori di essa e riguarda i rapporti interpersonali, culturali e lavorativi ed in definitiva lo sviluppo della personalità, costituendo nei fatti uno strumento per contribuire ad eliminare una limitazione della libertà e della uguaglianza rispetto agli altri cittadini,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo, pur nella necessità di riduzione della spesa dettata dall'attuale situazione economica, non intenda tener presente la ineludibile sussistenza della indennità per la categoria di ammalati non vedenti perchè tale indennità rappresenta un insostituibile sostegno per l'inserimento nel lavoro e per lo sviluppo della personalità.

(4-06027)

COZZOLINO, DEMASI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che il treno n. 519 «Nitti», cosiddetto Pendolino, in partenza da Potenza alle ore 5, effettua fermate ad Abbella, Sicignano degli Alburni, Eboli, Battipaglia, Salerno e Napoli e con il n. 519 ripercorre

da Roma tutto il percorso all'inverso con partenza da Roma-Termini alle ore 18,05 ed arrivo a Potenza alle ore 20,27;

che tale convoglio svolge una funzione importantissima di collegamento fra tre regioni favorendo gli spostamenti di una notevole parte della popolazione viaggiante;

che purtroppo, inspiegabilmente, non vengono effettuate fermate tra Salerno e Napoli saltando un territorio molto popoloso compreso tra Nocera Inferiore ed i paesi vesuviani con al centro di essi la città di Pompei, famosa in tutto il mondo per l'importanza religiosa e turistica;

che lo stesso agro sarnese-nocerino, con il centro importante di Nocera Inferiore, è territorio di intensi scambi commerciali e sede di numerose industrie, nonchè ricco di sviluppo agricolo e di presenze religiose e turistiche di grande rilevanza culturale,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda adottare provvedimenti affinchè i suindicati convogli siano autorizzati ad effettuare fermate ulteriori a Nocera Inferiore ed a Pompei, onde permettere alla numerosa popolazione di utilizzare questo importante mezzo di trasporto e di comunicazione.

(4-06028)

ROCCHI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, all'articolo 1 stabilisce: «È considerato apparecchio di accensione qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, completo in ogni sua parte, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi con esclusione degli accendigas per uso domestico»;

che sempre lo stesso decreto-legge all'articolo 3, comma 7, stabilisce: «È in ogni caso vietata la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la cessione e la vendita di apparecchi di accensione a scopo pubblicitario. Non costituisce pubblicità l'iscrizione sui medesimi del nome della ditta costruttrice»;

che all'articolo 8, comma 2, del succitato decreto-legge si afferma: «È punito con una multa ... chiunque in violazione del divieto di cui al comma 7 del precedente articolo 3 fabbrica, importa, distribuisce, cede o vende apparecchi di accensione predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone scritti o emblemi pubblicitari su apparecchi legittimamente fabbricati o importati»;

che la società Zippo, produttrice da lungo tempo di ben noti accendini e conosciuta sul mercato mondiale, allo scopo di propagandare ulteriormente la propria immagine ha elaborato una strategia ed un lancio pubblicitario realizzati mediante l'utilizzazione dei propri accendini;

che la società Zippo, in procinto di avviare l'operazione pubblicitaria sopra descritta, ha richiesto un intervento chiarificatore in ordine all'interpretazione della normativa succitata nel timore che un'errata lettura della stessa avrebbe potuto costituire grave impedimento alla commercializzazione ed alla promozione dei prodotti sul mercato italiano;

che il Ministero delle finanze - direzione monopoli di Stato, investito della questione, ha di fatto declinato la propria competenza nel merito, a motivo della intervenuta abolizione dell'imposta di fabbricazione sugli accendini a seguito del combinato disposto tra l'articolo 35 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e la legge 28 dicembre 1993, n. 561, che trasforma alcuni reati in illeciti amministrativi;

che la società Zippo, in questo modo, oltre a trovarsi in uno stato di forzosa inerzia, deve fronteggiare sia la concorrenza (fisiologicamente e legittimamente) esercitata dagli accendini prodotti da altre aziende, sia la concorrenza di prodotti simili, anzi fungibili rispetto ai propri come lo sono i fiammiferi, sulle cui confezioni possono apporsi marchi o emblemi pubblicitari;

che la legge n. 376 del 1971 finisce dunque con il provocare una potenziale contrazione del volume delle vendite nella misura in cui riduce le possibilità di smercio di accendini con una strategia pubblicitaria che è possibile utilizzare negli altri paesi dell'Unione europea ma non in Italia;

che la Corte di giustizia europea (15 dicembre 1992, punto 15; conferenza in Corte di giustizia, 12 dicembre 1990, SARPP, punto 29, e Corte di giustizia 18 maggio 1993, Yves Rocher, punto 10) ha osservato in un caso simile (Oosthoeck): «Il fatto che l'operatore interessato sia costretto ad adottare diversi sistemi di pubblicità o di promozione delle vendite a seconda degli Stati membri in cui svolge la sua attività, ovvero ad un sistema da lui ritenuto particolarmente efficace, può costituire un ostacolo alle importazioni, anche qualora detta normativa si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati»,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per risolvere un contraddittorio inerente ad oggetti che pur avendo la stessa fruizione sono regolati da norme differenti e causano distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato europeo degli strumenti di accensione.

(4-06029)

TAMPONI. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Premesso:

che dall'animato e partecipato dibattito sul divenire della criminalità sarda è emerso con insistenza il richiamo già altre volte lanciato a favore di una maggiore presenza di forze dell'ordine in Sardegna e di una più loro funzionale organizzazione;

che, in particolare, unanimemente si ritiene che vada potenziata l'attività di *intelligence*, cioè d'informazione e «contatto» con tutte le forme di eversione criminale, onde poterle meglio controllare e prevenire;

che le misure di prevenzione devono essere la conseguenza più immediata dell'attività di *intelligence*;

che esse vanno adottate indipendentemente dalla commissione di reato;

che misure quali l'ammonizione orale e la sorveglianza speciale in un frangente come questo sarebbero sicuramente di estremo ausilio

e importanza per prevenire questa straordinaria *escalation* della criminalità sarda,

si chiede di sapere:

perchè in Sardegna, per prevenire atti criminali, non si attuino in maniera congrua le misure di prevenzione attraverso l'utilizzo di quegli strumenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente che si prefiggono di evitare reati da parte di alcune categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi;

se la scarsa utilizzazione che di questi strumenti si sta facendo in Sardegna non sia frutto dell'adeguamento, da parte di chi dovrebbe permetterne l'utilizzo, ad una certa corrente di pensiero che ha sempre ritenuto che questi strumenti non fossero preventivi ma sostanzialmente repressivi;

se i Ministri in indirizzo abbiano valutato, invece, che, in un frangente straordinario come questo, in Sardegna debbano essere date ai tutori dell'ordine tutte le possibilità che la legislazione prevede per evitare contatti tra malavitosi, frequentazioni da parte di questi di ambienti insalubri, «scorribande» notturne e quanto altro li può tenere organici ad un sistema di piccola, media e grande criminalità;

se corrisponda al vero che in Sardegna, in questo momento, a fronte di alcune migliaia di persone assoggettabili a «misure di prevenzione», solo alcune centinaia vi siano state sottoposte per iniziativa dei questori;

se corrisponda al vero che i giudici tendano a negare l'autorizzazione di «misure di prevenzione» più restrittive dell'avviso orale, quale la richiesta di sorveglianza speciale;

infine se, a loro parere, queste misure in Sardegna non debbano essere poste in essere o attuate con maggiore sollecitudine e organicità.

(4-06030)

TAMPONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti che riguardano il consiglio comunale di Oristano;

se sia stato messo al corrente che il giorno 13 settembre 1995 si sarebbero verificate le condizioni previste dall'articolo 39 della legge n. 142 del 1990 per lo scioglimento del consiglio comunale di Oristano;

se non ritenga che questa debba essere la normale conseguenza della concomitanza tra la cessazione dalla carica di ben 5 consiglieri comunali nominati assessori, in sostituzione di 5 assessori «esterni» che componevano la precedente giunta, e le dimissioni di tutti i 16 consiglieri comunali di opposizione;

se non ritenga per questo che le dimissioni di 21 consiglieri comunali non rientrino semplicemente nella fattispecie prevista dalla legge n. 142 del 1990, essendo queste dimissioni maturate prima della eventuale surroga dei consiglieri designati agli assessorati;

se sia a conoscenza che a distanza di oltre dieci giorni non è ancora stato adottato alcun provvedimento e che il sindaco e la giunta, dallo stesso nominata, dimostrano di voler minimizzare l'ac-

caduto ed i consiglieri comunali non dimessisi sembrerebbero intenzionati a procedere alla surroga dei dimissionari;

infine, per quanto suesposto, quali siano le determinazioni del Ministro stesso e perchè il prefetto di Oristano non abbia provveduto ancora alla normale sospensione del sindaco.

(4-06031)

CASILLO, BEVILACQUA, PACE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che con precedente interrogazione 4-05780 presentata al Senato in data 13 settembre 1995 si chiedevano urgenti elementi di risposta in merito alla scandalosa situazione venutasi a determinare presso il Ministero del lavoro a seguito dello sgombero di diverse Direzioni generali dallo stabile di via Nazionale 46 e che, ad oggi, nessuna soluzione operativa immediata è stata adottata dal Ministro;

che il personale di dette Direzioni generali, con i propri dirigenti, sta cercando di propria iniziativa e con estremo sacrificio di assicurare un minimo di continuità di servizio;

che le direzioni generali direttamente interessate all'emergenza (cooperazione ed osservatorio) non vengono messe in condizione di conoscere dettagliatamente ed obiettivamente come si evolverà e risolverà l'emergenza, per programmare la gestione;

che il personale di dette Direzioni generali, sentendosi pienamente partecipe e responsabile degli obiettivi che la pubblica amministrazione dovrebbe garantire ai cittadini ed alle imprese, vedendo l'inerzia e l'indifferenza con la quale viene gestita l'emergenza da parte della Direzione generale degli affari generali e dello stesso Ministro, che minimizza l'attuale drammatica e non più sostenibile situazione a circa due settimane dall'evento, occorso l'8 settembre 1995, ha presentato il 21 settembre 1995 alla Procura di Roma ed alla Corte dei conti un formale esposto-denuncia sui fatti in merito ai quali è opportuno accertare estremi di reato;

che gli stabili di via Brighenti, ove dovrebbero collocarsi le Direzioni generali dismesse da via Nazionale 46, risultano ancora essere di proprietà della società CESPA e non ancora acquistati dall'INAIL;

che invece risultano disponibili, viciniori al Ministero del lavoro, altri stabili di enti previdenziali, appositamente ristrutturati e predisposti per l'esigenza del Ministero del lavoro e con questi concordati, tanto che erano stati definiti i relativi canoni di affitto;

che le centrali nazionali della cooperazione non hanno emesso alcun comunicato stampa di protesta in merito all'evento ed alla sua gestione da parte del Ministero del lavoro;

che le forze sindacali si sono semplicemente disinteressate dell'evento, non ponendo in essere alcuna protesta a tutela dei lavoratori, così come del disservizio creatosi,

gli interroganti chiedono di conoscere:

per quali motivi non si siano ancora forniti gli urgenti elementi di risposta in merito alla prima interrogazione;

perchè il Ministro non abbia emesso un dettagliato comunicato stampa in merito a tali emergenze e non si sia accertato di persona che quanto si sta garantendo come pubblico servizio è solo dovuto all'alto

senso di responsabilità del personale delle Direzioni generali interessate e dei propri direttori generali e dirigenti, mentre l'amministrazione del lavoro e la Direzione generale degli affari generali non hanno minimamente supportato nè stanno pilotando la soluzione di tali emergenze;

quali azioni abbia posto in essere o intenda porre in essere la Corte dei conti per accertare gli ipotizzabili danni all'erario, individuando i responsabili;

se la magistratura stia predisponendo e/o intenda adottare azioni per accertare eventuali ipotesi di reato;

quali interessi possano così tenacemente vincolare il Ministero del lavoro ad acquisire soltanto gli immobili della società CESPA, non ancora ultimati e giuridicamente non utilizzabili quali pubblici uffici;

perchè mai non siano più stati presi in considerazione gli immobili dell'INPG di via del Quirinale, nonostante il Ministero del lavoro avesse anche definito il canone di affitto ed ora risultino perfettamente pronti e disponibili ad essere occupati;

se si stiano perpetrando, e da parte di chi in particolare, forme di coercizione e pressioni su personale dell'osservatorio da parte di dirigenti per soffocarne, in assenza del proprio direttore generale, le adesioni alle iniziative poste in essere dal personale delle Direzioni generali cointeressate all'evento;

se il Ministro del lavoro intenda rimuovere, accertate le responsabilità scaturite da tali plateali esempi di inefficienza, il direttore generale degli affari generali o facente funzioni, così come il personale del suo *staff;*

se lo stesso Ministro non ritenga di trarre le opportune conseguenze circa la sua posizione, avendo palesemente dimostrato la sua totale incapacità a gestire situazioni organizzative che un tecnico, quale egli si definisce, non è riuscito o ha voluto gestire per motivi che sarebbe necessario ed utile accertare ed approfondire;

se non sia il caso di nominare urgentemente una commissione di inchiesta presso il Ministero del lavoro per accertare direttamente i fatti.

(4-06032)

CAMPO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge n. 98 del 1971, ha allocato 35 unità di personale non di ruolo provenienti dalle basi NATO di Comiso e Sigonella presso la propria struttura periferica siciliana (provveditorato alle opere pubbliche) con sede in Palermo;

che molte di tali unità di personale risiedono in province prossime alle sedi delle basi di Sigonella e Comiso (Catania e Ragusa), ad oltre 200 chilometri dalla sede regionale del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo;

che gravissimi sono di conseguenza da tempo i disagi per gli interessati, costretti quotidianamente a trascorrere almeno 5 ore della propria giornata nei lunghi tragitti dalla propria sede abitativa verso il posto di lavoro assegnato e viceversa, nell'impossibilità concreta di ipotizzare trasferimenti dei nuclei familiari (in una sede dove solo l'affitto dell'alloggio esaurirebbe l'ammontare del salario);

che richieste specifiche di trasferimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947 sono state attivate dal presidente facente funzioni del tribunale di Catania, dottor Benito Vergari, e trasmesse per via gerarchica al presidente della corte di appello di Catania in data 20 giugno 1995, riguardo ai signori Nunzio Cala, Vincenzo Garozzo, Rosa Germano, Salvatore Leanza, Vicenza Mirabile e Luigi Vadalà (rispettivamente con protocolli nn. 1562/95, 1563/95, 1564/95, 1565/95, 1566/95 e 1567/95);

che il 19 luglio 1995, in riferimento ad una nota del Ministero dei lavori pubblici del 13 febbraio, il Ministero di grazia e giustizia ha risposto di avere «effettive necessità di personale di quarta e sesta qualifica funzionale solamente negli uffici giudiziari di Gela», invitando il personale eventualmente interessato a dichiarare la propria disponibilità ad essere assegnato a detta sede di servizio,

si chiede di sapere:

se le dichiarazioni di disponibilità del tribunale di Catania ad assumere le unità di personale *de quibus* (e specificamente menzionate nella nota del 20 giugno 1995 del presidente facente funzioni dottor Bruno Vergari per ciò che riguarda intanto i residenti nell'area di Catania) siano state tenute in conto ai fini delle conclusioni espresse dal Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale organizzazione giudiziaria e affari generali, ufficio II, protocollo n. 525/95/BL/pp/2278, del 19 luglio 1995, anche in considerazione del fatto che i collegamenti con Gela sono ancora più problematici che con Palermo;

se detta nota del dottor Vergari, trasmessa il 20 giugno per via gerarchica al presidente della corte d'appello, convinca il Ministero di grazia e giustizia delle realistiche necessità del tribunale di Catania di assumere presso la propria sede anche personale di qualifiche funzionali inferiori a quelle richieste invece solamente per il tribunale di Gela;

se i provvedimenti di trasferimento ai sensi del citato articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947, per i quali la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 agosto 1995, ha dovuto ora interessare anche il Ministero delle finanze – oltre che lo stesso Ministero di grazia e giustizia –, possano inoltre essere adottati tempestivamente, sia allo scopo di ridurre i disagi di unità lavorative vittime di mutati scenari internazionali, sia per evitare che il loro prossimo passaggio in ruolo possa ulteriormente complicare – e persino escludere – le procedure di trasferimento in atto applicabili.

(4-06033)

PACE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che l'edificio sito in via Stefano Antonio Morcelli ad Ostia Antica, meglio conosciuto come il «Casalone», è gestito, per conto del demanio, dalla soprintendenza archeologica;

che dall'inizio del secolo è utilizzato come alloggio di servizio;

che al suo interno, attualmente, abitano sei famiglie di ex dipendenti della soprintendenza in regola con il pagamento degli affitti;

che alla fine di agosto 1995 la responsabile degli scavi archeologici di Ostia Antica, professoressa Anna Gallina Zevi, ha fatto recapitare alle sei famiglie l'ordinanza di sfratto con la relativa im-

posizione di rendere liberi gli appartamenti nel termine di quindici giorni;

che nelle vicinanze esistono immobili di proprietà comunale abusivamente occupati,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza delle motivazioni addotte dalla soprintendente e se queste giustifichino un simile atto di scarsa sensibilità sociale;

se non si ritenga opportuno sospendere il provvedimento in attesa di trovare diversa e migliore soluzione per l'allocazione del previsto ostello per giovani studenti italiani e stranieri.

(4-06034)

PACE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* - Premesso:

che l'INA (Istituto nazionale delle assicurazioni) ha trasferito in proprietà alla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa) il patrimonio immobiliare precedentemente locato;

che in data 2 giugno 1995 la Consap comunicava, con raccomandata a mano, agli inquilini di via Desiderato Pietri, via della Stella Polare, via Algaiola e via Poggio di Venaco in Ostia-Roma la vendita degli appartamenti;

che la Consap, nel porre in vendita gli appartamenti, si è affidata alla Fincasa, la quale non ha avvertito la necessità di consultare preventivamente e direttamente gli inquilini;

che si è diffusa una situazione di conflittualità e di preoccupazione che ha portato gli inquilini ad organizzarsi in comitato,

si chiede di sapere perchè la Consap, società di diritto privato, ma pur sempre di proprietà dello Stato, abbia ritenuto di poter escludere l'applicabilità della legge n. 560 del 1993 nella determinazione del prezzo di vendita degli appartamenti.

(4-06035)

CAPONE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che l'area a nord di Napoli deputata dal piano ASI ad insediamenti industriali è in gran parte abbandonata ed incolta ed è diventata il terreno ideale per nomadi e senza fissa dimora che vi hanno eletto il loro domicilio;

che zingari e profughi della ex Jugoslavia, quando non riescono a trovare riparo nelle *roulotte*, utilizzano le strutture fatiscenti degli opifici dismessi;

che soprattutto nell'area di Caivano, ma anche alla periferia di Afragola e Casoria, gli accampamenti dei nomadi si vanno sempre più ingrossando;

che le condizioni igienico-sanitarie di tali nomadi sono precarie e a rischio;

che i servizi, fatta salva qualche sparuta iniziativa, sono carenti;

che le condizioni di precarietà sociale dei nomadi favoriscono la loro devianza ed in qualche caso il loro inserimento nell'esercito di manovali della criminalità;

che qualche mese fa alcuni opifici della zona ASI di Caivano sono stati costretti a prolungare il periodo di ferie per motivi di ordine pubblico;

che lo scrivente poco prima della pausa estiva aveva richiesto, proprio per problemi di ordine pubblico, il potenziamento dell'organico di forze di polizia del commissariato di Afragola, che ha competenza anche su Caivano, nonchè l'istituzione di un nuovo commissariato nell'area compresa tra Arzano, Casoria e Casavatore, sulla scorta di una petizione popolare,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno avviare un'indagine sulla popolazione che affolla l'area ASI;

se non si ritenga necessario accelerare i tempi per il potenziamento dell'organico del commissariato di polizia zonale;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per avviare una seria bonifica del territorio.

(4-06036)

CAPONE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che nella zona ASI a nord di Napoli manca ogni tipo di infrastruttura, le fogne sono insufficienti e sia l'illuminazione stradale che il depuratore, costato decine di miliardi, non sono mai andati in funzione;

che a tutt'oggi non sono stati aperti gli svincoli sull'asse di supporto e per le autostrade, nè si è proceduto al riammodernamento della strada provinciale che scorre lungo i Regi Lagni, causando gravi difficoltà ed elevati costi di collegamento;

che, per la mancata realizzazione di infrastrutture e per tutte le carenze sopra citate, si assiste a continue dismissioni degli opifici nell'area ASI a nord di Napoli, compromettendo ulteriormente una già precaria situazione occupazionale;

che tale area, che nel piano viene classificata di secondo ordine, rappresenta una delle tante opere incompiute nei comuni della cintura metropolitana;

che molti opifici e industrie, che hanno aperto i battenti alcuni anni fa, non restano che strutture scheletriche logorate sempre più dai vandali e dal passare del tempo;

che buona parte della zona ASI non è mai stata utilizzata, restando abbandonata ed incolta (quando non è finita nelle mire della speculazione edilizia residenziale);

che peraltro la gestione fallimentare del consorzio ASI ha avuto un epilogo giudiziario (è *in itinere* la nomina di un commissario),

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno indagare sui motivi che hanno portato alla desertificazione industriale di quest'area, al progressivo abbandono e alle mancate assegnazioni di suoli;

quali iniziative intenda adottare affinchè nel breve termine si completi l'opera di costruzione dell'ASI e si restituisca funzionalità alle zone ed agli edifici abbandonati;

quali ulteriori provvedimenti intenda adottare per favorire allocazioni di altre industrie per rispondere in modo concreto ai gravi pro-

blemi occupazionali che affliggono il Meridione ed, in particolare, la provincia di Napoli.

(4-06037)

MODOLO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dell'interno.* - (*Già* 3-00696)

(4-06038)

PINTO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che la legge n. 493 del 1993, specie per quanto attiene l'articolo 2, commi 4 e 5, volti ad assicurare, nei nuclei industriali di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 nelle aree del «cratere» delle regioni Campania e Basilicata, l'insediamento del massimo numero possibile di aziende, non ha sin qui ricevuto l'attesa e promessa attuazione;

che, attualmente, nei nuclei industriali suddetti opera solo un quarto delle aziende delle quali erano stati programmati l'insediamento e l'attività;

che tutto ciò, oltretutto, comporta che i non lievi oneri relativi alla gestione dei servizi dei nuclei stessi gravino sulle poche aziende operanti (20 su 81);

che, mentre da un lato la già grave situazione occupazionale della provincia di Salerno - come da ultimo denunziato anche del presidente dell'Assindustria - ha ora raggiunto entità mai prima toccate e ciò con tutte le ben prevedibili conseguenze economiche e sociali, dall'altro alcune centinaia di imprenditori attendono da due anni risposta al loro interesse ed al loro impegno di localizzare attività industriali nei nuclei in parola, anche sostituendosi nella conduzione delle aziende non realizzate o a quelle incomplete o comunque inattive,

l'interrogante, che già in precedenza ha rivolto analoghe interrogazioni - alle quali o non si è data risposta o questa è stata assolutamente generica ed evasiva - chiede di conoscere, con ogni urgenza, quali provvedimenti s'intenda adottare e quali iniziative assumere per dare concreta attuazione alla legge n. 493 del 1993.

(4-06039)

CAPONE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che il Governo ha presentato un disegno di legge per l'istituzione di un nuovo tribunale a Caserta;

che tale tribunale avrebbe la funzione di alleggerire il carico di lavoro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella cui giurisdizione rientra attualmente la circoscrizione pretorile di Caserta;

che il nuovo tribunale tende a ricomprendere il circondario pretorile di Caserta aggregando anche alcuni comuni della provincia di Napoli che afferiscono alle preture di Afragola e di Frattamaggiore;

che le associazioni forensi di queste due preture e le cittadinanze dei comuni suddetti sono in notevole agitazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga necessario riconsiderare il contenuto di tale proposta di legge, escludendo dal circondario del nuovo tribunale i comuni della provincia di Napoli per evitare i notevoli disagi che le popolazioni di tali comuni si

troverebbero ad affrontare per recarsi al nuovo tribunale, stante anche la notevole carenza di collegamenti.

(4-06040)

SPECCHIA. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno.* - Premesso:

che presso l'ufficio centrale delle poste di Ostuni (Brindisi) il 25 settembre 1995 è stata effettuata una rapina con un bottino di 575 milioni;

che uno dei rapinatori è penetrato nell'ufficio postale dalla porta retrostante, cioè quella di servizio, non aperta al pubblico;

che anche in questa occasione è stata purtroppo dimostrata la necessità di moderni sistemi di sicurezza per gli uffici postali, così come avviene per le banche, e ciò a tutela del personale e degli utenti;

che per quanto riguarda l'ufficio centrale delle poste di Ostuni è anche necessario un servizio di vigilanza da parte delle forze dell'ordine in particolare nelle prime ore della giornata, quando solitamente arrivano i furgoni blindati porta-valori,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere presso l'Ente poste e i responsabili locali delle forze dell'ordine per una maggiore tutela dei dipendenti degli uffici postali e degli utenti.

(4-06041)

LAVAGNINI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che l'ospedale di Palestrina (Roma) è una struttura di 135 posti-letto con un alto livello di specializzazione che copre un comprensorio molto vasto dei comuni dell'area prenestina;

che nella struttura esiste un reparto di dialisi, istituito prima della costituzione delle USL e interamente donato all'ospedale di Palestrina dai fedeli della diocesi e dalla Cassa rurale di Palestrina;

che tale reparto si giova altresì di un rene artificiale, donato da un sacerdote nel 1994;

che la regione ha finanziato l'ospedale per 2 miliardi e 600 milioni per la costruzione di una nuova ala di 20.000 metri cubi, non completata, come ha potuto verificare la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie;

che sarebbe disponibile un successivo finanziamento di 6 miliardi disposto dalla regione nel 1994 e non ancora utilizzato;

che voci sempre più ricorrenti accreditano un progetto di ridimensionamento di posti-letto e il trasferimento di servizi e reparti da detto ospedale in altri ospedali della zona,

si chiede di sapere:

se siano disponibili somme non utilizzate per completare l'ospedale di Palestrina;

se esista un progetto di ridimensionamento che non troverebbe giustificazione nelle opere recentemente finanziate;

se non si ritenga opportuno rassicurare gli operatori sanitari e le popolazioni della zona prenestina sull'integrità delle strutture e sul completamento della nuova ala.

(4-06042)

MAIORCA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che in Sicilia, regione a statuto speciale, la *rei publicae gestio* assume connotati talmente paradossali da sconfinare nel grottesco; esempio emblematico, e recente, è quello delle opere d'arte inviate a Fukuoka, in Giappone, per organizzare una mostra tutta siciliana in occasione delle Universiadi, colà tenutesi, trattenute ulteriormente, tesi ufficiale, per una maggiore divulgazione culturale, o probabile pegno di debiti contratti dalla regione Sicilia per la trasferta «di studio» in previsione dell'allestimento delle Universiadi future a Palermo;

che il patrimonio d'arte inviato in Giappone non è patrimonio di famiglia di questa o di quella «autorità», bensì della Sicilia e dell'Italia;

che il suo valore venale pare sia superiore a quei nove miliardi dichiarati per risparmiare nel premio da pagarsi all'assicurazione di copertura del viaggio;

visto:

che tale trasferta, del costo previsto di quattro miliardi di lire, allestita nel più scrupoloso silenzio, e pare anche tra notevoli irregolarità procedurali, da una regione che vanta il triste primato di disoccupati e di occupati in attività criminali, avrebbe visto la partecipazione di un folto drappello di autorità e di ospiti;

che, per usare una frase trita, «il diavolo fa le pentole ma dimentica i coperchi», il cosiddetto «viaggio di studio», venuto fortunosamente alla luce, provocando la pubblica indignazione, è svanito per la sacrosanta azione della magistratura;

che, comunque, tutte queste considerazioni ricordate dall'interrogante sono al vaglio della magistratura indagante: di chi sia stata l'idea del viaggio, anzi «della spedizione promozionale»; di chi la responsabiità delle coperture omertose; di chi la responsabilità del debito e la leggerezza dell'invio di beni artistici nazionali in una nazione straniera: «gli scarponi che calpestano il fiore della cultura» sono dei giardinieri; ci si chiede se a tutt'oggi l'inno nazionale sia tale anche per la Sicilia,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Presidente del Consiglio sull'atteggiamento degli amministratori siciliani che, a parere dell'interrogante, si comportano come se la Sicilia fosse non regione a statuto speciale bensì Stato indipendente;

se vi siano allo studio del Governo azioni atte ad evitare, una volta per tutte, stridori d'immoralità come quelli sopra descritti.

(4-06043)

PETRUCCI. - *Ai Ministri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che in data 30 marzo 1995 lo scrivente ha presentato l'interrogazione 4-03905, con la quale, partendo dalla forte incidenza del consumo del gasolio per il riscaldamento delle serre nell'economia delle aziende florovivaistiche, si chiedeva ai Ministeri competenti se ritenessero opportuno ripristinare le precedenti condizioni di tassazione del gasolio agricolo, in modo da consentire alle nostre imprese di essere competitive con quelle di altri paesi;

che in data 7 agosto 1995 con protocollo n. S/348 il Ministro delle finanze ha espresso un parere negativo su quanto proposto, facendo riferimento alle esigenze più generali espresse nella manovra economica del Governo del marzo scorso;

poichè lo scrivente continua a ritenere che tale risposta non solo sia insufficiente, ma in contrasto con quanto in diverse sedi e occasioni affermato dal Governo, circa l'impegno a modificare la normativa relativa al gasolio per uso agricolo per venire incontro alle richieste dei produttori florovivaistici;

considerato che le aziende florovivaistiche dei paesi europei concorrenti continuano a godere di agevolazioni sui prodotti energetici: per fare qualche esempio basta vedere l'Olanda dove il gasolio per uso agricolo costa intorno alle 150 lire al chilogrammo rispetto alle 700 lire al chilogrammo che pagano i produttori florovivaistici italiani;

tenuto conto che la stagione autunnale ed invernale, ormai alle porte, comporterà rilevanti costi per il riscaldamento delle serre, non compatibili con i bilanci aziendali, rischiando di rendere la nostra produzione florovivaistica, altamente qualificata, non competitiva con i prodotti importati dall'estero,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare un provvedimento specifico con carattere di urgenza per modificare le condizioni di tassazione del gasolio agricolo.

(4-06044)

DELFINO. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'articolo 14, comma 2, della legge 10 maggio 1976, n. 319, attribuì alla regione la competenza per definire la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature imponendo l'adozione di piani di risanamento delle acque;

che la regione Piemonte con propria legge 26 marzo 1990, n. 13, in attuazione di quanto disposto dalla legge sopra citata ha adottato tale piano;

che la Corte costituzionale con sentenza n. 235 del 1995 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, della sopra citata legge regionale, il quale prevedeva in definizione lo spandimento sul terreno come l'operazione di smaltimento ai fini agricoli dei reflui provenienti da insediamenti civili e produttivi; tale smaltimento inteso come fase di trattamento dei reflui rientra nell'ambito dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

che l'effetto immediato di tale pronuncia della Corte risulta essere l'applicazione di tutti i disposti della «legge Merli» con i relativi limiti imposti dalla medesima e che tali limiti sono irraggiungibili anche tramite processi depurativi a causa dei valori fisiologici degli stessi liquami zootecnici;

che la regione Piemonte, con nota n. 862 del 17 agosto 1995 rivolta ai Ministri in indirizzo, ha invocato l'adozione di urgenti provvedimenti legislativi a livello nazionale atti a contemperare le effettive esigenze agronomiche con le aspettative di tutela ambientale,

si chiede di sapere quali provvedimenti legislativi urgenti si intenda adottare tenendo conto che lo smaltimento su suolo agricolo dei liquami non può assolutamente essere assimilato ad uno scarico pericoloso per l'ambiente.

(4-06045)

PREIONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Si chiede di sapere:

quanto abbia pagato la società a responsabilità limitata «Gest-sport» di Cazzago San Martino (Brescia) (via Alcide De Gasperi 31), per l'inserzione pubblicitaria su «MSP Sport News» (anno 2 - n. 4, pagina 42), rivista trimestrale del «Movimento sportivo promozionale Italia» (via delle Sette Chiese 13 - Roma),

se non si ritenga che la «MSP», iscritta nell'elenco delle associazioni di volontariato del Dipartimento della protezione civile, possa ritenersi una associazione «parapolitica» di «area AN, CCD, Forza Italia», avendo pubblicato alle pagine 7, 8 e 9 della predetta rivista interviste «promozionali» del deputato Domenico Gramazio (AN), del senatore Massimo Palombi (CCD) e del deputato Mario Valducci (FI).

(4-06046)

PERIN, PREIONI, FABRIS Giovanni. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che i militari della Guardia di finanza hanno redatto un processo verbale - in data 28 luglio 1995 - contro Tiziano Passarella, titolare unico del «Servizio di traghetto sul fiume Po tra i comuni di Villanova Marchesana e Berra», di cui due esemplari sono stati inviati rispettivamente alla direzione regionale per il Veneto e alla direzione provinciale del Ministero delle finanze;

che l'attività del Passarella, di professione artigiano, consiste nella prestazione di trasporto di persone, veicoli, camion;

che il signor Tiziano Passarella esercita la sua attività, sicuramente meritoria, in un punto dove il fiume Po raggiunge la massima larghezza di un chilometro circa, precisamente prima del Delta Polesine, svolgendo un servizio sociale nei confronti dei paesi che non sono collegati da ponti fissi, riducendo così i disagi che si riscontrano costantemente nei trasporti merci e nella viabilità in Veneto;

che la somma, dell'ammontare di circa 9 miliardi di lire, calcolata in base ad una norma che applica un coefficiente punitivo, nel caso venisse interamente versata dal Passarella, dovrebbe, a rigor di logica umana, indurre i militi della Guardia di finanza ad indagare sulla provenienza della predetta;

che non è possibile che lo Stato applichi la logica del mercante e dell'estorsore, pretendendo versamenti assurdi, non commisurati nemmeno all'intero volume degli introiti realizzati dall'artigiano in parola nell'arco della propria vita;

che lo scopo precipuo della Costituzione è quello di eliminare tale logica, modificando norme che pongono in essere scompensi aberranti, nonchè costituzionalmente opinabili; il Passarella, infatti, era convinto che il suo «trabiccolo» fosse equiparabile ad altri natanti, ignaro delle speciose discriminazioni insite nella norma relativa all'esonero in mate-

ria di certificazione, introdotta nel nostro ordinamento legislativo dal decreto ministeriale 29 luglio 1994 avente effetto dall'8 giugno 1994 e sostitutivo del numero 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 1993 ove è statuito che non si debba emettere scontrino e/o ricevuta fiscale per le «prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale e prestazioni di servizi rese a mezzo taxi»;

considerando che le sanzioni in materia fiscale dovrebbero colpire l'evasione reale e non quella presunta, che punisce i cittadini che ricadono in errori formali; d'altronde non si può pretendere che semplici artigiani che svolgono 12-14 ore circa di lavoro al giorno, in paesi sperduti e depressi, si aggiornino leggendo quotidiani economici e gazzette ufficiali,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare il caso in questione, promuovendo ogni opportuna iniziativa atta a chiarire se la normativa cui ci si riferisce sia da considerarsi costituzionalmente ineccepibile, cambiando l'attuale logica di indagine al fine di ricercare gli evasori di serie A, evitando che il Ministero delle finanze si copra di ridicolo, perdendo la propria credibilità nei confronti dei cittadini onesti.

(4-06047)

DIONISI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nella provincia di Rieti ed in altre province sono stati esclusi dalle graduatorie provvisorie decine di aspiranti insegnanti (migliaia in tutto il territorio nazionale), tra scuola primaria e secondaria, per non aver compilato, o per averlo fatto in modo imperfetto, la dichiarazione di cui al punto 14 del modulo di domanda oppure per non aver chiesto il depennamento da altra provincia dove risultavano inseriti;

che in molti casi si è trattato di errori dovuti alla difficoltà di ricevere informazioni telefoniche, da parte di quei provveditorati nei quali si era precedentemente fatta domanda, circa l'inclusione o meno in quella provincia degli aspiranti che non si sono potuti recare personalmente a controllare le graduatorie e che, considerando che si poteva chiedere una nuova inclusione, hanno ipotizzato che esistesse un automatismo nella cancellazione da probabili, ma incerte, inclusioni in altra provincia;

che in altri casi gli aspiranti che avevano fatto domanda per specifiche graduatorie esaurite in altre province hanno ritenuto che tali graduatorie avessero validità per un solo anno e quindi automaticamente estinte;

valutato che i vari provveditorati avrebbero adottato comportamenti diversificati (quello di Milano, ad esempio, ha invitato tutti gli aspiranti che si trovavano nelle condizioni di cui sopra alla regolarizzazione del punto 14 prima delle graduatorie provvisorie);

considerato che sarebbe giusto che non ci fossero disparità di trattamento degli aspiranti all'insegnamento nella scuola primaria e secondaria conseguenti a diverse scelte e comportamenti dei provveditorati,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere al fine di uniformare i comportamenti dei provveditorati nelle fattispecie analoghe.

(4-06048)

MATTEJA, BUCCIARELLI, MORANDO, ZANOLETTI, SCAGLIONE, ROVEDA, PREIONI, PREVOSTO, LADU, BRICCARELLO, TAPPARO, GANDINI, DELFINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il decreto-legge n. 426 del 4 novembre 1992, convertito dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, il decreto-legge n. 471 del 4 dicembre 1992, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e il decreto-legge n. 328 del 30 maggio 1994, convertito dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, prevedevano stanziamenti per interventi di ricostruzione o riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche del 1992-1993;

che i suddetti stanziamenti erano derivati dal fondo Gescal;

che la sentenza della Corte costituzionale n. 424 del 6-12 settembre 1995, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale, n. 39 del 20 settembre 1995 dichiara illegittimo l'utilizzo dei fondi Gescal per la ricostruzione o riparazione di queste abitazioni;

che non è più possibile ritardare ulteriormente l'erogazione di queste sovvenzioni oltretutto già insufficienti,

gli interroganti chiedono di conoscere cosa si intenda fare per reintegrare immediatamente almeno i 250 miliardi che questa sentenza ha di fatto annullato.

(4-06049)

PIERONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere se corrisponda al vero che ogni direttore provinciale dell'Ente poste abbia a disposizione un'«auto blu» dall'Ente stesso.

(4-06050)

CAPPELLI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso che in data 12 ottobre 1993 il provveditorato agli studi di Savona veniva informato dal direttore della rivista «Airone Junior» dell'esistenza di una iniziativa del Ministero dell'ambiente che destinava 200 milioni a progetti di recupero portati avanti da studenti;

rilevato che in seguito a tale informativa, corredata da informazioni ufficialmente pubblicate, il provveditorato di Savona, con apposita circolare del 16 novembre 1993, informava le scuole della provincia di detta iniziativa;

atteso che la scuola media «Martiri della libertà» di Vallaggia (Savona) veniva indicata tra le vincitrici del concorso stesso, come pubblicato su «Airone Junior» del maggio 1994 e come la stessa rivista comunicava per lettera in data 13 maggio 1994 annunciando successiva comunicazione ufficiale del Ministero dell'ambiente;

sottolineato come, perdurando l'assenza di detta comunicazione ufficiale del Ministero dell'ambiente, la preside della scuola media «Martiri della libertà» provvedeva a contattare personalmente il Ministero dell'ambiente solo per sentirsi dire che «fondi non ce ne erano, a meno che il tutto non fosse stato un scherzo»,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere allo scopo di fare piena luce su quanto sopra descritto;

quali determinazioni intendano adottare qualora sussistano responsabilità a carico di funzionari dei predetti Dicasteri.

(4-06051)

PIERONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il 1° settembre 1995 è stata istituita la scuola dell'infanzia nella frazione di Santa Maria Apparente nel comune di Civitanova Marche (Macerata), è stata avviata la mensa, si sono attivati gli ausiliari e i bambini - 21 iscritti, 18 frequentanti effettivi - hanno iniziato il processo educativo;

che il 23 settembre il provveditorato agli studi di Macerata sopprimeva il servizio nel quadro di un provvedimento interessante anche un'altra sezione scolastica del comune di Civitanova Marche;

che mentre per l'altra sezione (via Tacito) la chiusura non recava pregiudizio insanabile agli utenti (i bambini infatti potevano essere distribuiti in altre scuole materne), per quanto riguarda Santa Maria Apparente si è trattato nè più nè meno che di interruzione di pubblico servizio, reso ancora più grave dalla mancata informazione per il complesso degli utenti;

che le famiglie e i bambini si trovano oggi senza scuola e il paradosso è che i costi sostenuti per attivarla - all'atto della chiusura - si sono trasformati in spreco di denaro pubblico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con immediata urgenza presso il provveditore agli studi di Macerata affinchè sia ripristinato il servizio oggetto della presente interrogazione.

(4-06052)

PIERONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il 21 settembre 1995 il titolare di un esercizio pubblico ha chiesto telefonicamente alla Telecom, n. 1346, l'installazione di un telefono pubblico in un ristorante di prossima apertura nel centro di Roma;

che l'operatrice di zona ha risposto all'utente che i tempi di attivazione del servizio vanno dai sei agli otto mesi;

che il titolare dell'esercizio in questione, incredulo che per un telefono in un ristorante, quindi un servizio alla clientela, si dovesse aspettare fino a otto mesi, ha cercato di parlare prima con la direzione Roma Nord, che l'ha rinviato alla direzione Lazio, da cui è stato nuovamente indirizzato alla direzione Roma Nord che ha rigirato la telefonata al 177; quest'ultimo l'ha rinviato al responsabile della telefonia pubblica che, dopo una ricerca di più di due ore, non è stato possibile contattare,

si chiede di sapere:

se quanto descritto in premessa sia da considerarsi un caso eccezionale o la normalità dei tempi del servizio e quali ne siano le ragioni;

come il Ministro in indirizzo giustifichi le difficoltà incontrate dall'utente in oggetto nel tentativo di comprendere il perchè di tempi così lunghi e di verificare se fosse possibile accelerarli;

con quali provvedimenti intenda intervenire perchè la Telecom risponda con efficienza e rapidità alle diverse esigenze dell'utenza e non si limiti a fornire celermente solo l'attivazione dei telefoni cellulari.

(4-06053)

BOSCO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il provveditore agli studi della provincia di Udine ha proposto la soppressione del plesso scolastico di Vedronza nel comune di Lusevera, in base a quanto stabilito dalla legge n. 148 del 1990, ed il conseguente trasferimento degli scolari nelle scuole del capoluogo mandamentale, che è il comune di Tarcento;

che la presenza di tali istituti è indispensabile per il mantenimento dei minimi livelli esistenziali di una comunità avente situazioni particolari di disagio economico-sociale ed un proprio peculiare patrimonio culturale che si identifica in una minoranza etnico-linguistica slovena;

che tale soppressione favorisce lo spopolamento delle zone di montagna, cancellando ogni forma di identità della gente che ivi abita;

che la frazione Vedronza dista da Tarcento circa 8 chilometri, percorribili su una strada disagevole, soggetta a frane e particolarmente pericolosa nel periodo invernale;

che i genitori degli scolari di Vedronza si sono espressi unanimemente a favore del mantenimento del plesso scolastico in questione;

che data la distanza da Tarcento, si costringono i ragazzi a sottoporsi a sacrifici che comportano complessivamente il trascorrere in viaggio di almeno un paio d'ore tra l'andata ed il ritorno da scuola;

che il provvedimento è in conflitto con quanto previsto dall'articolo 2-*bis* dell'ordinanza ministeriale n. 271 del 1990, in cui si evidenzia l'esigenza di tener conto dei disagi degli utenti e degli effetti negativi causati dalla soppressione delle scuole,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda con urgenza rivedere la proposta di razionalizzazione della rete scolastica dando priorità alla funzione sociale cui è demandato l'istituto della pubblica istruzione, che non è azienda a carattere economico.

(4-06054)

WILDE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze.* - Premesso:

che la legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, benchè le norme richiamate facciano espresso riferimento al demanio marittimo, viene ritenuta dagli interpreti applicabile anche alle acque interne, in forza dei richiami contenuti nell'articolo 3;

che l'applicazione agli specchi di acque interne della normativa prevista per il demanio marittimo sarebbe consentita in forza degli articoli 56, 57 e 58 del codice della navigazione, laddove si richiamano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33, 34, 35, 50, 51 e 54;

che l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 494 del 1993 prevede che la concessione dei noleggi di imbarcazioni e natanti in genere abbia una durata quadriennale e l'articolo 3 della stessa legge stabilisce che i canoni annui siano determinati con decreto del Ministero della marina mercantile emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni;

che i noleggiatori di pedalò del bacino lacustre del Garda lamentano gli assurdi alti costi delle concessioni, a volte superiori del mille per cento rispetto a quelle marittime, nonchè la non chiara interpretazione legislativa che pone gli imprenditori del settore nella posizione di subire un'imposta da parte degli organi preposti, nonostante i numerosi ricorsi in essere,

l'interrogante chiede di sapere:

se si sia ritenuto costituzionale applicare concessioni demaniali del mille per cento da una località all'altra per la stessa attività;

come intendano intervenire i Ministri in indirizzo in relazione alla corretta interpretazione e applicabilità della suindicata legge;

come intenda intervenire il Ministro delle finanze al fine di chiarire una volta per tutte tale assurda situazione che tiene, tra l'altro, sospesi centinaia di ricorsi;

se si ritengano legittime le richieste fatte dall'ufficio del registro di Lonato (Brescia) in base ad avvisi dell'ufficio dell'intendenza di finanza inviati ai numerosi imprenditori locali in relazione anche alla retroattività della richiesta, visto anche che il canone viene determinato con riferimento ad un periodo già scaduto; il privato concessionario contraente dovrebbe essere posto in condizione, prima della domanda di concessione e quindi prima della decorrenza contrattuale, di valutare la convenienza o meno di allacciare il rapporto;

quali siano le valutazioni dell'ufficio competente e le considerazioni che portano alla determinazione di canoni assurdi rispetto a quelli marittimi praticati per le stesse attività.

(4-06055)

PREIONI. - *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* - Per sapere se sia vero che alla data del 25 settembre 1995 non si è ancora insediata la commissione tributaria di secondo grado nella nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola, per quali motivi ciò non sia avvenuto e quali provvedimenti legislativi ed amministrativi si intenda adottare per l'immediato funzionamento di tale organo di giustizia, obbligatorio per la competenza esclusiva assegnatagli dalla legge.

(4-06056)

ROMOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il 6 agosto 1995 l'onorevole Umberto Bossi, *leader* della Lega Nord, ha partecipato a due manifestazioni pubbliche, svoltesi nel Friuli-Venezia Giulia a Grado (Gorizia) ed a Villa Santina (Udine);

che nel corso di dette manifestazioni Bossi ha lanciato gravi accuse ed insinuazioni, che sono state ampiamente riportate dagli organi di informazione locale, in particolare dal «Messaggero veneto» del 7 agosto 1995;

che, in particolare a Villa Santina, ha affermato: «Dei fascisti prenderemo nome e cognome, perchè prima o poi li andremo a stanare a casa, uno per uno. Hai votato Alleanza nazionale? Bene, ti veniamo a prendere noi. Porci fascisti»;

che a Grado, dove si è recato subito dopo, tra le sue esternazioni ha sostenuto l'equazione: «Forza Italia ed Alleanza nazionale eguale ad assistenzialismo eguale a mafia»;

che in un successivo colloquio con alcuni giornalisti, in relazione alle dichiarazioni del presidente croato Tudjman in merito a presunti appoggi degli apparati fascisti-imperialisti a favore della Serbia, Bossi le ha commentate come realistiche;

che, a proposito dell'inchiesta aperta nei suoi confronti dalla magistratura di Mantova, ha sostenuto: «Io non mi faccio processare dallo Stato italiano; vedremo chi vincerà, chi perderà andrà all'ergastolo e la Lega, nel Nord, non perderà di sicuro»,

si chiede di sapere quale sia il giudizio del Presidente del Consiglio su queste dichiarazioni che a parere dell'interrogante intimidatorie e destabilizzanti dell'ordine costituito e che sollecitano la discriminazione politica e la violenza nei confronti di chi si riconosce in determinate forze politiche, pronunciate dal *leader* di una forza politica determinante nel sostenere il suo Governo.

(4-06057)

PIERONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che Andrea, un bambino di otto anni di Porto Recanati (Macerata), non vedente e con difficoltà psicomotorie, frequenta oggi la classe terza elementare nel suo comune;

che fin dai tempi della scuola materna Andrea, ogni anno, ha dovuto affrontare lo stesso problema: ritardo nella nomina degli insegnanti di sostegno da parte del provveditorato agli studi di Macerata;

che quest'anno gli è stata affiancata sin dai primi giorni di scuola un'insegnante provvisoria, facente parte del corpo docente, in attesa dell'assegnazione dell'insegnante specializzata, capace di comunicare con l'alunno anche attraverso il linguaggio Braille;

che per Andrea l'anno scolastico prende sistematicamente avvio con un mese e mezzo di ritardo, nonostante più dei suoi coetanei abbia bisogno per ovvi motivi di essere seguito in maniera assidua e costante da educatori specificamente preparati,

si chiede di sapere quali interventi intenda attuare il Ministro in indirizzo nei confronti del provveditorato agli studi di Macerata per tutelare il diritto allo studio del minore non vedente di Porto Recanati a fronte dei fatti descritti in premessa.

(4-06058)

MACERATINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro delle finanze.* - Per sapere:

in quali tempi i Ministeri competenti daranno esecuzione alla legge 22 luglio 1994, n. 457, assegnando ai cittadini che ne hanno fatto richiesta fino dal 30 settembre 1994 i buoni del Tesoro corrispondenti all'80 per cento dei crediti d'imposta vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato;

se ritengano corretto che una legge promulgata al fine di snellire le procedure di rimborso a fronte di crediti (anno 1987) certi, liquidi ed esigibili (anni 1987 e precedenti) venga disattesa frustrando le aspettative di cittadini creditori dello Stato resisi disponibili a percepire un interesse irrisorio (3,5 per cento) pur di ottenere la disponibilità del loro credito;

se siano a conoscenza del fatto che, presso taluni uffici delle imposte dirette (ad esempio l'ufficio imposte dirette di Carpi, in provincia di Modena), alle richieste dei cittadini creditori circa i tempi di assegnazione dei buoni del Tesoro venga risposto, contrariamente a quanto stabilito dalla legge, che il disbrigo delle pratiche è demandato al centro di servizio competente per territorio e che il centro di servizio rimandi all'ufficio imposte dirette il medesimo cittadino declinando ogni competenza al riguardo;

se i Ministri interrogati ritengano che l'atteggiamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato sia corretto e produttivo al fine di migliorare i rapporti tra cittadino e fisco.

(4-06059)

CURTO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la signora Lucia Madaro, nata il 15 ottobre 1954 a Francavilla Fontana (Brindisi) ed ivi residente, è risultata essere destinataria di ordinanza di custodia cautelare in carcere ai sensi degli articoli 272 e seguenti e 285 del codice di procedura penale in virtù di provvedimento del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Licci del tribunale di Brindisi, datato 13 aprile 1993;

che in data 18 agosto 1994 la predetta Lucia Madaro risultava essere destinataria di provvedimento di custodia cautelare domiciliare emanato dal giudice per le indagini preliminari competente del tribunale di Brindisi;

che avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso al tribunale di Brindisi, sezione del riesame;

che il ricorso stesso veniva accolto disponendo la revoca della misura cautelare domiciliare a carico della Madaro;

che con provvedimento del 23 settembre 1994, depositato il 28 settembre 1994, il giudice per le indagini preliminari dottor Gaetano Buonfrate accoglieva la proposta del pubblico ministero richiedente, tendente alla determinazione del rinvio a giudizio della Madaro;

che a tutt'oggi non si è in presenza di giudizio definitivo;

che in virtù di tale provvedimento giudiziale la Madaro veniva sospesa dal servizio con il solo conferimento degli assegni alimentari;

che siffatto provvedimento non veniva assunto nei riguardi di altri soggetti pure rinviati a giudizio;

che la Madaro ha inoltrato istanza di riammissione in servizio;

che il Ministero del lavoro ha informalmente sentenziato che non è possibile esprimere parere favorevole riguardo l'istanza di riammissione in servizio stante l'indirizzo del Consiglio di Stato di procedere in tal senso e comunque per un periodo massimo di 5 anni;

che tutto ciò appare palesemente ingiusto, in costanza di sentenza non emessa e non definitiva,

l'interrogante chiede di conoscere, data la delicatezza del caso con estrema urgenza:

se l'orientamento del Ministero del lavoro in riferimento alla sola corresponsione degli assegni familiari in presenza di incertezza giudiziale rientri tra gli obblighi di legge o sia una mera facoltà;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che vi sono altri rinviati a giudizio nello stesso luogo, per la medesima circostanza e per simili motivazioni, nei cui confronti non è stata applicata la corresponsione del solo assegno alimentare;

se, infine, ove dovessero corrispondere al vero tali notizie, il Ministro non ritenga di dover eliminare con proprio provvedimento una situazione di arbitraria differenziazione riguardo soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridico-penale.

(4-06060)

COZZOLINO, DEMASI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno d'Italia ha raggiunto un livello critico tale da far assumere alla problematica carattere d'urgenza;

che tutte le fasce sociali sono investite direttamente o indirettamente dal fenomeno per il continuo e crescente disagio socio-economico e tutte le manifestazioni di devianza che esso può arrecare (delinquenza, diffusione della droga, prostituzione, eccetera);

che il Ministro del lavoro (supplemento ordinario n. 99 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 188 del 12 agosto 1995) ha emanato la circolare n. 100 del 1995, «Interventi per la formazione e l'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno - emergenza occupazionale Sud», contenente un formulario di presentazione e progetti di formazione professionale dal Fondo sociale europeo per poter usufruire dei contributi previsti;

che «Il Sole 24 Ore», giornale economico serio e tempestivo nella diffusione di notizie, ha pubblicato il 18 settembre 1995 (a soli undici giorni dal termine di presentazione) un articolo inerente l'oggetto in questione;

che il formulario di presentazione ed il relativo progetto sono caratterizzati da innumerevoli e complesse problematiche modulistiche che richiedono tempo e precisione di esecuzione, pena l'esclusione dalla partecipazione,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario concedere una proroga del termine di presentazione al 30 ottobre 1995 affinchè i soggetti interessati possano compilare i progetti con competenza e tranquillità di esecuzione onde non essere esclusi per gli eventuali errori dovuti all'imminente scadenza.

(4-06061)

COZZOLINO, DEMASI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che il comune di Scafati (Salerno), al centro di un territorio tristemente famoso per episodi criminosi, ha visto rinnovato il suo consiglio comunale con elezioni straordinarie perchè il precedente consiglio

era stato sciolto dal Ministro dell'interno per infiltrazioni camorristico-mafiose che riguardavano soprattutto il settore edilizio;

che il Piano regolatore generale di detto comune era in preparazione dal 1973 e ritardava con la sua assenza una pur necessaria regolamentazione del settore;

che con delibera di giunta provinciale n. 1760 del 22 marzo 1990, seguita dalle delibere del consiglio provinciale di Salerno n. 121 del 15 luglio 1991 e n. 36 del 13 marzo 1992, l'ingegner Alfredo Scarpa - funzionario dell'ente - fu nominato commissario *ad acta* presso il comune di Scafati per l'adozione del Piano regolatore generale;

che in data 8 maggio 1992 il commissario *ad acta* con delibera n. 8 provvedeva ad adottare il Piano regolatore generale;

che in data 10 agosto 1994 con deliberazione n. 5 il predetto commissario provvide a riadottare il Piano regolatore generale in questione;

che in data 10 ottobre 1994 veniva dato avviso alla cittadinanza dell'avvenuto deposito presso la segreteria del comune;

che al 9 novembre 1994, termine ultimo per presentare osservazioni, sono pervenute al comune circa ottanta osservazioni da parte di cittadini, aziende, enti ed associazioni,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i motivi che a distanza di un anno non hanno consentito al commissario *ad acta* ingegner Alfredo Scarpa l'approvazione definitiva dello strumento urbanistico;

se non si ritenga di adottare tutti i provvedimenti atti ad accelerare le procedure e rimuovere gli ostacoli prevedendo, se lo si reputi necessario, una indagine conoscitiva per evidenziare eventuali reati di omissione che ritarderebbero la realizzazione dei benefici del Piano regolatore generale attesi da cittadini, enti e comunità religiose.

(4-06062)

BERSELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il provveditore agli studi di Bologna ha soppresso nell'anno scolastico 1995-96 la classe prima della scuola elementare di Pontesanto di Imola;

che a detta classe avevano dato la propria adesione 12 bambini;

che la zona di Pontesanto è interessata da diversi nuovi insediamenti abitativi;

che il consiglio comunale di Imola, all'unanimità, nel marzo scorso ha votato un ordine del giorno nel quale si auspica il mantenimento della classe prima di Pontesanto;

che dall'apertura dell'anno scolastico i bambini di Pontesanto non frequentano la prima classe del plesso di Zolino - Imola;

che da sabato 23 settembre 1995 i genitori dei bambini frequentanti la scuola di Pontesanto hanno occupato la scuola stessa,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire presso il provveditore agli studi di Bologna perchè riveda la sua decisione ed attivi al più presto la prima classe della scuola di Pontesanto di Imola.

(4-06063)

MANIERI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - In merito all'allarmante notizia della soppressione dal mese di novembre 1995 dell'ufficio Alitalia di Brindisi;

considerato che la Puglia ha un territorio più esteso dell'Albania e che il Sud della Puglia è già fortemente penalizzato in materia di collegamenti aerei, ferroviari e marittimi, con gravi ripercussioni sull'economia del Salento,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per evitare un ennesimo segnale negativo per le popolazioni salentine.

(4-06064)

PIERONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che con l'interrogazione 4-04965 del 28 giugno 1995 lo scrivente sollevava all'attenzione del Ministro delle poste il drammatico stato di disservizio postale nel territorio di Montegranaro (Ascoli Piceno) più volte denunciato dall'amministrazione comunale interessata, drammatico stato di disservizio dovuto al sottodimensionamento del personale rispetto alle esigenze dell'utenza;

che con risposta del 13 settembre 1995 il Ministro trasmetteva all'interrogante alcune precisazioni dell'Ente poste: in sostanza si negava la veridicità della situazione descritta nell'atto ispettivo parlamentare 4-04965;

che risulta singolare che il Ministro, per assumere notizie circa uno stato di disagio causato dall'Ente poste, non sia in grado di ricorrere ad altre fonti che non siano le informative dell'ente stesso;

che i problemi relativi al modo in cui è espletato il servizio postale a Montegranaro sono gravi al punto:

che le circa 300 aziende artigiane operanti nel comprensorio sono costrette ad affidarsi a sportelli di altri comuni, creando così ulteriori motivi di disagio;

che non sono mancati episodi di insofferenza e momenti di tensione causati dai tempi di attesa assurdamente lunghi;

che il vecchio ufficio postale di Montegranaro è lasciato in un totale stato di fatiscenza e abbandono, nonostante il sindaco abbia segnalato il pericolo per la pubblica incolumità, dato il concreto rischio di distacco di tegole e parti di cornicioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire sull'Ente poste perchè quanto segnalato sia affrontato e risolto o se - invece - intenda limitarsi a trasmettere al Parlamento informative non pertinenti dell'Ente stesso.

(4-06065)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00899, del senatore Curto, sulla richiesta di trasferimento inoltrata dal professor Raffaele Coco;

3-00904, dei senatori De Notaris e Bertoni, sull'attività spaziale;

3-00908, della senatrice Manieri, sui concorsi a preside riservati;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00898, del senatore Curto, sulla proposta di assegnazione ai notai di competenze circa il trasferimento di proprietà dei veicoli;

3-00907, del senatore Falqui, sulla tratta Firenze-Bologna del progetto alta velocità;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00686, del senatore Curto, sui posteggi nei mercati settimanali;

3-00896, del senatore Pieroni, sulle centrali a cogenerazione annesse alla raffineria API di Falconara e allo zuccherificio Sadam di Jesi, in provincia di Ancona;

3-00900, del senatore Pieroni, sulla vicenda della centrale turbogas di Comunanza (Ascoli Piceno);

3-00905, del senatore Bertoni, sull'Alenia Spazio Napoli, e 3-00906, del senatore Bertoni, sul MARS, centro di supporto dell'Agenzia spaziale europea;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00901, del senatore Berselli, sugli alloggi ad uso abitativo siti nel comune di Bologna, in viale Lenin, di proprietà dell'INPDAP;

3-00902, dei senatori Mancino ed altri, sull'applicazione di norme e di misure adeguate di sostegno a favore delle piccole imprese;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00897, del senatore Carella, sulla realizzazione di una discarica in località Piano di Nicola nel comune di San Giorgio la Molara (Benevento).